Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 298 del 20 dicembre 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 dicembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 227

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 4 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

DECRETO RETTORALE 15 novembre 1996.

Approvazione del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Università.

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1996

Modificazioni allo statuto dell'Università.

SOMMARIO

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 4 ottobre 1996. — *Modificazioni allo statuto dell'Università* . . . . Pag. 5

Allegato - Statuto . . . . » 11

Allegato *A* - Elenco delle aree disciplinari » 49

Allegato *B* - Elenco dei dipartimenti » 50

Allegato *C* - Elenco delle strutture didattiche » 51

Allegato *D* - Elenco degli Istituti » 54

DECRETO RETTORALE 15 novembre 1996. — *Approvazione del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Università* Pag. 55

Allegato - Regolamento di amministrazione e contabilità » 57

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1996. — *Modificazioni allo statuto dell'Università* . . . . Pag. 101

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 4 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

VISTA la Legge 9.05.1989 n. 168 ed in particolare gli articoli 6 e 16;

VISTO il proprio Decreto 4.03.1995 n. 553, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27.03.1995, con cui è stato emanato lo Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara;

VISTO in particolare l'articolo 60 del citato Decreto che individua nel Senato Accademico allargato alle componenti previste all'articolo 11.4 l'organo preposto alla revisione dello Statuto;

VISTE le deliberazioni del Senato Accademico del 21.02.1996 e del 19.04.1996;

VISTA la Rettorale n. 12600 del 7.05.1996 con la quale sono state inoltrate al Ministero le deliberazioni assunte dal Senato Accademico relative alle modifiche dello Statuto;

CONSIDERATO che, alla data attuale, sono trascorsi circa 5 mesi da tale inoltro e che, a norma di Legge, il Ministero aveva 60 giorni di tempo per far pervenire eventuali rilievi di legittimità e di merito alle modifiche approvate;

CONSIDERATO pertanto che le modifiche, approvate dal Senato Accademico dell'Università degli Studi di Ferrara, con le formalità previste dall'articolo 60 dello Statuto, debbano ritenersi operative;

RITENUTO che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche dello Statuto dell'Ateneo;

DECRETA

Sono emanate le seguenti modifiche allo Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara, in forza delle quali lo Statuto medesimo risulta essere quello di cui all'allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 10 *(Il Rettore)*

Il comma 2.d è sostituito dal seguente:

d) Verifica i risultati della gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Università, per valutare la rispondenza alle direttive generali impartite; impartisce le direttive politiche e di gestione sulla base delle quali il Direttore Amministrativo predispone il bilancio di previsione; procede ad una verifica sul rendiconto consuntivo.

Art. 10 *(Il Rettore)*
Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Il Rettore è eletto tra i professori di prima fascia del'Università ed è nominato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Art. 11 *(Senato Accademico)*
Il comma 1 è sostituito dal seguente:

e) indica i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le strutture dell'Ateneo, individuando le linee di orientamento per la destinazione della spesa;

La lettera f) è soppressa con il conseguente slittamento delle successive lettere.

Art. 12 *(Consiglio della Ricerca)*
Il comma 1 è sostituito dal seguente:

Il Consiglio della ricerca è organo consultivo dell'Università per quanto concerne i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie fra le strutture dell'Ateneo e per la ricerca. Esso esprime parere sui piani di sviluppo dell'Università e sulle modifiche di Statuto

Art. 13 *(Consiglio di Amministrazione)*

Al comma 2 viene aggiunta la lettera h)

h) Un rappresentante del Governo, designato dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica sulla base di una terna di nomi indicati dal Rettore.

Art. 18 *(Comitato per lo sport universitario)*
Il comma 6 è sostituito dal seguente:

L'affidamento in convenzione, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, è prioritariamente offerto al Centro Universitario Sportivo.

Art. 19 *(Collegio dei Revisori dei Conti)*
Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è presieduto da un Magistrato della Corte dei Conti ed è composto da un Dirigente della Ragioneria Generale dello Stato e da un Dirigente del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Teconolgica. Due funzionari di grado non inferiore al

settimo appartenenti ai medesimi organismi suppliranno i titolari in caso di assenza o impedimento. Le modalità di funzionamento del Collegio sono stabilite dal Regolamento per l'Amministrazione e la contabilità.

Art. 23 *(Accesso alla qualifica di dirigente)*
Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il concorso è indetto con Provvedimento del Direttore Amministrativo, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il bando indica il termine di presentazione delle domande, il numero di posti e le modalità di partecipazione.

Art. 28 *(Consigli delle strutture didattiche)*
Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. I Consigli dei corsi di Laurea e di Diploma sono costituiti dai professori di ruolo, dagli altri professori ufficiali e dai ricercatori afferenti, da una rappresentanza degli studenti, da una rappresentanza del Personale tecnico-amministrativo. Il regolamento di Facoltà definisce i criteri per le afferenze e le modalità di elezione della rappresentanza degli studenti. Gli altri professori ufficiali e i rappresentanti del personale tecnico amministrativo, ài fini del calcolo del numero legale, vengono conteggiati solo nel caso siano presenti.

Art. 32 *(Direttore di Dipartimento)*
Il comma 4 viene soppresso

Art. 48 *(Attività didattica)*
Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Al fine di consentire un proficuo rapporto tra professori e studenti e per favorire l'inserimento di questi ultimi nella comunità universitaria, l'Università, nei casi consentiti dalla normativa vigente, può determinare il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di Diploma e di Laurea; esso viene fissato dal Senato Accademico sulla base di una relazione tecnica predisposta dai rispettivi Consigli di Facoltà, udito il Consiglio di Amministrazione. I criteri, le modalità di ammissione e le condizioni per il mantenimento dello status di studente sono stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo.

Art. 56 *(Centri di gestione e di spesa)*
Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Ferma restando l'unicità del bilancio dell'Ateneo sono centri di gestione le strutture dotate di autonomia di bilancio, quali l'Amministrazione centrale, i Dipartimenti e le strutture cui sia stata attribuita autonomia finanziaria e di spesa, secondo le procedure previste dal presente Statuto.

Art. 60 *(Modifiche di statuto)*
Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Le modifiche dello Statuto sono approvate, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio della Ricerca, il Consiglio del Personale Tecnico - Amministrativo e gli Organi collegiali delle strutture interessate alla modifica.

Art. 62 *(Elezioni)*
Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. La votazione per l'elezione degli organi è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli elettori, salvo quanto diversamente disposto dalla legge o dal presente Statuto; essa avviene a scrutinio segreto.

Art. 62 *(Elezioni)*
Il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Il Vice presidente della Consulta dei Dipartimenti, i membri del Comitato per lo sport universitario, del Consiglio degli Studenti, del Consiglio della Ricerca e quelli fra questi ultimi designati a partecipare al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, nonché i rappresentanti in Senato Accademico dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 11 comma 4, durano in carica per un biennio e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per una sola volta, con l'eccezione dei membri del Comitato per lo sport universitario.

Art. 63 *(Incompatibilità)*
L'articolo è sostituito dal seguente:

1. Le incompatibilità fra le varie funzioni previste dal presente Statuto e fra queste e l'opzione con il tempo definito sono quelle previste dalla legge.

2. I membri eletti in rappresentanza delle varie componenti non possono fare parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.

Art. 67 *(Afferenze e adesioni)*
Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. L'afferenza, richiesta dall'interessato, può essere negata dal Consiglio di Dipartimento o Istituto solo nel caso in cui il settore scientifico-disciplinare non sia previsto fra quelli afferenti al Dipartimento o Istituto; in tal caso spetta al Senato Accademico l'assegnazione dell'afferenza.

Art. 68 *(Silenzio assenso)*
L'articolo è sostituito dal seguente:

1. In tutti i casi in cui sia previsto un parere di uno degli organi disciplinati dal presente Statuto, questo è da ritenersi favorevole qualora non venga dato entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 75 *(Assistenti e tecnici laureati)*
L'articolo è sostituito dal seguente:

1. Le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti concernenti i ricercatori di ruolo si applicano anche agli assistenti del ruolo ad esaurimento; si applicano altresì ai tecnici laureati di cui all'art. 16 della legge 19 Novembre 1990, n 341, limitatamente alle materie previste nella legge medesima.

Ferrara, 4 ottobre 1996

Il rettore: DALPIAZ

ALLEGATO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1
(Istituzione e fini)

1. L'Università degli studi di Ferrara, di seguito denominata Università, sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attività di ricerca e di insegnamento, e la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane e straniere.
2. L'Università, in conformità ai principi della Costituzione italiana, afferma il proprio carattere pluralista e la propria indipendenza da ogni condizionamento.

Art. 2
(Comunità universitaria)

1. Fanno parte della Comunità universitaria gli studenti, i professori, i ricercatori, il personale tecnico-amministrativo e tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso l'Università.
2. L'Università può riconoscere gruppi o associazioni costituiti da componenti la Comunità universitaria.

Art. 3
(Autonomia dell'Università, libertà della ricerca, dell'insegnamento e dello studio)

1. L'Università, dotata di personalità giuridica, ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria, amministrativa e contabile.
2. L'Università, nel perseguire i propri fini istituzionali, assicura libertà di ricerca, di insegnamento e di studio.
3. L'Università, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, è soggetta esclusivamente alle norme legislative che fanno espresso riferimento alle Università statali ed al presente Statuto.
4. Tutte le discipline hanno pari dignità.

Art. 4
(Modi di attuazione dei propri fini istituzionali)

1. Per realizzare i propri obiettivi, l'Università sviluppa la ricerca scientifica e svolge attività didattiche, sperimentali e assistenziali ad essa collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati, italiani e stranieri.
2. L'Università si organizza in strutture di ricerca, didattiche, assistenziali e di servizio.
3. Le attività e le funzioni di tali strutture e degli organi di governo sono disciplinate dalle norme legislative relative alle Università, dal presente Statuto e dai regolamenti approvati secondo le procedure in esso previste.
4. Per favorire il confronto sui problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Università garantisce e promuove la diffusione delle informazioni all'interno e all'esterno delle proprie sedi, con gli strumenti più appropriati.
5. Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, l'Università stipula convenzioni, contratti e conclude accordi, anche in forma consortile, con altre Università, con le amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e con privati, persone fisiche e giuridiche, italiani, comunitari, internazionali e stranieri per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse. A tal fine essa può partecipare agli atti di costituzione e adesione ad organismi associativi, fondazioni e società di capitali sia in Italia che all'estero.
6. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Università procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche, amministrative e assistenziali.

Art. 5
(Ricerca scientifica)

1. L'attività di ricerca, che trova nell'Università la sua sede primaria, è compito qualificante di ogni professore e ricercatore universitario.
2. L'Università, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca scientifica di base e applicata.

Art. 6
(Attività didattica)

1. L'insegnamento promuove la preparazione culturale e scientifica dello studente e l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue con il titolo di studio che questi intende conseguire.
2. L'Università svolge attività didattica per il conferimento dei seguenti titoli:
a) Diploma universitario;

b) Diploma di Laurea;
c) Diploma di specializzazione;
d) Dottorato di ricerca.
3. I docenti svolgono le attività di insegnamento e di accertamento, coordinate nell'ambito delle strutture didattiche, al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.
4. Gli studenti frequentano le lezioni e partecipano alle altre attività previste dalle strutture didattiche scegliendo l'indirizzo di studio e i corsi da seguire, nel rispetto degli ordinamenti didattici vigenti.

Art. 7
(Altre attività istituzionali)

1. L'Università istituisce e promuove attività di orientamento, formazione, aggiornamento e perfezionamento culturali, scientifiche, tecniche e professionali rivolte anche a soggetti esterni.
2. In particolare:
a) organizza incontri e corsi di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari e per l'elaborazione dei piani di studio.
b) istituisce corsi di perfezionamento post-Laurea;
c) organizza corsi di preparazione agli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni;
d) svolge corsi di aggiornamento per il personale delle scuole di ogni ordine e grado;
e) partecipa ad iniziative di rilevante interesse scientifico e culturale promosse anche da istituzioni ed enti esterni;
f) promuove ed organizza l'aggiornamento del proprio personale amministrativo, tecnico e ausiliario secondo le proprie esigenze e in conformità alle norme vigenti;
g) favorisce la formazione culturale dei cittadini anche attraverso la collaborazione con enti non universitari, in particolare con l'Università per l'Educazione Permanente.
3. Per i corsi previsti dal presente articolo l'Università può rilasciare specifici attestati.
4. L'Università favorisce attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi sulla base di appositi contratti e convenzioni.
5. L'Università promuove, anche in collaborazione con enti pubblici e con privati, iniziative dirette ad assicurare agli studenti, al personale docente e al personale tecnico-amministrativo servizi culturali, ricreativi, residenziali e di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro.
6. L'Università agevola la partecipazione alle attività didattiche e di ricerca a studenti, docenti, ricercatori e tecnici esterni ad essa.

Art. 8
(Rapporti internazionali)

1. L'Università collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

2. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale, l'Università:

a) stipula accordi e convenzioni con Atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi;

b) promuove e incoraggia gli scambi internazionali di professori, ricercatori, laureati, studenti e personale tecnico-amministrativo, anche con interventi di natura economica.

3. L'Università può provvedere a strutture per l'ospitalità di studiosi e di studenti, italiani o stranieri, anche in collaborazione con altri enti, ed in particolare con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio degli studenti.

4. L'Università intende, in particolare, sviluppare il proprio ruolo nell'Unione Europea attraverso:

a) la promozione di meccanismi per reclutamento di studenti europei e l'invio di studenti italiani presso istituzioni europee;

b) la promozione di ulteriori accordi per la mobilità accademica fra le Università Europee;

c) l'adesione ai programmi di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico promossi dall'Unione Europea.

Art. 9
(Doveri di informazione)

1. L'Università riconosce nell'informazione una delle condizioni essenziali per assicurare la partecipazione degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo alla vita dell'Ateneo.

2. L'Università provvede a rendere accessibili le informazioni sulla sua attività ed il suo funzionamento; in particolare essa garantisce la pubblicità tempestiva e la diffusione degli ordini del giorno e delle delibere del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio della Ricerca.

TITOLO II

ORGANI CENTRALI DELL'UNIVERSITA'

Art. 10

(Il Rettore)

1. Il Rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge ed è responsabile del governo accademico, degli obiettivi e dei programmi dell'Università nel rispetto delle leggi e dello Statuto.

2. Il Rettore:

a) convoca e presiede il Senato Accademico, il Consiglio della Ricerca e il Consiglio di Amministrazione;

b) emana lo Statuto e i regolamenti;

c) garantisce l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo e degli altri organi collegiali dell'Università;

d) verifica i risultati della gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Università, per valutare la rispondenza alle direttive generali impartite; impartisce le direttive politiche e di gestione sulla base delle quali il Direttore Amministrativo predispone il bilancio di previsione; procede ad una verifica sul rendiconto consuntivo;

e) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e dà esecuzione ai provvedimenti disciplinari a carico del personale per le categorie e nei limiti previsti dalla legge;

f) presenta annualmente una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo;

g) garantisce l'applicazione dello Statuto e dei relativi regolamenti di attuazione;

h) si pronuncia su richiesta di tutti gli interessati sulle vertenze riguardanti singoli soggetti della Comunità universitaria;

i) cura che gli atti dell'Ateneo siano adeguatamente resi pubblici;

l) nomina con decreto i professori e i ricercatori dell'Università;

m) controfirma i provvedimenti di nomina del personale tecnico-amministrativo adottati dal Direttore Amministrativo;

n) svolge ogni altra attribuzione prevista dall'ordinamento universitario e dal presente Statuto.

3. Il Rettore è eletto tra i professori di prima fascia dell'Università ed è nominato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

4. L'elettorato attivo è composto da:

a) i professori di ruolo e fuori ruolo ed i ricercatori dell'Università;

b) i componenti del Consiglio del personale tecnico amministrativo;

c) i componenti del Consiglio degli studenti;

d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo per ogni Dipartimento ed uno per l'Amministrazione centrale;
e) un rappresentante degli studenti per ogni Consiglio di Facoltà designato al proprio interno dai membri del Consiglio stesso.
5. Il Rettore designa, fra i professori di prima fascia, il Prorettore con funzioni vicarie che vengono esercitate in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 11
(Senato Accademico)

1. Il Senato Accademico:
a) approva i piani di sviluppo sentite le Facoltà, i Dipartimenti, il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio della Ricerca;
b) approva autonomamente l'istituzione di nuovi corsi di Laurea e di Diploma, su proposta delle Facoltà;
c) assegna alle Facoltà i posti di professore di ruolo e di ricercatore con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, sentito il parere del Consiglio della Ricerca;
d) indica i criteri per la ripartizione del personale tecnico-amministrativo, sentito il parere della Consulta dei Dipartimenti;
e) indica i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le strutture dell'Ateneo, individuando le linee di orientamento per la destinazione della spesa;
f) esprime un giudizio sui risultati conseguiti dalle strutture didattiche, sulla base di quanto deliberato con la procedura prevista dall'articolo 29;
g) esprime un giudizio sui risultati conseguiti dalle strutture amministrative, anche sulla base dei lavori del nucleo di valutazione di cui all'articolo 59, che sottopone al Consiglio di Amministrazione;
h) approva l'istituzione e le modifiche dei Dipartimenti e ne propone la disattivazione;
i) delibera le modifiche di Statuto;
l) approva il regolamento didattico di Ateneo, su proposta delle strutture didattiche, e gli altri regolamenti di propria competenza. Esprime il parere obbligatorio sul Regolamento generale di Amministrazione e contabilità;
m) decide sulle controversie relative alle afferenze a strutture ai sensi dell'art. 67, comma secondo;
n) esprime pareri sui provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti;
o) detta i criteri per la composizione delle commissioni per gli esami di profitto, di Laurea e di Diploma;
p) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Università.

2. Il Senato Accademico, salvo quanto disposto per specifiche materie dai successivi commi, è composto da:
a) il Rettore che lo presiede;
b) i Presidi delle Facoltà;
c) i membri del Consiglio della ricerca, eletti dal medesimo in numero uguale a quello dei Presidi, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3;
d) il Presidente ed il vice Presidente del Consiglio degli Studenti;
e) il Direttore Amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante e voto consultivo.
3. il Prorettore può essere invitato dal Rettore ad assistere ai lavori del Senato Accademico, senza diritto al voto.
4. Il Senato Accademico, per la trattazione degli argomenti di cui alle lettere a), d), e), m) e n) del primo comma del presente articolo, è allargato ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, di cui al comma due dell'articolo 16. Per la trattazione di cui alla lettera m) del primo comma del presente articolo, è allargato a 2 rappresentanti dei professori di prima fascia, 2 dei professori di seconda fascia e 2 dei ricercatori.
5. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 12
(Consiglio della Ricerca)

1. Il Consiglio della Ricerca è organo consultivo dell'Università per quanto concerne i criteri di ripartizione delle risorse finanziaie fra le strutture dell'Ateneo e per la ricerca. Esso esprime parere sui piani di sviluppo dell'Università e sulle modifiche di Statuto.
2. Il Consiglio della Ricerca è composto da un professore o da un ricercatore afferente a ciascuna delle subaree individuate nell'allegato A al presente Statuto, eletto dai professori e ricercatori facenti rispettivamente parte delle stesse subaree. Le afferenze alle subaree devono avvenire al momento dell'assunzione in ruolo o del trasferimento all'Università ovvero del passaggio a differente funzione docente o di ricerca. Le afferenze alle aree e alle subaree sono approvate dal Senato Accademico.
3. Il Consiglio della Ricerca elegge fra i suoi membri, rispettivamente uno per ciascuna area prevista dall'allegatoA, i componenti del Senato Accademico di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 11, ed i componenti del Consiglio di Amministrazione, uno per ciascuna area del medesimo allegato secondo quanto disposto dall'articolo 13.
4. Il Consiglio della Ricerca è presieduto dal Rettore; esso è convocato dal Rettore di sua iniziativa o su richiesta di almeno 4 dei suoi componenti. Un funzionario dell'Università, scelto dal Rettore, svolge la funzione di segretario verbalizzante. Le sedute del Consiglio della Ricerca sono pubbliche.

Art. 13
(Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione:

a) approva il Regolamento generale di Amministrazione e contabilità, sentito il Senato Accademico;

b) individua i centri di gestione e i centri di spesa previsti dall'articolo 56;

c) appresta uno schema di bilancio di previsione da sottoporre al Senato Accademico e, sulla base delle specificazioni di spesa adottate dal Senato Accademico, approva il bilancio di previsione. Approva altresì il conto consuntivo;

d) approva i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti;

e) delibera, per quanto di competenza, sui provvedimenti che comportino oneri di bilancio;

f) definisce la pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo sulla base dei criteri indicati dal Senato Accademico;

g) conferisce le funzioni di Direttore Amministrativo e fissa l'indennità di funzione;

h) assegna alle strutture didattiche, scientifiche e amministrative le risorse finanziarie e il personale dirigente e tecnico-amministrativo, secondo i criteri indicati dal Senato Accademico;

i) delibera, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, sull'istituzione di nuovi corsi di Laurea e di Diploma;

l) designa, su proposta del Rettore, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

m) approva le convenzioni, i contratti e ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri espressamente riservati ai centri di gestione e ai dirigenti;

n) delibera sull'attivazione dei Dipartimenti per quanto riguarda gli aspetti finanziari;

o) approva, sentito il Consiglio degli Studenti, le regole generali per l'attuazione delle attività autogestite dagli studenti;

p) esprime parere obbligatorio sugli atti relativi alla programmazione dello sviluppo dell'Università predisposti dal Senato Accademico;

q) esprime parere obbligatorio e vincolante sui regolamenti delle strutture per le materie di propria competenza;

r) determina i criteri per la valutazione delle attività amministrative ed esprime un giudizio sull'efficacia e sull'efficienza delle singole strutture amministrative, tenuto conto del parere espresso dal Senato Accademico;

s) istituisce un nucleo di valutazione per il controllo della gestione;

t) con proprio regolamento, adottato previo parere del Senato Accademico, identifica gli incarichi cui assegnare una indennità di funzione e determina i relativi importi;

u) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Università.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
a) il Rettore che lo presiede;
b) il Direttore amministrativo che svolge anche le funzioni di segretario;
c) i membri del Consiglio della ricerca eletti dal medesimo secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 3;
d) due rappresentanti degli studenti, eletti dal Consiglio degli studenti;
e) il Presidente ed il Vice presidente del Consiglio del personale tecnico amministrativo;
f) il Vice presidente della Consulta dei Dipartimenti;
g) il Vice presidente del Comitato dei sostenitori dell'Università;
h) un rappresentante del Governo, designato dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica sulla base di una terna di nomi indicati dal Rettore.
3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Rettore di norma almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 14
(Consulta dei Dipartimenti)

1. La Consulta dei Dipartimenti esprime pareri in ordine alle attività dell'Università nei settori dell'edilizia, della manutenzione, della distribuzione e gestione del personale tecnico-amministrativo e della gestione amministrativa dell'Ateneo. Propone modifiche al regolamento di Amministrazione e contabilità.
2. La Consulta dei Dipartimenti è presieduta dal Rettore, che la convoca almeno ogni tre mesi anche su iniziativa di almeno quattro suoi componenti, ed è composta dai Direttori dei Dipartimenti dell'Università e da due rappresentanti dei Centri di ricerca e di servizio. Le modalità di elezione dei rappresentanti sono stabilite in apposito regolamento; la Consulta elegge fra i suoi membri il Vice presidente.
3. Un funzionario dell'Università, scelto dal Rettore, svolge la funzione di segretario verbalizzante.

Art. 15
(Consiglio degli studenti)

1. Il Consiglio degli studenti è organo collegiale di rappresentanza; ha funzioni propositive ed è organo consultivo del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio degli studenti:
a) adotta il proprio regolamento interno;
b) esprime parere, per quanto di propria competenza, sul regolamento didattico di Ateneo;

c) fornisce pareri sulle questioni sottoposte dal Senato Accademico; in particolare esprime pareri motivati sui piani di sviluppo dell'Università.
d) elabora proposte su problemi relativi all'organizzazione didattica e a tutte le attività espressamente riguardanti gli studenti;
e) esprime pareri e formula proposte al Consiglio di Amministrazione sulle contribuzioni a carico degli studenti;
f) propone al Consiglio di Amministrazione le regole generali per l'attuazione delle attività autogestite e per la ripartizione dei fondi;
g) nomina al proprio interno i rappresentanti negli organi collegiali dell'Università ove non altrimenti previsto dal presente Statuto o dai regolamenti interni delle strutture;
h) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti.
3. Il Consiglio degli studenti è composto dai rappresentanti eletti dagli iscritti ai singoli corsi di studio in ragione di uno ogni corso di laurea o di diploma. I corsi di laurea con più di mille iscritti hanno un ulteriore numero di rappresentanti in ragione di uno ogni mille iscritti o frazione superiore a cinquecento. Gli iscritti ai Dottorati di ricerca e alle Scuole di specializzazione hanno un rappresentante ciascuno.
4. Le modalità di elezione sono disciplinate dal regolamento per l'elezione delle rappresentanze che potrà prevedere, in caso di una ridotta percentuale di votanti, una riduzione del numero degli eletti.
5. Il Consiglio degli studenti elegge al proprio interno il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario.

Art. 16
(Consiglio del personale Tecnico-amministrativo)

1. Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo è organo collegiale di rappresentanza con funzioni consultive del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.
2. Spetta in particolare al Consiglio del personale tecnico-amministrativo:
a) esprimere pareri sui piani triennali di sviluppo per quanto riguarda l'organizzazione amministrativa e dei servizi;
b) esprimere pareri obbligatori sulla pianta organica dell'Università del personale dirigente e tecnico-amministrativo;
c) esprimere parere obbligatorio e formulare proposte sui piani di formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;
d) esprimere parere obbligatorio sul regolamento di Ateneo nelle parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo;

e) formulare proposte di modifica dello statuto ed esprimere parere sui progetti di revisione da approvare;
f) eleggere fra i suoi componenti due rappresentanti che partecipino, secondo quanto previsto da questo Statuto, ai lavori del Senato Accademico;
g) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.
3. Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo è nominato con Decreto del Rettore, è composto di 30 membri, eletti secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo dell'Università.

Art. 17
(Comitato dei sostenitori)

1. Il Comitato dei sostenitori dell'Università ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realtà culturali, sociali e produttive.
2. Il Comitato è costituito da persone fisiche e da persone giuridiche pubbliche e private che si impegnano a favorire l'attività dell'Università, anche tramite l'erogazione di contributi finanziari.
3. Le modalità di partecipazione e di funzionamento del Comitato sono previste da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Comitato è presieduto dal Rettore e al suo interno elegge un Vice presidente.
5. Il Rettore espone annualmente al Comitato una relazione sull'attività dell'Università e sulla utilizzazione delle risorse.
6. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente.

Art. 18
(Comitato per lo Sport universitario)

1. Il Comitato per lo sport universitario coordina le attività sportive a vantaggio dei componenti la comunità universitaria e sovraintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo e promozione delle attività sportive a carattere ricreativo e agonistico.
2. Il Comitato per lo sport ha le competenze previste dalla normativa vigente.
3. Il Comitato per lo sport è composto da:
a) il Rettore o suo delegato;
b) il Direttore Amministrativo o suo delegato;
c) due rappresentanti designati dal Centro Universitario Sportivo e nominati dal Rettore con proprio decreto;
d) due studenti nominati dal Consiglio degli studenti;

e) un rappresentante dei docenti designato dal Senato Accademico;
f) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dal Consiglio di Amministrazione.
4. Alla copertura delle spese per l'attività sportiva si provvede mediante i fondi stanziati dalla legge vigente e mediante altre specifiche entrate del bilancio.
5. Le modalità di funzionamento del Comitato sono definite da apposito regolamento.
6. L'affidamento in convenzione, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, è prioritariamente offerto al Centro Universitario Sportivo.

Art. 19
(Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è organo indipendente di consultazione e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa dell'Università, ed è composto da persone esterne all'Ateneo.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è presieduto da un Magistrato della Corte dei Conti ed è composto da un Dirigente della Ragioneria Generale dello Stato e da un Dirigente del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Due funzionari di grado non inferiore al settimo appartenenti ai medesimi organismi suppliranno i titolari in caso di assenza o impedimento. Le modalità di funzionamento del Collegio sono stabilite dal Regolamento per l'Amministrazione e la contabilità.
3. I componenti del Collegio sono proposti dal Rettore e nominati con suo decreto su designazione del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Collegio dura in carica tre anni finanziari.

TITOLO III

AMMINISTRAZIONE

Art. 20
(Amministrazione centrale)

1. L'Amministrazione centrale è ordinata alla realizzazione dei compiti dell'Università nel suo complesso.
2. Il Rettore, in quanto legale rappresentante dell'Università, è responsabile del governo dell'Università e sovraintende alle attività dell'Amministrazione centrale.
3. Il Direttore Amministrativo attua l'indirizzo politico espresso dal Rettore e dagli organi accademici, per assicurare l'organizzazione e il buon funzionamento dell'Amministrazione centrale.

Art. 21
(Direttore Amministrativo)

1. L'incarico di Direttore Amministrativo, di durata triennale rinnovabile, è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta motivata del Rettore, ad un Dirigente dell'Università o qualifica equiparata, ovvero, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, ad un Dirigente di altra sede universitaria o di altro Ente.
2. Spettano al Direttore Amministrativo le seguenti funzioni:
a) la responsabilità dei provvedimenti amministrativi, del funzionamento e del coordinamento degli uffici e dei servizi. Egli dispone l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo centrali dell'Ateneo e delle strutture, ed è a capo degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo. Esplica una attività generale di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione;
b) la determinazione dei criteri generali di organizzazione degli uffici, in conformità alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione, nonchè gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo dell'Università;
c) le incombenze demandategli dalla legge;
3. Il Direttore Amministrativo propone la nomina di un vice Direttore Amministrativo con funzioni vicarie, indicandolo tra i Dirigenti o qualifiche equiparate, o tra i vice dirigenti in servizio presso l'Università. Il vice Direttore Amministrativo è nominato con Decreto del Rettore; il suo incarico decade contemporaneamente alla scadenza dell'incarico del Direttore Amministrativo.

Art. 22

(Personale dirigente e tecnico-amministrativo)

1. L'Università, nella sua autonomia, definisce la pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali.
2. L'Università, per rispondere a esigenze specifiche, può temporaneamente utilizzare personale esterno mediante appositi contratti o convenzioni.
3. Il personale dirigente collabora con il Direttore Amministrativo assicurando il funzionamento degli Uffici e dei Servizi cui è preposto, ed è responsabile della relativa gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.
4. Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli Uffici e dei Servizi dell'Università ai quali è assegnato.

Art. 23

(Accesso alla qualifica di Dirigente)

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene mediante concorso locale per esami, nei limiti e secondo le prescrizioni di legge.
2. Il concorso è indetto con provvedimento del Direttore Amministrativo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il bando indica il termine di presentazione delle domande, il numero di posti e le modalità di partecipazione.

Art. 24

(Organico dell'Università)

1. L'organico dell'Università, stabilito in base alla legge, può essere modificato, su proposta del Senato Accademico e delibera del Consiglio di Amministrazione, con Decreto del Rettore;
2. Le modifiche di organico comportanti spese eccedenti rispetto ai fondi statali di spettanza dell'Università potranno essere deliberate se la loro copertura è assicurata e garantita adeguatamente, per l'intero periodo di validità dell'impegno, da Enti o persone fisiche o giuridiche.

TITOLO IV

STRUTTURE

Art. 25
(Facoltà)

1. La Facoltà è la struttura che programma e coordina l'attività didattica.
2. L'attivazione e la gestione di iniziative didattiche non connesse con quelle istituzionali, sono subordinate all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze.

Art. 26
(Preside di Facoltà)

1. Il Preside rappresenta la Facoltà ad ogni effetto di legge ed è responsabile della conduzione della Facoltà.
2. Il Preside:
a) convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
b) mantiene i rapporti con gli organi centrali dell'Università;
c) coordina e controlla le attività didattiche della Facoltà;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. Il Preside è eletto fra i professori di prima fascia della Facoltà. L'elettorato attivo è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori della Facoltà stessa, nonchè dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio della Facoltà. Il Preside è nominato con Decreto del Rettore.
4. Il Preside designa tra i professori di prima fascia il Preside vicario, nominato con Decreto del Rettore, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o di impedimento.

Art. 27
(Consiglio di Facoltà)

1. Il Consiglio di Facoltà è l'organo collegiale che programma e coordina l'attività didattica della Facoltà.
2. Il Consiglio di Facoltà:
a) programma l'impiego delle risorse didattiche in accordo con le delibere del Senato Accademico;

b) approva e coordina i programmi degli insegnamenti e gli impegni didattici dei professori e dei ricercatori;
c) provvede alla destinazione, modalità di copertura e chiamata relativamente ai posti di ruolo dei professori e dei ricercatori, acquisito il parere dei Dipartimenti competenti;
d) formula proposte per i piani di sviluppo;
e) propone al Senato Accademico l'istituzione di nuovi Corsi di Laurea e di Diploma, anche interfacoltà, di Dottorati di ricerca, di Scuole di specializzazione e di altre iniziative didattiche;
f) formula il regolamento di Facoltà;
g) esprime pareri sui regolamenti generali per quanto di competenza;
h) esprime pareri sull'istituzione dei Dipartimenti, secondo quanto previsto dall'articolo 35;
i) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento didattico, dal presente Statuto e dai regolamenti.
3. Il Consiglio di Facoltà è composto da:
a) i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;
b) i ricercatori confermati cui sia stato affidato, nella Facoltà di appartenenza, un intero corso ufficiale di insegnamento oppure un pari impegno didattico in un corso integrato, limitatamente alla durata dell'incarico stesso;
c) i rappresentanti dei ricercatori in numero pari al dieci per cento dei professori di prima fascia della Facoltà, in servizio alla data dell'elezione dei rappresentanti, e comunque in numero non inferiore a tre; essi sono eletti ogni tre anni;
d) un numero di rappresentanti degli studenti pari a quattro per ogni Facoltà, elevato a sei per le Facoltà con più di duemila iscritti. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà hanno voto consultivo; essi sono eletti ogni due anni.
4. La composizione del Consiglio di Facoltà varia, secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. Il Consiglio di Facoltà può avvalersi di una Giunta e di Commissioni istruttorie per specifici argomenti con modalità e finalità definiti dal regolamento di Facoltà. Nel regolamento di Facoltà saranno determinate composizione e funzioni della Commissione didattica di Facoltà.
6. La convocazione ordinaria del Consiglio di Facoltà deve avvenire almeno ogni tre mesi, o su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti.

Art. 28
(Consigli delle strutture didattiche)

1. I Consigli dei corsi di laurea e di diploma hanno il compito di provvedere alla organizzazione della didattica, all'approvazione dei piani di studio e alle modalità di

composizione delle commissioni di verifica del profitto degli studenti e all'esame di laurea o di diploma, come stabilito dal regolamento di Facoltà. Essi inoltre formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attività didattiche. Svolgono gli altri compiti previsti dal regolamento di Facoltà.

2. I Consigli dei corsi di laurea e di diploma sono costituiti dai professori di ruolo, dagli altri professori ufficiali e dai ricercatori afferenti, da una rappresentanza degli studenti, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo. Il regolamento di Facoltà definisce i criteri per le afferenze e le modalità di elezione della rappresentanza degli studenti. Gli altri professori ufficiali e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, ai fini del calcolo del numero legale, vengono conteggiati solo nel caso siano presenti.

3. I Presidenti dei Consigli di cui al comma precedente vengono eletti dal Consiglio stesso di norma fra i professori di ruolo di prima fascia che ne fanno parte. Le modalità di elezione saranno definite dal regolamento di Facoltà.

4. La composizione dei Consigli di corso di laurea o di diploma varia, secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.

5. I Consigli delle Scuole di specializzazione sono costituiti secondo le norme legislative vigenti.

6. Nelle Facoltà con un solo corso di laurea, le competenze attribuite ai Consigli di corso di laurea o di diploma, sono esercitate dal Consiglio di Facoltà.

Art. 29
(Commissione didattica di Facoltà)

1. Presso ogni Facoltà è istituita una commissione didattica, presieduta dal Preside o da un suo delegato e composta per metà da professori e ricercatori e per metà da rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà, con il compito di valutare l'efficacia dell'organizzazione didattica anche con riguardo ai problemi di coordinamento tra i diversi corsi di studio, tra professori e studenti, tra professori, tra Facoltà e servizi di segreteria, nonchè il funzionamento dei servizi di tutorato. La composizione e il funzionamento della commissione sono disciplinati dal regolamento didattico di Facoltà tenendo conto dei vari corsi di studio.

2. La commissione redige annualmente una relazione sullo stato dell'attività didattica formulando proposte idonee a superare eventuali inconvenienti.

3. La predetta relazione, comprensiva anche delle eventuali opinioni dissenzienti, va presentata entro il 31 luglio e obbligatoriamente discussa dal Consiglio di Facoltà entro il 31 ottobre. La relazione, accompagnata dalle eventuali osservazioni del Consiglio di Facoltà, è trasmessa al Senato Accademico entro il 30 novembre.

Art. 30
(Dipartimenti)

1. I Dipartimenti promuovono e coordinano, anche tra più Facoltà, le attività di ricerca di uno o più settori disciplinari omogenei per finalità o per metodi di ricerca. Essi inoltre collaborano all'attività didattica con le Facoltà e i corsi di studio mettendo a disposizione le proprie risorse. Sono responsabili diretti delle attività didattiche relative ai dottorati di ricerca. Sono dotati di autonomia finanziaria e amministrativa.
2. I Dipartimenti formulano le richieste di posti di ruolo di professore e ricercatore, che vengono trasmesse alle Facoltà sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinché le Facoltà le coordinino con le esigenze didattiche.
3. I Dipartimenti propongono alle Facoltà la destinazione dei posti di ruolo ai settori disciplinari di loro competenza e sono tenuti a redigere un parere articolato sui candidati alla copertura di posti di ruolo presso le Facoltà.
4. I Dipartimenti esprimono, nei settori di loro competenza, pareri sull'assegnazione degli incarichi didattici da parte delle Facoltà.
5. I Dipartimenti avanzano le richieste di spazi, di personale e di risorse finanziarie al Rettore. Tali richieste saranno valutate tenendo conto dell'attività di ricerca e dei servizi di supporto alla didattica.
6. I Dipartimenti svolgono le altre funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni legislative e regolamentari.
7. I Dipartimenti dell'Università sono quelli elencati dall'allegato B.

Art. 31
(Organi del Dipartimento)

1. Sono organi del Dipartimento:
a) il Direttore di Dipartimento;
b) il Consiglio di Dipartimento;
c) la Giunta di Dipartimento.

Art. 32
(Direttore di Dipartimento)

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento ed è responsabile della sua gestione.
2. Il Direttore:
a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta;
b) cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati;
c) promuove le attività del Dipartimento;
d) tiene i rapporti con gli organi accademici;

e) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento di norma fra i professori di prima fascia afferenti al Dipartimento e viene nominato con Decreto del Rettore.

Art. 33
(Consiglio di Dipartimento)

1. Il Consiglio è l'organo di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento.
2. Il Consiglio di Dipartimento:
a) formula proposte concernenti il regolamento di Dipartimento;
b) approva annualmente il piano delle ricerche e, ove esistano, delle attività assistenziali, le richieste di finanziamento e di assegnazione di personale tecnico-amministrativo, la relazione sui risultati dell'attività di ricerca;
c) detta i criteri generali per l'impiego coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del Dipartimento;
d) approva i bilanci preventivo e consuntivo del Dipartimento, proposti dalla Giunta;
e) approva convenzioni, contratti e atti negoziali. L'approvazione è definitiva nei casi previsti dal regolamento generale per l'amministrazione e contabilità;
f) elegge la Giunta di Dipartimento e definisce le materie ed i compiti specifici da delegare ad essa;
g) provvede agli adempimenti relativi all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca;
h) collabora con le strutture preposte alle attività didattiche per quanto di propria competenza;
i) esprime pareri, per quanto di competenza, sui regolamenti generali;
l) esprime pareri, limitatamente alle aree scientifiche interessate, sulla copertura dei posti di ruolo dei professori delle Facoltà;
m) delibera sulle domande di afferenza dei professori e dei ricercatori;
n) verifica l'efficacia e l'efficienza delle attività scientifiche svolte nel Dipartimento;
o) svolge tutte le altre funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
a) i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia;
b) i ricercatori;
c) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura stabilita dai regolamenti;
d) un rappresentante eletto tra gli iscritti a dottorati di ricerca aventi sede amministrativa nell'Università di Ferrara ed istituiti presso il Dipartimento;

e) un rappresentante degli iscritti alle Scuole di Specializzazione aventi sede presso il Dipartimento;
f) il Segretario amministrativo di Dipartimento che funge da segretario del Consiglio.
4. La composizione del Consiglio di Dipartimento varia secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 34
(Giunta di Dipartimento)

1. La Giunta:
a) delibera su materie di gestione corrente secondo quanto previsto dai regolamenti;
b) ha compiti istruttori e propositivi per il Consiglio di Dipartimento;
c) predispone i bilanci preventivo e consuntivo per sottoporli al Consiglio di Dipartimento;
d) delibera in via definitiva sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento;
e) svolge tutte le altre funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La Giunta è costituita dal Direttore, dal Segretario amministrativo del Dipartimento con voto consultivo e da rappresentanze elette al proprio interno da ciascuna componente presente nel Consiglio di Dipartimento nelle proporzioni indicate dalla legge e dai regolamenti.

Art. 35
(Istituzione, attivazione e disattivazione dei Dipartimenti)

1. La proposta di istituzione dei Dipartimenti deve essere sottoscritta da almeno nove professori di ruolo e ricercatori.
2. Nella proposta devono essere indicati:
a) le aree di ricerca;
b) l'elenco delle discipline attivate e attivabili comprese nelle aree e previste dallo Statuto;
c) le risorse necessarie per l'attivazione;
d) i Dipartimenti e gli Istituti di provenienza dei proponenti;
e) i Dipartimenti e gli Istituti eventualmente da disattivare o da assorbire;
f) le possibili afferenze dei professori e ricercatori, nonché la destinazione del personale tecnico-amministrativo.
3. La proposta viene:
a) approvata dal Senato Accademico, sentiti le Facoltà, i Dipartimenti e gli Istituti eventualmente interessati;
b) sottoposta all'attenzione di tutti i professori e ricercatori dell'Università per un'eventuale opzione di afferenza.

4. Qualora la proposta di cui al comma precedente raccolga un numero di afferenze di almeno dodici professori e ricercatori, il Dipartimento viene istituito con Decreto del Rettore. I ricercatori possono concorrere alla formazione di tale limite per non oltre un terzo.
5. Il Dipartimento viene attivato con Decreto del Rettore previa delibera del Consiglio di Amministrazione per quanto riguarda l'assegnazione delle risorse.
6. I Dipartimenti per i quali per due anni consecutivi il numero di afferenti sia stato inferiore alle dieci unità possono essere disattivati con Decreto del Rettore, su proposta del Senato Accademico approvata dal Consiglio di Amministrazione.
7. I professori e i ricercatori del Dipartimento disattivato devono chiedere l'afferenza ad altri Dipartimenti o Istituti. Il Consiglio di Amministrazione, valutate le eventuali proposte dei singoli componenti del Dipartimento da disattivare, sentito il Senato Accademico, delibera la destinazione degli spazi e delle risorse.

Art. 36
(Istituti)

1. L'Istituto, comprendente più discipline di insegnamento affini, è la struttura nella quale, anche in collaborazione con Dipartimenti e altri Istituti, si svolgono le attività di ricerca concernenti le discipline afferenti all'Istituto stesso. Le strutture dell'Istituto collaborano con ogni struttura didattica dell'Università allo svolgimento delle attività di insegnamento.
2. Sono organi dell'Istituto:
a) il Consiglio;
b) il Direttore, eletto di norma fra i professori di prima fascia dal Consiglio d'Istituto, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma dell' articolo 42.
3. Il Consiglio di Istituto è composto da:
a) i professori di ruolo e fuori ruolo ed i ricercatori che vi afferiscono;
b) rappresentanti eletti dal personale tecnico-amministrativo secondo quanto stabilito dal Regolamento.
4. E' vietata la costituzione di nuovi Istituti.

Art. 37
(Corsi di Laurea e di Diploma interfacoltà)

1. Possono essere istituiti Corsi di Laurea e Corsi di Diploma Universitario interfacoltà, ovvero possono essere trasformati in Corsi interfacoltà Corsi di Laurea o di Diploma già esistenti presso una Facoltà.
2. A tal fine il Senato Accademico, su proposta di almeno una delle Facoltà interessate o dieci professori dell'Università, sentite le altre Facoltà e per quanto di competenza il

Consiglio di Amministrazione, individua la Facoltà di riferimento e le altre Facoltà che forniscono le competenze didattiche, i Dipartimenti, gli Istituti e i Centri di Ateneo in grado di fornire le competenze scientifiche e tecniche e le strutture didattiche:

Art.38

(Centri)

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può istituire, su proposta delle strutture e degli organi interessati, Centri di servizio, Centri di ricerca e Centri di servizio e ricerca.
2. Gli Statuti tipo di tali centri saranno determinati dal Regolamento dei Centri di Ateneo; in essi sarà previsto un Consiglio direttivo nel quale sia assicurata la presenza di tutte le componenti operanti nel Centro, compresi i soggetti esterni all'Ateneo, e un Direttore scelto tra i membri del Consiglio.
3. Lo statuto di ciascun Centro, formulato sulla base degli Statuti tipo e delle indicazioni avanzate dai proponenti, è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
4. Il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, per quanto di sua competenza, può autorizzare la nomina di un Direttore di Centro esterno all'Università, qualora esista la copertura finanziaria della spesa.
5. Il Consiglio di Amministrazione, se constata l'esaurimento delle finalità istitutive dei Centri, ne delibera lo scioglimento sentito il Senato Accademico.

Art. 39

(Centri di servizio contabile)

1. Il Rettore, secondo la procedura prevista dal regolamento generale per l'amministrazione e la contabilità, può istituire dei Centri di servizio contabile fra Dipartimenti, Istituti e Centri, destinandovi il personale necessario.

Art. 40

(Raccolte museali)

1. L'Università cura la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, delle collezioni epigrafiche, naturalistiche e degli strumenti scientifici di sua proprietà.
2. L'Università organizza le sue raccolte archivistiche e museali anche a fini di studio, ricerca e diffusione culturale.

Art. 41
(Centri e consorzi nazionali ed internazionali)

1. Ciascun Dipartimento e Istituto, nonché gruppi di docenti, possono promuovere la partecipazione dell'Università a Centri o Consorzi nazionali o internazionali interuniversitari, sottoponendo il relativo progetto di convenzione all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
2. Le modalità di organizzazione e di funzionamento di ogni Centro o Consorzio interuniversitario sono disciplinate dalla convenzione istitutiva e dal regolamento interno.

Art. 42
(Facolta' di Medicina e Chirurgia)

1. La Facoltà di Medicina e Chirurgia è tenuta ad assolvere compiti assistenziali come indispensabile supporto alle attività istituzionali di didattica e ricerca.
2. Al fine di garantire le più opportune connessioni dei compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente dei medici, l'Università può costituire un apposito policlinico. In attesa, la disponibilità delle strutture assistenziali è realizzata dall'Università con appositi protocolli ed accordi che disciplinano i rapporti fra la Facoltà e le amministrazioni nazionali, regionali e locali, in particolare con quelle preposte al Servizio Sanitario Nazionale.
3. Con specifico regolamento proposto dalla Facoltà entro tre mesi dall'emanazione dello Statuto, vengono determinate le modalità con cui si realizzano le forme di autonomia organizzativa e gestionale delle strutture della Facoltà che svolgono compiti assistenziali. In tale regolamento verranno definite le norme per la costituzione dei Dipartimenti che coinvolgono strutture universitarie e ospedaliere.
4. In tale regolamento deve essere previsto uno specifico organo di consultazione, il Consiglio dei Clinici, costituito da rappresentanti dei responsabili dei Dipartimenti, Istituti e servizi, nonché da una rappresentanza dei professori associati e dei ricercatori che svolgono attività assistenziale. Tale organo ha il compito di fornire pareri sulla gestione degli aspetti relativi all'assistenza sanitaria svolti dalla Facoltà.

Art. 43
(Strutture dell'Università)

1. Ogni struttura prevista in questo Titolo si doterà di apposito regolamento, in accordo con quanto stabilito all'articolo 61.

TITOLO V

RICERCA

Art. 44

(Attività di ricerca)

1. Soggetti dell'attività di ricerca sono i professori, i ricercatori, i dottorandi di ricerca e i soggetti ad essi assimilati.

2. L'Università garantisce ai propri professori e ricercatori piena libertà nella scelta e nello svolgimento dei programmi di ricerca.

Art. 45

(Collaborazioni alla ricerca)

1. L'Università favorisce la collaborazione scientifica al proprio interno, facilita la costituzione di gruppi di ricerca e promuove l'interscambio di studiosi con altre Università e istituzioni scientifiche italiane e straniere.

2. All'interno dei Dipartimenti è consentita l'istituzione di Sezioni di ricerca con specifici regolamenti.

3. L'Università, utilizzando fondi di bilancio, favorisce la formazione e l'avvio alla ricerca di propri laureati mediante la concessione di borse di studio o di ricerca. Tali fondi potranno provenire anche da terzi.

4. Il personale tecnico collabora all'attività di ricerca secondo le proprie qualifiche e competenze.

Art. 46

(Strumenti per la ricerca)

1. Ai professori e ai ricercatori, nei limiti fissati dal presente Statuto e dai regolamenti, è assicurato l'accesso ai finanziamenti previsti dalla normativa vigente.

2. L'Università riserva sul proprio bilancio fondi destinati alla ricerca. Il Senato Accademico fissa i criteri di attribuzione dei fondi.

3. Su proposta del Senato Accademico, sentito il Consiglio della Ricerca, una quota dei fondi posti a bilancio può essere ripartita nell'ambito delle singole aree disciplinari, con modalità volte a favorire ricerche di particolare interesse e a incentivare la qualità della produzione scientifica.

4. Ai professori, ai ricercatori e agli studenti, secondo le modalità stabilite dai regolamenti di Ateneo, è assicurata l'utilizzazione delle biblioteche, dei laboratori, degli apparati tecnici dell'Università e dei Centri di Ateneo.

5. L'Università agevola gli interventi di terzi a sostegno della ricerca, con la possibilità di armonizzare il proprio regolamento contabile alle esigenze della realizzazione della ricerca, nel rispetto delle norme generali di contabilità di Stato.

Art. 47
(Valutazione della ricerca)

1. Per promuovere lo sviluppo di qualificate attività di ricerca in ciascuna area disciplinare, l'Università esprime una valutazione sulla produzione scientifica delle strutture di ricerca.
2. Il Senato Accademico stabilisce i criteri per la formazione e la durata delle Commissioni di valutazione della ricerca per ogni area scientifica disciplinare, come definita dal CUN, composte di almeno tre membri, anche estranei all'Università. Le Commissioni esprimono la loro valutazione almeno ogni tre anni, sulla base di criteri riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale. Ove manchino tali criteri, questi verranno prefissati dalla commissione stessa.
3. L'Università provvede annualmente alla stampa e diffusione dell'elenco delle pubblicazioni scientifiche apparse nell'anno precedente e prodotte da soggetti operanti nell'Ateneo.

TITOLO VI

DIDATTICA

Art. 48
(Attività didattica)

1. L'Università, al fine di assicurare una efficace attività formativa, promuove il coordinamento delle attività didattiche, dei programmi di insegnamento e di ogni altra iniziativa ad essa connessa.
2. L'Università favorisce la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie didattiche.
3. Al fine di consentire un proficuo rapporto tra professori e studenti e per favorire l'inserimento di questi ultimi nella comunità universitaria, l'Università, nei casi consentiti dalla normativa vigente, può determinare il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di diploma e di Laurea; esso viene fissato dal Senato Accademico sulla base di una relazione tecnica predisposta dai rispettivi Consigli di Facoltà, udito il Consiglio di Amministrazione. I criteri, le modalità di ammissione e le condizioni per il mantenimento dello status di studente sono stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo.
4. Il numero massimo e le modalità di ammissione alle scuole di specializzazione e ai Corsi di dottorato di ricerca sono definiti sulla base delle norme di legge, tenendo conto delle risorse economiche, didattiche e strutturali dell'Università.
5. Il personale tecnico collabora all'attività didattica secondo le norme di legge.

Art. 49
(Regolamento didattico di Ateneo)

1. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina gli orientamenti degli studi dei corsi di cui agli articoli 6 e 7, comma secondo, lett. a) e c), del presente Statuto.
2. Ogni Struttura didattica formula proposte in ordine al Regolamento didattico per la parte di propria competenza;
3. Il Regolamento didattico di Ateneo è deliberato dal Senato Accademico sulla base delle proposte delle strutture didattiche, sentiti i Dipartimenti, gli Istituti, il Consiglio degli studenti e il Consiglio di Amministrazione, ciascuno per gli aspetti di sua competenza.
4. Il Regolamento didattico di Ateneo è emanato con Decreto del Rettore.

Art. 50
(Strutture didattiche)

1. L'Università è articolata nelle strutture didattiche elencate nell'allegato C.

Art. 51
(Tutorato)

1. L'Università istituisce il tutorato con le finalità e modalità previste dalla legge.
2. Il tutorato è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio degli studenti.

Art. 52
(Contratti di insegnamento)

1. L'Università, per rispondere a documentate esigenze didattiche, può attivare, su proposta delle Facoltà, corsi integrativi ed, eccezionalmente, corsi ufficiali di insegnamento, assegnandoli ad esperti di comprovata qualificazione scientifica o professionale che rispondano ai requisiti indicati dal Regolamento didattico di Ateneo.
2. Tali corsi sono affidati con contratto di diritto privato a termine, che non configuri in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, e possono essere sostenuti con fondi del bilancio universitario, anche provenienti da terzi.

Art. 53
(Valutazione della didattica)

1. Per assicurare l'efficienza ed il coordinamento delle attività didattiche e mantenere aggiornate le metodologie di insegnamento, l'Università procede ad una valutazione periodica delle attività didattiche.

TITOLO VII

GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA

Art. 54
(Regolamento generale per l'amministrazione e la contabilità)

1. L'Università, secondo le procedure indicate dalla legge, adotta un proprio regolamento generale per l'amministrazione e la contabilità.

2. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le procedure amministrative e finanziarie, le relative responsabilità, in modo da garantire criteri di efficienza nell'uso delle risorse e di rapidità della spesa, nel rispetto dei principi di equilibrio finanziario del bilancio.

3. Il regolamento disciplina altresì le forme di controllo interno in tema di legittimità dei singoli atti di spesa nonchè di efficienza e di efficacia della gestione complessiva dell'Università e delle singole strutture.

Art. 55
(Bilanci)

1. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo vengono redatti in termini di competenza. Essi vengono predisposti dagli uffici sulla base delle norme del regolamento generale per l'amministrazione e la contabilità, e sono adottati secondo le procedure previste dal presente Statuto.

Art. 56
(Centri di gestione e di spesa)

1. Le strutture di spesa dell'Università sono costituite dai centri di spesa e dai centri di gestione, che operano secondo le norme del regolamento generale per l'amministrazione e la contabilità e dei regolamenti interni.

2. Ferma restando l'unicità del bilancio dell'Ateneo, sono centri di gestione le strutture dotate di autonomia di bilancio, quali l'Amministrazione centrale, i Dipartimenti e le strutture cui sia stata attribuita autonomia finanziaria e di spesa, secondo le procedure previste dal presente Statuto.

3. Sono centri di spesa le articolazioni dell'Amministrazione centrale, le Presidenze delle Facoltà, gli Istituti e le altre strutture cui sia stata attribuita autonomia di spesa, senza autonomia di bilancio, secondo le procedure previste dal presente Statuto.

Art. 57

(Fondi dell'Università)

1. Sono fondi dell'Università:

a) le tasse universitarie e i contributi a carico degli studenti;

b) ogni somma di provenienza statale, regionale, provinciale o comunale;

c) ogni somma proveniente da Enti pubblici o privati e da persone fisiche che intendano contribuire allo sviluppo dell'Università;

d) ogni somma derivante da contratti e convenzioni per attività di formazione, ricerca, consulenza e assistenza stipulati con Enti pubblici e privati;

e) ogni somma proveniente da rendite percepite a qualsiasi titolo.

Art. 58

(Impegni pluriennali)

1. Le risorse disponibili annualmente possono essere utilizzate anche secondo piani pluriennali di impiego.

Art. 59

(Controllo di gestione)

1. Il controllo di gestione si fonda sulla valutazione dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività svolta mediante indicatori atti a rappresentare le risorse impiegate, le modalità della loro utilizzazione e i risultati ottenuti, nonché il grado di realizzazione degli obiettivi assegnati.

2. Per le finalità di cui al primo comma, il Consiglio di Amministrazione istituisce un apposito nucleo di valutazione.

TITOLO VIII

MODIFICHE DI STATUTO E REGOLAMENTI

Art. 60
(Modifiche di Statuto)

1. Lo Statuto può essere modificato nel testo e negli allegati secondo le procedure indicate nei commi seguenti.
2. Le proposte di modifica dello Statuto possono provenire dal Rettore, dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione, da una Facoltà, da un Dipartimento, dal Consiglio degli studenti, dal Consiglio del personale tecnico-amministrativo o da almeno un decimo dei professori e ricercatori dell'Ateneo.
3. Le proposte di modifica dello Statuto pervenute al Rettore entro il 31 dicembre, vengono esaminate al più tardi entro il primo semestre dell'anno successivo.
4. Le modifiche dello Statuto sono approvate, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio della Ricerca, il Consiglio del personale tecnico-amministrativo e gli Organi collegiali delle strutture interessate alla modifica.
5. Le modifiche dello Statuto e degli allegati riguardanti il mero recepimento di norme di legge inderogabili sono adottate con decreto del Rettore, sentito il Senato Accademico.
6. In presenza di rilievi ministeriali il Senato Accademico può confermare il proprio testo con la maggioranza dei tre quinti dei componenti per le modifiche oggetto di rilievi di legittimità o con la maggioranza assoluta dei componenti per quelle oggetto di rilievi di merito.

Art. 61
(Approvazione e modifiche dei Regolamenti)

1. I regolamenti si distinguono in regolamenti d'Ateneo e regolamenti interni delle singole strutture.
2. Il regolamento didattico d'Ateneo è approvato o modificato secondo quanto previsto dall'art. 49.
3. Il regolamento generale per l'amministrazione e la contabilità d'Ateneo è approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato Accademico, le Facoltà e i Dipartimenti. In presenza di rilievi ministeriali, il Consiglio di Amministrazione può confermare il proprio testo con la maggioranza dei tre quinti dei componenti per le modifiche oggetto di rilievi di legittimità o con la maggioranza assoluta dei componenti per quelle oggetto di rilievi di merito.

4. I regolamenti delle strutture e le modifiche degli stessi vengono proposti dagli organi collegiali delle singole strutture e approvati dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione;
5. Gli altri regolamenti di Ateneo vengono approvati dal Senato Accademico o dal Consiglio di Amministrazione, secondo la propria competenza, sentito l'altro organo.
6. I regolamenti vengono emanati con Decreto del Rettore.

TITOLO IX

NORME COMUNI

Art. 62
(Elezioni)

1. La votazione per l'elezione degli organi è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli elettori, salvo quanto diversamente disposto dalla legge o dal presente Statuto; essa avviene a scrutinio segreto.
2. Per l'elezione degli organi collegiali le votazioni avvengono a voto limitato. Ciascun elettore potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da designare.
3. Per l'elezione degli organi individuali, risulta eletto chi abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei votanti. Nella terza votazione, che si svolgerà non prima di 7 e non oltre 10 giorni dopo la seconda e comunque non oltre 15 giorni dalla prima, si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. L'elezione si effettua a scrutinio segreto.
4. Rettore, Presidi di Facoltà, Presidenti di Consiglio di corso di Laurea o di Diploma, Direttori di Dipartimento, i membri del Consiglio del personale tecnico-amministrativo, il Vicepresidente del Comitato dei sostenitori, i membri della Giunta di Dipartimento durano in carica per un triennio e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per una sola volta con l'eccezione del Vicepresidente del Comitato dei sostenitori.
5. Il Vice presidente della Consulta dei Dipartimenti, i membri del Comitato per lo sport universitario, del Consiglio degli studenti, del Consiglio della Ricerca e quelli fra questi ultimi designati a partecipare al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, nonchè i rappresentanti in Senato Accademico dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 11 comma 4, durano in carica per un biennio e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per una sola volta, con l'eccezione dei membri del Comitato per lo sport universitario.
6. Il decano o altro organo previsto da questo Statuto o dai Regolamenti indice l'elezione dei soggetti di cui ai commi precedenti almeno sessanta giorni prima della loro scadenza dalla carica; le elezioni avvengono al più tardi trenta giorni prima della scadenza dalla carica dei soggetti da sostituire.
7. La mancata designazione di rappresentanti di una o più componenti, per mancato raggiungimento del numero minimo di votanti previsto o per mancato raggiungimento del numero previsto di eletti, non pregiudica la validità della composizione degli organi.
8. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, di soggetti ricoprenti funzioni individuali o di uno o più rappresentanti eletti o

designati in organi collegiali, subentra il primo dei non eletti per quanto riguarda la componente studentesca. Per quanto riguarda le altre componenti, si procederà al rinnovo entro 60 giorni. Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo collegiale. I soggetti ricoprenti funzioni individuali o facenti parte di organi collegiali conservano le proprie funzioni fino alla ricostituzione degli organi stessi, ove possibile.

9. La designazione delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali avviene secondo quanto previsto dall'apposito regolamento da approvarsi dal Senato Accademico sentito il Consiglio degli studenti.

Art. 63

(Incompatibilità)

1. Le incompatibilità fra le varie funzioni previste dal presente Statuto e fra queste e l'opzione con il tempo definito sono quelle previste dalla legge.

2. I membri eletti in rappresentanza delle varie componenti non possono fare parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico

Art. 64

(Deliberazioni)

1. Per la validità delle deliberazioni degli organi collegiali è necessario:

a) che tutti gli aventi titolo siano stati convocati per iscritto nei termini previsti dal rispettivo regolamento con indicazione dell'ordine del giorno;

b) che sia presente almeno la maggioranza degli aventi diritto, dedotti gli assenti giustificati.

2. In caso di composizione variabile degli organi collegiali, nell'ordine del giorno devono essere chiaramente indicati gli argomenti di competenza delle varie componenti.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando sia altrimenti disposto dalla normativa vigente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 65

(Decreti e Ordinanze)

1. Con Decreto del Rettore vengono emanati i seguenti atti:

a) lo Statuto;

b) i regolamenti d'Ateneo;

c) i regolamenti interni;

d) la costituzione degli organi di Ateneo e la nomina dei componenti;

e) l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione dei Dipartimenti, Istituti e Centri;

f) i provvedimenti di competenza degli organi collegiali di governo da assumere per motivi di urgenza e da sottoporre a successiva ratifica;
g) gli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto.
2. Le modifiche agli atti di cui al precedente comma vengono emanate con Decreto del Rettore.
3. Il Decreto del Rettore viene emanato a conclusione delle procedure di approvazione e di adozione previste dal presente Statuto, dai regolamenti e dalla legislazione vigente, fatti salvi i casi di urgenza di cui alla lettera f) del precedente primo comma.
4. I Direttori di Dipartimento emanano decreti:
a) su materie previste dai rispettivi regolamenti interni;
b) nei casi di urgenza su materie di competenza dell'organo collegiale, da sottoporsi a successiva ratifica.
5. Il Direttore Amministrativo emana ordinanze in merito alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti di organizzazione delle risorse umane, sulla base degli indirizzi espressi dagli organi accademici competenti.

Art. 66
(Verbalizzazioni)

1. I verbali delle adunanze degli Organi collegiali devono essere letti ed approvati dall'organo e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
2. Le delibere, verbalizzate ed approvate, sono immediatamente esecutive.
3. I verbali sono custoditi dalle segreterie dei rispettivi organi e trasmessi agli organi di livello superiore, per quanto di competenza.
4. I verbali sono pubblici e possono essere consultati nel luogo ove essi sono custoditi, secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Art. 67
(Afferenze e adesioni)

1. Ogni professore e ricercatore deve afferire a un Dipartimento o Istituto e può aderire ad altre strutture di ricerca e di formazione.
2. L'afferenza, richiesta dall'interessato, può essere negata dal Consiglio di Dipartimento o Istituto solo nel caso in cui il settore scientifico-disciplinare non sia previsto fra quelli afferenti al Dipartimento o Istituto; in tal caso spetta al Senato Accademico l'assegnazione dell'afferenza.
3. Il trasferimento ad un Dipartimento o Istituto da parte di soggetti già afferenti ad altro Dipartimento o Istituto dell'Università, ha luogo dall'inizio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata accettata la richiesta.

4. L'adesione alle altre strutture di ricerca e ai Centri interdipartimentali è subordinata all'accettazione da parte degli organi competenti della struttura, fatte salve le norme di garanzia previste dal secondo comma del presente articolo.

Art. 68

(Silenzio assenso)

1. In tutti i casi in cui sia previsto un parere di uno degli organi disciplinati dal presente Statuto, questo è da ritenersi favorevole qualora non venga dato entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 69

(Limiti numerici)

1. Ove siano previsti limiti numerici, l'eventuale arrotondamento si attua all'unità superiore.

Art. 70

(Inizio anno accademico)

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare vincoli di carattere nazionale, l'anno accademico dell'Università ha inizio il primo novembre. Le Facoltà possono deliberare un inizio anticipato dell'attività didattica.

Art. 71

(Decorrenza e durata dei mandati)

1. Tutti i mandati elettivi hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico.
2. In caso di intervenuta vacanza in corso d'anno, il nuovo mandato degli organi individuali, collegiali o di singoli rappresentanti ha decorrenza immediata. Il periodo intercorrente tra la nomina e la fine dell'anno accademico non si computa ai fini della prevista durata del mandato degli organi individuali.

Art. 72

(Funzioni disciplinari)

1. La funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai corsi di Diploma universitario, di Laurea e di specializzazione e agli altri corsi attivati nell'Università viene esercitata da una commissione costituita secondo quanto previsto dal Regolamento didattico d'Ateneo, presieduta dal Rettore e di cui fa parte anche il Presidente del Consiglio degli studenti.
2. La funzione disciplinare nei confronti dei professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo viene esercitata in conformità alle vigenti disposizioni legislative.

Art. 73

(Termini)

1. I termini per la presentazione di richieste, istanze, ricorsi, salvo quanto previsto dalla normativa vigente o da norme e disposizioni specificamente adottate, sono sospesi nel periodo dal 1 al 31 agosto compresi e dal 20 dicembre al 7 gennaio dell'anno solare successivo compresi. Analoga sospensione si applica anche nel caso in cui sia previsto il parere di cui al precedente art. 68, salvi i casi di urgenza.

TITOLO X

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 74
(Organizzazione dipartimentale)

1. Entro sei anni dall'entrata in vigore del presente Statuto, qualora non si sia proceduto alla dipartimentalizzazione, il Senato Accademico, sentite le Facoltà, i Dipartimenti, gli Istituti e il Consiglio di Amministrazione per quanto riguarda l'assegnazione delle risorse, definisce l'organizzazione dipartimentale dell'Ateneo, che comporta la soppressione degli Istituti di cui all'allegato D.
2. L'organizzazione dipartimentale deve tenere conto:
a) delle strutture esistenti;
b) delle aree scientifico-disciplinari già presenti;
c) delle aree scientifico-disciplinari da sviluppare;
d) dell'assistenza.
3. Alla Consulta dei Dipartimenti partecipano, fino alla soppressione degli Istituti, i Direttori dell' Istituto di Ingegneria, dell'Istituto di Architettura, di un Istituto dell'area biologica, di un Istituto dell'area medica, dell'Istituto di Economia e finanza, e un Direttore di Istituto in rappresentanza degli altri Istituti.

Art. 75
(Assistenti e tecnici laureati)

1. Le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti concernenti i ricercatori di ruolo si applicano anche agli assistenti del ruolo ad esaurimento; si applicano altresì ai tecnici laureati di cui all'art. 16 della legge 19 novembre 1990 n. 341, limitatamente alle materie previste nella legge medesima

Art. 76
(Regolamenti)

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto, le attività dell'Università sono disciplinate dai regolamenti vigenti, purché essi non contrastino con lo Statuto medesimo. L'adeguamento al nuovo Statuto dovrà avvenire entro un anno dall'entrata in vigore.
2. Il precedente statuto rimane in vigore, per quanto compatibile, fino all'emanazione dei regolamenti sostitutivi.

Art. 77

(Consiglio degli studenti)

1. Il regolamento per l'elezione del Consiglio degli studenti viene predisposto e approvato dal Senato Accademico.

2. Funzioni, competenze e attribuzioni previste dalla legge per il Senato degli studenti sono assegnate al Consiglio degli studenti previsto dal presente Statuto.

Art. 78

(Afferenza alle aree e sub-aree)

1. Le afferenze di professori e ricercatori alle Aree e sub-aree dell'Allegato A avvengono entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto; il Senato Accademico approva dette afferenze nella sua prima seduta successiva alla scadenza del termine di cui sopra.

Art. 79

(Misure per i membri degli Istituti)

1. Fino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 74, l'elettorato attivo per l'elezione del Rettore è esteso a 5 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo che presta servizio presso gli Istituti e Centri, eletti da tutto il personale tecnico-amministrativo assegnato a detti Istituti e Centri.

2. Fino alla attuazione di quanto previsto dall'articolo 74 la carica di Direttore d'Istituto non è incompatibile con quella di Preside o di Presidente di Consiglio di corso di Laurea o di Diploma o di Direttore di Scuola di specializzazione.

Art. 80

(Entrata in vigore)

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi.

2. Gli organi elettivi in carica alla data dell'entrata in vigore del presente statuto cessano dalla carica alla scadenza naturale del loro mandato, così come previsto dalla previgente normativa.

3. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione, sarà data attuazione alle norme che prevedono l'istituzione del Senato Accademico, della Consulta dei Dipartimenti, del Consiglio della Ricerca, del Consiglio degli studenti, del Consiglio del Personale tecnico-amministrativo;

4. Le elezioni per le rappresentanze degli studenti verranno espletate in periodo di attività didattica.

5. I mandati in corso al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto rientrano nel computo ai fini della non eleggibilità.

ALLEGATO A
ELENCO DELLE AREE DISCIPLINARI
(ARTICOLO 12)

AREA 1
- Subarea di: Scienze matematiche e informatiche;
- Subarea di: Scienze fisiche;
- Subarea di: Scienze della terra.

AREA 2
- Subarea di: Scienze chimiche;
- Subarea di: Scienze chimico- tecnologico- farmaceutiche.

AREA 3
- Subarea di: Scienze biologiche naturali e agrarie;
- Subarea di: Scienze biomediche;
- Subarea di: Scienze biologiche farmaceutiche.

AREA 4
- Subarea di: Scienze mediche;
- Subarea di: Scienze chirurgiche.

AREA 5
- Subarea di: Scienze dell'Ingegneria industriale ed elettronica;
- Subarea di: Scienze dell'Ingegneria civile;
- Subarea di: Scienze architettoniche ed urbanistiche.

AREA 6
- Subarea di: Scienze dell'antichità, filologiche - letterarie, storico- artistiche;
- Subarea di: Scenze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche.

AREA 7
- Subarea di: Scienze giuridiche;
- Subarea di: Scienze economiche e statistiche, giuridico- storiche, giuridico- filosofiche e giuridico- sociologiche.

ALLEGATO B
ELENCO DEI DIPARTIMENTI
(ARTICOLO 30)

- Architettura;
- Biochimica e Biologia molecolare;
- Biologia;
- Chimica;
- Discipline medico- chirurgiche della comunicazione e del comportamento;
- Fisica;
- Ingegneria;
- Matematica;
- Medicina clinica e sperimentale;
- Medicina sperimentale e diagnostica;
- Morfologia ed Embriologia;
- Scienze Biomediche e terapie avanzate;
- Scienze farmaceutiche;
- Scienze geologiche e paleontologiche;
- Scienze giuridiche;
- Scienze umane.

ALLEGATO C
ELENCO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE
(ARTICOLO 50)

- **Facoltà di Giurisprudenza**
- Corso di laurea in Giurisprudenza
- Corso di diploma per Operatore della Pubblica Amministrazione
- Scuola di specializzazione in Diritto ed economia della Banca
- Istituto di applicazione forense
-
- **Facoltà di Medicina e Chirurgia**
- Corso di laurea in Medicina e Chirurgia
- Corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria
- Corso di diploma per Infermiere
- Corso di diploma per Logopedista
- Corso di diploma per Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
- Corso di diploma per Dietista
- Corso di diploma per Fisioterapista
- Corso di diploma per Igienista dentale;
- Corso di diploma per Ortottista - Assistente in oftalmologia;
- Corso di diploma per Ostetrica/o;
- Corso di diploma per Podologo;
- Corso di diploma per Tecnico audioprotesista;
- Corso di diploma per Tecnico audiometrista;
- Corso di diploma per Tecnico di neurofisiopatologia;
- Corso di diploma per Tecnico ortopedico;
- Corso di diploma perTecnico sanitario di radiologia medica

- Scuole di specializzazione in:

Anatomia patologica
Anestesia e rianimazione
Audiologia
Cardiologia
Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso
Chirurgia generale
Chirurgia maxillo- facciale
Chirurgia pediatrica
Chirurgia toracica
Chirurgia vascolare
Dermatologia e venereologia

Ematologia
Endocrinologia e malattie del ricambio
Foniatria
Gastroenterologia ed endoscopia digestiva
Genetica medica
Ginecologia ed ostetricia
Igiene e medicina preventiva
Malattie dell'apparato respiratorio
Malattie infettive
Medicina dello sport
Medicina legale e delle assicurazioni
Nefrologia
Neurochirurgia
Neurologia
Oftalmologia
Oncologia
Ortognatodonzia
Ortopedia e traumatologia
Otorinolaringoiatria
Patologia clinica
Pediatria
Psichiatria
Radiologia
Reumatologia

- **Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali**
- Corso di laurea in Chimica
- Corso di laurea in Fisica
- Corso di laurea in Matematica
- Corso di laurea in Scienze biologiche
- Corso di laurea in Scienze geologiche
- Corso di laurea in Scienze naturali
- Corso di diploma in Informatica
- Corso di diploma in Matematica
- Corso di diploma in Metodologie fisiche

- Scuole di specializzazione in:

Scienza e tecnica dei fenomeni di corrosione
Tecnologia per la produzione dello zucchero e dell'alcool

- **Facoltà di Farmacia**
- Corso di laurea in Chimica e tecnologie farmaceutiche
- Corso di laurea in Farmacia
- Corso di diploma per Tecnici di laboratorio di prodotti fitoiatrici
- Scuola di specializzazione in Scienze e tecnologie cosmetiche

- **Facoltà di Ingegneria**
- Corso di laurea in Ingegneria civile
- Corso di laurea in Ingegneria dei materiali
- Corso di laurea in Ingegneria elettronica
- Corso di diploma in Ingegneria chimica

- **Facoltà di Architettura**
- Corso di laurea in Architettura

- **Facoltà di Lettere e Filosofia**
- Corso di laurea in Filosofia
- Corso di laurea in Lettere
- Corso di laurea in Scienze dell'educazione
- Corso di diploma per Traduttori per l'editoria e i servizi editoriali

Facoltà di Economia

- Corso di laurea in Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali.

ALLEGATO D
ELENCO DEGLI ISTITUTI
(ARTICOLO 74)

- **Facoltà di Giurisprudenza**
- Economia e Finanza

- **Facoltà di Medicina e chirurgia**
- Chirurgia generale

- **Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali**
- Mineralogia
- Nutrizione umana

96A8023

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 15 novembre 1996.

Approvazione del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Università.

IL RETTORE

Ritenuto di dover procedere all'emanazione del Regolamento per mettere l'Ateneo nelle condizioni di poterne usufruire a partire dal prossimo 1° gennaio 1997;

Considerato ogni altra opportuna elementare valutazione;

Decreta:

È approvato il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Università degli Studi di Ferrara, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il Regolamento entrerà in vigore il giorno 1° gennaio 1997.

Ferrara, 15 novembre 1996

Il rettore: CONCONI

ALLEGATO

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Art. 1.

Principi generali

1. Nel rispetto dei principi della contabilità dello Stato e degli Enti pubblici ed in attuazione dello Statuto, il presente regolamento disciplina l'ordinamento contabile e la gestione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'attività dell'Università degli Studi di Ferrara.

TITOLO I

GESTIONE FINANZIARIA

Capo I

BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 2.

Principi generali

1. L'attività finanziaria dell'Università si svolge in base al bilancio annuale di previsione dell'Ateneo.
2. La gestione finanziaria è svolta dall'Amministrazione centrale, dai Dipartimenti e dalle altre strutture dotate di autonomia finanziaria ed è diretta ad assicurare, nel rispetto della legalità, la rapidità e l'efficienza nell'azione amministrativa.
3. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
4. I bilanci, formulati in termini finanziari, devono conformarsi ai principi generali dell'unicità, universalità, pubblicità, integrità, annualità, veridicità e dell'equilibrio finanziario. É vietata qualsiasi gestione di fondi al di fuori del bilancio.

Articolo 3

Criteri generali di formazione dei bilanci

1. Il bilancio di Ateneo si esprime in termini di competenza e di cassa. Si compone dello stato di previsione dell'entrata, dello stato di previsione della spesa e del quadro generale riassuntivo.
2. Il bilancio è suddiviso, sia per le entrate che per le spese, in titoli. Nell'ambito di ciascun titolo le entrate e le spese si ripartiscono in categorie, secondo la loro natura economica, ed in capitoli, secondo il rispettivo oggetto. Il capitolo comprende, per le entrate, un solo oggetto, per le spese, può comprendere anche più oggetti strettamente collegati per funzioni omogenee o per progetti.
3. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa, il bilancio di competenza indica l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

4. Il bilancio di cassa indica l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese che si prevede di pagare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra riscossioni e pagamenti in conto competenza ed in conto residui.
5. Tra le entrate e le spese di cui al comma 3 è iscritto l'eventuale avanzo, ovvero disavanzo di consuntivo al termine dell'esercizio precedente. Tra le entrate e le spese di cui al comma 4 è altresì iscritto il saldo di cassa positivo, ovvero negativo, presunto all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
6. Il Direttore amministrativo, coadiuvato dal Direttore di Ragioneria, predispone il bilancio di previsione dell'Università, sulla base delle direttive politiche di gestione impartite dal Rettore e dal Senato Accademico, corredato da apposita relazione illustrativa e da quella del Collegio dei Revisori, e lo presenta al Consiglio di Amministrazione.
7. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, approva il bilancio di previsione e la relazione illustrativa entro il 30 novembre.
8. La relazione illustrativa contiene gli elementi di corrispondenza del bilancio di previsione con il programma di sviluppo e con i progetti. Contiene inoltre l'indicazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i Centri di gestione e di spesa di cui ai Titoli II e III secondo le indicazioni del Senato Accademico previste dall'art. 11 co. 1 lett. e) dello Statuto.
9. Copia del bilancio di previsione dell'Università e dei bilanci di previsione dei Centri di gestione viene inviata per conoscenza, a cura del Rettore, al Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica.

Articolo 4
Struttura del Bilancio

1. Le entrate sono ordinate secondo la seguente classificazione:
   Titolo I
   Categoria 1: entrate provenienti da tasse e contributi scolastici
   Categoria 2: trasferimenti correnti dal bilancio dello Stato, da Regioni, Comuni e Province, dall'Unione Europea, da Aziende sanitarie, da altre Università, da Dipartimenti, dal CNR, da altri Enti del settore pubblico, da Famiglie, da Imprese, da Estero
   Categoria 3: entrate per prestazioni di servizi e vendita di beni
   Categoria 4: redditi provenienti da beni patrimoniali, interessi attivi ed altri redditi
   Categoria 5: riscossioni I.V.A. ed altre entrate per poste correttive e compensative delle spese
   Categoria 6: altre entrate correnti.
   Titolo II
   Categoria 1: alienazione di beni e diritti patrimoniali
   Categoria 2: trasferimenti in conto capitale dal bilancio dello Stato, da Regioni, Comuni e Province, dall'Unione Europea, da Aziende sanitarie, da altre Università, da Dipartimenti, dal CNR, da altri Enti del settore pubblico, da Famiglie, da Imprese, da Estero

Titolo III
Riscossioni di crediti dal settore statale, da Enti del settore pubblico, da Estero; ritenute erariali, previdenziali, assistenziali; altre partite finanziarie con Enti del settore statale e pubblico e altre entrate finanziarie
Titolo IV
Accensione di prestiti con la CC.DD.PP. e con altri.

2. Le spese sono ordinate secondo la seguente classificazione:
Titolo I
Categoria 1: assegni fissi e competenze accessorie al personale docente
Categoria 2: assegni fissi e competenze accessorie al personale ricercatore
Categoria 3: assegni fissi e competenze accessorie al personale non docente
Categoria 4 oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Università per personale di ruolo e non di ruolo
Categoria 5 : spese per il funzionamento degli organi universitari, spese per professori, tecnici e lettori a contratto, spese per personale non docente a tempo determinato ed altre spese per attività istituzionali, imposte e tasse, fitto locali, spese per vigilanza ed altre spese per acquisto di beni e servizi
Categoria 6: trasferimenti correnti al bilancio dello Stato, a Regioni, Comuni e Province, ad Aziende sanitarie, ad altre Università, a Dipartimenti e strutture assimilate, ad Organismi dotati di autonomia di bilancio, al CNR, ad altri Enti del settore pubblico, a Famiglie, ad Imprese, ad Estero
Categoria 7: interessi a Stato, a CC.DD.PP. ed altri oneri finanziari
Categoria 8: versamenti I.V.A. ed altre spese per poste correttive e compensative delle spese
Categoria 9: altre spese correnti
Titolo II
Categoria 1: acquisto, manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili, acquisto di beni mobili, spese per la ricerca scientifica
Categoria 2: trasferimenti in conto capitale al bilancio dello Stato, a Regioni, Comuni e Province, ad Aziende sanitarie, ad altre Università, a Dipartimenti, al CNR, ad altri Enti del settore pubblico, a Famiglie, ad Imprese, ad Estero
Titolo III
Partecipazione a Consorzi Interuniversitari e ad altri Enti del settore pubblico ed altre partecipazioni. Concessione di mutui ed anticipazioni ad Enti del settore pubblico ed altre concessioni di mutui ed anticipazioni. Ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali. Altre partite finanziarie con Enti del settore statale e pubblico ed altre partite finanziarie
Titolo IV
Rimborsi di prestiti alla CC.DD.PP. ed altri rimborsi di prestiti.

3. Per consentire l'analisi della spesa finale ed il consolidamento dei conti del settore pubblico allargato, il bilancio di previsione viene classificato secondo i principi ed i criteri previsti dal decreto interministeriale di cui all'art. 7 co. 6 della legge 168/89, e comunque secondo la classificazione economica di primo e secondo grado stabilita dalla normativa della contabilità dello Stato, in quanto compatibile.

Articolo 5
Equilibrio del bilancio di previsione

1. Nel bilancio di previsione il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno, aumentato dell'eventuale disavanzo presunto di consuntivo, deve essere uguale al totale delle entrate di cui si prevede l'accertamento, comprese quelle derivanti dai nuovi mutui autorizzati, aumentato dell'eventuale avanzo presunto di consuntivo.
2. Il totale delle spese di cui si autorizza il pagamento non può superare il totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, tenendo conto del presunto saldo iniziale di cassa.

Articolo 6
Quadro generale riassuntivo

1. Il quadro generale riassuntivo si compone di un riassunto delle entrate e delle spese per titoli secondo la classificazione di cui all'art. 4, nonché di un riassunto delle entrate e delle spese secondo la classificazione di provenienza per le entrate ed economica per le spese. In esso viene data dimostrazione degli elementi di equilibrio previsti dall'art. 5.

Articolo 7
Fondi di riserva

1. Nel bilancio di previsione è iscritto, sia per la competenza che per la cassa, al Titolo I della spesa, un fondo di riserva.
2. Tale fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità sia dimostrata insufficiente, per spese impreviste, nonché per la riassegnazione dei residui perenti.
3. Nel bilancio di previsione, per la parte di sola cassa, è iscritto un fondo di riserva il cui ammontare non può superare il 5% del totale delle spese previste in bilancio, per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell'esercizio e per consentire l'adeguamento degli stanziamenti per il pagamento di residui passivi non riportati o inadeguatamente riportati in bilancio e per i quali non sia stato disposto il relativo stanziamento di cassa o lo stesso risulti insufficiente.
4. Su tali fondi non sono consentiti né impegni né pagamenti diretti.

Articolo 8
Variazioni di bilancio

1. Le variazioni di bilancio sono deliberate nei modi e con le procedure previste per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Sono vietati storni nella gestione dei residui, nonché tra la gestione dei residui e la competenza.
3. Le variazioni devono comunque rispettare l'equilibrio di bilancio.

Articolo 9
Mutui ed anticipazioni di cassa

1. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio di previsione o di variazione dello stesso, autorizza il ricorso al mercato finanziario per contrarre mutui o prestiti da utilizzare esclusivamente per spese di investimento.
2. Il provvedimento deve indicare l'investimento per il quale si intende ricorrere allo speciale finanziamento, l'entità massima del tasso di interesse, la durata minima dell'ammortamento, le garanzie da offrire, nonché l'incidenza delle operazioni sull'esercizio in corso e su quelli futuri.
3. In ciascun esercizio non puo essere autorizzata la contrazione di mutui o prestiti in misura tale che le annualità di ammortamento sommate a quelle dei mutui e/o prestiti precedentemente contratti, detratti i contributi erogati da altri enti a servizio dei mutui, superino il limite stabilito dalle disposizioni di legge.
4. I contratti di mutuo e le operazioni di prestito sono assunte dall'Università con decreto del Rettore, nel rispetto delle condizioni previste dal provvedimento di autorizzazione.
5. L'autorizzazione cessa con la scadenza dell'esercizio finanziario nel quale è stata concessa.
6. Il Consiglio di Amministrazione autorizza, in sede di approvazione del bilancio di previsione o di variazione dello stesso e limitatamente all'esercizio finanziario di riferimento, il ricorso ad anticipazioni di cassa da parte dell'Istituto cassiere nel caso di previste temporanee deficienze di cassa. Le condizioni ed i termini di dette anticipazioni sono regolati dalla convenzione per il servizio di cassa.

Articolo 10
Esercizio provvisorio

1. Qualora il Consiglio di Amministrazione non sia in grado di approvare il bilancio di previsione entro il 30 novembre, autorizza con propria deliberazione l'esercizio provvisorio del bilancio per un periodo non superiore a quattro mesi.
2. Il provvedimento così adottato consente l'operatività della gestione finanziaria sulla base del bilancio di previsione presentato al Consiglio di Amministrazione dal Rettore.
3. Il medesimo provvedimento può peraltro stabilire limitazioni all'effettuazione di spese non obbligatorie, sia in ordine all'entità degli stanziamenti utilizzabili sia in ordine ai singoli capitoli di spesa il cui utilizzo può essere in tutto od in parte vietato fino all'approvazione del bilancio di previsione.
4. Nel caso in cui il bilancio di previsione non sia stato ancora presentato al Consiglio di Amministrazione ovvero sia stato da questo respinto, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio di previsione approvato, comprese le eventuali variazioni.
5. Nel caso di cui al precedente comma, la gestione finanziaria viene autorizzata per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria o non suscettibile di impegni o pagamenti frazionati in dodicesimi. Tali limitazioni si intendono riferite sia alle autorizzazioni degli impegni che a quelle dei pagamenti.

Capo II
Entrate

Articolo 11
Accertamento delle entrate

1. L'entrata e accertata allorché, sulla base di idonea documentazione, sia acquisita l'identità del debitore, la certezza del credito o dell'assegnazione finanziaria, nonché sia appurato il titolo, la ragione e l'entità del credito.
2. L'accertamento dell'entrata dà luogo ad annotazioni nelle apposite scritture con imputazione ai rispettivi capitoli di bilancio. I documenti che comportano accertamento di entrate sono comunicati al Servizio di Ragioneria per le annotazioni nelle apposite scritture.
3. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono residui attivi che sono compresi tra le attività del conto patrimoniale.

Articolo 12
Riscossione delle entrate

1. Le entrate si intendono riscosse allorché il debitore effettua il pagamento della relativa somma all'Ateneo, tramite l'Istituto cassiere o altro agente a cio autorizzato.
2. Per le entrate riscosse dall'Istituto Tesoriere mediante reversale d'incasso, il versamento e effettuato contestualmente alla riscossione e ne e data comunicazione alla Servizio di Ragioneria nelle forme e con le scadenze previste dalla convenzione di cui all'articolo 23.
3. Allorquando l'Università si avvalga del servizio di conti correnti postali, le somme introitate dovranno affluire periodicamente all'Istituto di credito cassiere. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, tutte le giacenze del conto corrente postale devono essere trasferite all'Istituto Tesoriere.
4. Le somme eventualmente pervenute direttamente all'Università sono annotate in apposito registro e versate all'Istituto cassiere entro e non oltre il trentesimo giorno dal loro arrivo, previa emissione di reversale d'incasso.
5. Sono agenti formalmente autorizzati alle riscossioni: l'Economo dell'Università ed i Direttori dei Centri di gestione e di spesa come individuati nell'articolo 56 dello Statuto. Tali agenti devono provvedere, previa annotazione cronologica in apposito registro o bollettario, al versamento delle somme riscosse all'Istituto tesoriere entro dieci giorni dalla data dell'avvenuto incasso.
6. Per tutte le riscossioni, i predetti agenti dovranno rilasciare ai terzi regolare quietanza liberatoria, specificandone la causale.
7. E vietato disporre pagamenti con disponibilità esistenti sul conto corrente postale o utilizzando somme dagli agenti direttamente riscosse.
8. I Centri autonomi di gestione possono ricevere i fondi anche per il tramite dell'Amministrazione Centrale la quale in tal caso provvede al loro trasferimento sui rispettivi capitoli di bilancio.

Articolo 13
Reversali di incasso

1. Le reversali di incasso, numerate in numero progressivo per ciascun anno finanziario, sono firmate dal Direttore amministrativo e dal Direttore di Ragioneria o dalle persone dagli stessi delegate o che legittimamente li sostituiscono.
2. Le reversali contengono le seguenti indicazioni:
   - esercizio finanziario;
   - capitolo di bilancio;
   - codice meccanografico del capitolo;
   - nome e cognome, denominazione o ragione sociale del debitore;
   - causale della riscossione;
   - importo in cifre e in lettere;
   - data di emissione.
3. Le reversali che si riferiscono ad entrate dell'esercizio in corso sono tenute distinte da quelle relative agli esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione "residui".
4. Le reversali sono cronologicamente registrate nell'apposito giornale di cassa e nei partitari di entrata prima dell'invio all'Istituto cassiere.
5. Le reversali non riscosse entro la chiusura dell'esercizio vengono restituite dall'Istituto tesoriere all'Università per l'annullamento e la riemissione in conto residui.

Articolo 14
Vigilanza sulla riscossione delle entrate

1. Il Direttore amministrativo e i Direttori dei centri di gestione vigilano, nel limite delle loro attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, affinché l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate avvenga prontamente ed integralmente.
2. A tal fine i responsabili dei competenti uffici segnalano tempestivamente al Direttore amministrativo ed ai Direttori dei Centri di gestione l'insorgere delle eventuali inadempienze relative.

Capo III
Spese

Articolo 15
Fasi della spesa ed assunzione di impegni

1. La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.
2. Per impegno di spesa si intende la fase del procedimento formativo della spesa in cui l'Ente assume l'obbligo, giuridicamente vincolante per effetto di legge, di contratto, di sentenza passata in giudicato o di altro atto adottato dal competente organo amministrativo, di corrispondere ad un determinato

creditore una certa somma, con contestuale accantonamento dell'onere a carico dello stanziamento del competente capitolo iscritto nel bilancio di previsione. Gli impegni non possono in alcun caso superare l'ammontare degli stanziamenti dei singoli capitoli di bilancio.

3. Gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso. Fanno eccezione quelli relativi a:
   - spese in conto capitale ripartite in più esercizi, per le quali l'impegno può estendersi a più anni; i pagamenti devono essere comunque contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio;
   - spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo;
   - spese per affitto ed altre continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi qualora l'Università ne riconosca la necessità o la convenienza e, comunque, per un periodo non superiore a nove anni.
4. Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.
5. La differenza che risulti tra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di spesa e la somma impegnata costituisce economia di spesa.
6. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le somme stanziate e non impegnate alla chiusura dell'esercizio sui capitoli per spese di investimento o per spese con vincolo di destinazione possono essere riportate nel conto della competenza dell'esercizio successivo in aggiunta ai relativi stanziamenti; delle deliberazioni e delle somme così riportate dovrà essere compilato elenco da allegare al consuntivo.
7. Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono residui passivi, i quali sono compresi tra le passività del conto patrimoniale.

Articolo 16
Registrazione degli impegni di spesa

1. Tutti gli atti comportanti oneri a carico del bilancio devono essere inoltrati, unitamente ai provvedimenti che autorizzano la spesa, al Servizio di Ragioneria o ai Centri contabili che provvedono alla registrazione dell'impegno della spesa, previa verifica della regolarità formale della relativa documentazione e dell'esatta imputazione al capitolo di pertinenza nel limite della disponibilità del bilancio di previsione.
2. Gli atti non ammessi alla registrazione d'impegno sono restituiti con le osservazioni della Sezione di Ragioneria a quella di provenienza.

Articolo 17
Liquidazione della spesa

1. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del soggetto creditore, e disposta dal Direttore amministrativo o dal Direttore del centro di gestione o di spesa secondo le rispettive competenze, previo accertamento dell'esistenza dell'impegno e verifica della regolarità della fornitura di beni, opere o servizi,

nonché sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore. Nel caso in cui l'ammontare della spesa liquidata superi quella dell'impegno, occorrera procedere alla rettifica di quest'ultimo, previamente autorizzata, a cura dell'Ufficio a ciò abilitato e alla conseguente trascrizione nelle scritture contabili.

Articolo 18
Ordinazione della spesa

1. Il pagamento delle spese e ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo tratti sull'Istituto di Credito incaricato del servizio di cassa.
2. I mandati sono firmati dal Direttore amministrativo e dal Direttore di ragioneria, e nel caso dei Centri di gestione, dal Direttore e dal segretario amministrativo o dalle persone dagli stessi delegate o che legittimamente li sostituiscono.
3. I mandati contengono le seguenti indicazioni:
   - esercizio finanziario;
   - capitolo di bilancio;
   - codice meccanografico del capitolo;
   - nome e cognome, denominazione o ragione sociale del creditore;
   - causale del pagamento;
   - importo in cifre e in lettere;
   - modalità di estinzione del titolo;
   - data di emissione.
4. Possono essere emessi mandati collettivi per i pagamenti da farsi per lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori.
5. I mandati che si riferiscono a spese dell'esercizio in corso devono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione "residui".

Articolo 19
Documentazione dei mandati di pagamento

1. Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, dalle fatture e dai documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture o servizi, dai verbali di collaudo ove richiesti, dai buoni di carico quando si tratta di beni inventariabili ovvero da bolletta di consegna per beni da assumere in carico nei registri di magazzino, dalla copia degli atti di impegno o dell'annotazione degli estremi di essi, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento che giustifichi la spesa.
2. Al mandato estinto è allegata la documentazione della spesa.

Articolo 20
Modalità particolari di estinzione dei mandati di pagamento

1. L'Università può disporre, su richiesta scritta del creditore, valida fino a revoca, e con espressa annotazione sui titoli, che i mandati siano estinti mediante:
   - riscossione diretta del beneficiario presso l'Istituto cassiere;
   - accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore nonché mediante vaglia postale o telegrafico con spese a carico del richiedente; in quest'ultimo caso deve essere allegata al titolo la ricevuta del versamento rilasciata dall'Ufficio postale;
   - commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto cassiere all'indirizzo del medesimo, con spese a suo carico;
   - accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore.
2. L'Istituto di credito cassiere deve provvedere all'annotazione sui mandati dell'avvenuto accreditamento e dell'avvenuta commutazione. Tali annotazioni, recanti gli estremi relativi alle predette operazioni ed il timbro del cassiere, sostituiscono la quietanza del creditore.

Articolo 21
Pagamenti per mezzo di carte di credito

1. Ai sensi della legislazione vigente, e ammessa l'utilizzazione della carta di credito da parte di dirigenti e funzionari, indicati dal Rettore o dal Direttore amministrativo o dai Direttori dei centri di gestione, per effettuare spese, anche all'estero, rientranti nella rispettiva competenza, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure.
2. L'Istituto incaricato del servizio di tesoreria provvede ad imputare al conto del rispettivo centro di gestione le somme addebitate, dandone comunicazione al servizio di Ragioneria ed ai servizi contabili dei Centri di gestione per l'emissione dei relativi mandati di pagamento. Sulla base delle comunicazioni effettuate dall'Istituto tesoriere, nonché dei periodici estratti conto e della documentazione trasmessa dagli assegnatari delle carte di credito, è disposta la regolarizzazione contabile delle spese con l'emissione dei mandati sugli specifici capitoli di bilancio.
3. Apposito regolamento disciplina l'utilizzo della carta di credito per il pagamento delle spese di trasporto, vitto ed alloggio sostenute dal personale inviato in missione, in Italia o all'estero.
4. Ogni irregolarità o abuso e tempestivamente segnalata all'organo che ha consentito l'assegnazione della carta di credito ed al Collegio dei Revisori.

Articolo 22
Mandati non pagati alla fine dell'esercizio

1. I mandati non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dall'Istituto cassiere all'Università per il loro annullamento e per la loro riemissione in conto residui.

2. I mandati collettivi estinti solo parzialmente alla chiusura dell'esercizio sono restituiti dall'Istituto cassiere all'Università per la riduzione dell'importo pagato e per la riemissione di un nuovo mandato in conto residui per le quote non pagate.

Capo IV
Servizio di cassa

Articolo 23
Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di Tesoreria è affidato, in base ad apposita convenzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ad un unico Istituto di Credito, nel rispetto delle norme vigenti che disciplinano la funzione creditizia e la sorveglianza sulle aziende di credito. Tale istituto custodisce ed amministra altresì i titoli pubblici e privati di proprietà dell'Università.
2. La convenzione suddetta deve prevedere le modalità per l'autonomo espletamento del servizio di tesoreria per i Centri autonomi di gestione.
3. L'Università, per particolari servizi, può avvalersi di conti correnti postali di cui unico traente è l'Istituto tesoriere, previa emissione di apposita reversale.

Articolo 24
Gestione del fondo economale

1. L'Economo dell'Università puo essere dotato, all'inizio di ciascun anno finanziario, di un fondo il cui importo, e determinato dal Consiglio di Amministrazione e comunque non superiore a lire 30.000.000, e reintegrabile nel corso dell'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese, da imputare ai rispettivi stanziamenti di bilancio.
2. Con tale fondo l'Economo può provvedere, al pagamento delle minute spese d'ufficio, delle spese per piccole riparazione e manutenzione di mobili e locali, delle spese postali, di locomozione e per l'acquisto di giornali, alle anticipazioni al personale dipendente per spese di missione, nonché di pubblicazioni periodiche e simili, ciascuno di importo non superiore a lire 5.000.000, previa autorizzazione del Direttore amministrativo. Per i pagamenti che singolarmente non eccedono le 50.000 lire, quando non sia possibile presentare una documentazione giustificativa, è eccezionalmente consentita la dichiarazione, sull'oggetto e destinazione della spesa, resa da colui che ha effettuato il pagamento, unitamente a scontrini fiscali o altro.
3. Alla fine dell'esercizio l'Economo restituisce, mediante versamento all'Istituto cassiere, il fondo di cui al primo comma.
4. I pagamenti sono annotati dall'Economo su apposito registro numerato e vidimato. Ai fini di cui ai precedenti commi le funzioni di economo nei Centri di gestione autonoma spettano al Segretario. Il fondo dei Centri di gestione non puo eccedere lire 15.000.000, reintegrabile nel corso dell'esercizio previa rendicontazione delle somme già spese.

Capo V
Scritture contabili

Articolo 25
Scritture finanziarie e patrimoniali

1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza che per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.
2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione del valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
3. Per la tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali l'Università potrà avvalersi, in relazione alle effettive esigenze, di sistemi di elaborazione automatica dei dati ai fini della semplificazione delle procedure e della migliore produttività dei servizi.

Articolo 26
Sistema di scritture

1. L'Università tiene le seguenti scritture:
   - un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere:
   - un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare;
   - un partitario dei residui, contenente per capitolo e per esercizio di provenienza la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;
   - un giornale cronologico sia per le reversali che per i mandati emessi, evidenziando separatamente riscossioni e pagamenti in conto competenza da riscossioni e pagamenti in conto residui;
   - i registri degli inventari.
2. I registri di cui agli ultimi due punti devono essere in precedenza numerati e contrassegnati dal timbro dell'Ente. La prima pagina deve contenere l'indicazione del numero complessivo di fogli di cui sono composti ed essere firmata dal Direttore amministrativo o dal Direttore del Centro di gestione o da un loro delegato prima di essere posti in uso.

Capo VI
Conto Consuntivo

Articolo 27
Ricognizione dei residui

1. L'accertamento ed il riaccertamento delle somme conservate tra i residui attivi e disposto annualmente in sede di adozione del conto consuntivo.
2. A tal fine il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione motivata predisposta dalla Sezione di ragioneria, provvede entro il 30 aprile di ogni anno, a classificare i crediti in:
   a) crediti la cui riscossione può essere considerata certa;
   b) crediti per la riscossione dei quali sono in corso procedure amministrative o giudiziali;
   c) crediti riconosciuti inesigibili.
3. I crediti indicati alle lettere a) e b) continuano ad essere riportati nelle scritture contabili, mentre quelli indicati alla lettera c) sono eliminati dalle stesse, previo annullamento della documentazione contabile con la deliberazione di cui al precedente comma 2.
4. I residui passivi inerenti alle spese correnti ed alle spese per il rimborso di prestiti possono essere conservati nel conto dei residui per non piu di un esercizio successivo a quello cui l'impegno si riferisce.
5. I residui passivi inerenti alle spese in conto capitale possono essere conservati nel conto dei residui per non piu di due esercizi successivi a quello cui l'impegno si riferisce.
6. I residui passivi di cui ai precedenti commi 4 e 5, decorsi i termini previsti dalle vigenti norme di contabilità generale dello Stato, si considerano perenti. Al loro pagamento, qualora richiesto dai creditori e sempre che non sia intervenuta la prescrizione, si provvede mediante integrazione dei relativi capitoli in competenza con l'utilizzo del fondo di riserva.
7. L'accertamento ed il riaccertamento delle somme da conservare tra i residui passivi sono disposti annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo.
8. I residui sono tenuti distinti per esercizio di provenienza ed il conto degli stessi e tenuto distinto da quello della competenza in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata alla competenza e viceversa.

Articolo 28
Conto consuntivo

1. I risultati della gestione sono dimostrati nel conto consuntivo dell'Università.
2. Il conto consuntivo comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio ed il conto patrimoniale.
3. Il conto finanziario espone per ciascun capitolo di entrata:
   - l'ammontare dei residui attivi accertati nel conto finanziario dell'esercizio precedente;
   - le previsioni finali di competenza;
   - le previsioni finali di cassa;
   - l'ammontare delle entrate riscosse in conto residui;
   - l'ammontare delle entrate riscosse in conto competenza;

- l'ammontare complessivo delle entrate riscosse nell'esercizio;
- l'ammontare delle entrate accertate o riaccertate nell'esercizio;
- le eccedenze di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza o all'ammontare dei residui attivi;
- le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse rispetto alle previsioni di cassa;
- l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, da riportare al nuovo esercizio;
- l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;
- l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

4. Il conto finanziario espone infine per ciascun capitolo di spesa:
   - l'ammontare dei residui passivi accertati nel conto finanziario dell'esercizio precedente;
   - le previsioni finali di competenza;
   - le previsioni finali di cassa;
   - l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;
   - l'ammontare del pagamenti effettuati in conto competenza;
   - l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;
   - l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;
   - le economie rispetto agli stanziamenti di competenza o all'ammontare dei residui passivi;
   - le economie e le eccedenze di pagamenti rispetto alle previsioni di cassa;
   - l'ammontare dei residui passivi provenienti degli esercizi precedenti, da riportare al nuovo esercizio;
   - l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio.
5. Il conto finanziario reca altresì in un prospetto allegato, per ogni capitolo, le variazioni apportate nel corso dell'esercizio agli stanziamenti di competenza e di cassa.
6. Il conto patrimoniale indica, in termini aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:
   - le attività e le passività finanziarie;
   - i beni immobili e mobili;
   - ogni altra attività e passività nonché le poste rettificative.
7. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed alla chiusura dell'esercizio. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione. Sono vietate compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo.
8. Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa la quale evidenzia:
   - la consistenza del conto di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi, i pagamenti complessivi dell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio;
   - il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio;
   - l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.
9. L'avanzo o disavanzo di consuntivo si determina tenendo conto:
   - delle giacenze o dei deficit di cassa all'inizio dell'esercizio secondo le risultanze del cassiere;
   - delle entrate riscosse nonché dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio;

- dell'ammontare complessivo dei residui attivi e passivi al termine dell'esercizio.

10. Il conto consuntivo è predisposto dal Servizio di Ragioneria ed è presentato dal Rettore al Consiglio di Amministrazione che lo approva, entro il 31 maggio successivo alla chiusura dell'esercizio.
11. Il conto consuntivo è accompagnato dalle relazioni del Collegio dei Revisori e del Nucleo di valutazione con le quali i predetti organi espongono i risultati dell'attività svolta ai sensi degli articoli 99 e 100 del presente regolamento.
12. Al conto consuntivo è altresì allegata una relazione contenente l'illustrazione dei risultati conseguiti per i singoli progetti predisposta dal Rettore avvalendosi del Nucleo di valutazione.
13. Entro trenta giorni dalla sua approvazione il conto consuntivo dell'Università, unitamente a quelli dei Centri di gestione, corredato dalla relazione del Nucleo di valutazione interna e del Collegio dei Revisori dei Conti è trasmesso, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 5 et 21 della legge 537/93, per conoscenza al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, nonché alla Corte dei Conti per i provvedimenti di cui al comma 10 dell'art. 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

TITOLO II
DIPARTIMENTI ED ALTRI CENTRI DI GESTIONE

Articolo 29
Centri di gestione

1. I Dipartimenti e le altre strutture ad essi assimilate sono soggetti alla normativa di cui al presente titolo. I Centri di gestione, indicati nello Statuto, sono forniti di autonomia amministrativa e contabile ed operano in base ad un bilancio di cassa nel rispetto degli equilibri previsti dai successivi commi.
2. Nel bilancio di previsione del Centro, il totale delle spese di cui si autorizza il pagamento, aumentato dell'eventuale disavanzo di cassa e dell'ammontare dei debiti previsti al termine dell'esercizio, deve essere uguale al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, aumentato dell'eventuale avanzo di cassa e dell'ammontare dei crediti previsti al termine dell'esercizio.
3. Il totale delle spese di cui si autorizza il pagamento non può superare il totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, tenendo conto del presunto saldo iniziale di cassa.
4. Il Centro di gestione, utilizzando le risorse disponibili, gestisce le spese di funzionamento necessarie allo svolgimento dell'attività, comprese le spese di missione del personale ad esso assegnato, ad eccezione di quelle relative al trattamento economico del personale dipendente e delle spese di cui all'art. 58.

Articolo 30
Servizi contabili

1. All'attività amministrativo-contabile del Centro di gestione provvede il Servizio contabile ovvero i Servizi contabili intercentri istituiti dal Consiglio di Amministrazione per due o più Centri di gestione.

2. A ciascun Servizio contabile e preposto un funzionario con la qualifica di Segretario amministrativo le cui funzioni sono quelle indicate dall'art. 11 del DPR 567/87.

Articolo 31
Criteri di formazione del bilancio di previsione

1. Il Direttore del Centro di gestione, coadiuvato dal Segretario amministrativo e dalla Giunta, predispone il bilancio preventivo e lo presenta, per l'approvazione, al Consiglio.
2. L'approvazione deve avvenire entro il 15 dicembre.
3. Il bilancio è accompagnato da una relazione illustrativa delle iniziative, attività e progetti da intraprendere mediante l'utilizzo delle risorse disponibili per il conseguimento degli obbiettivi definiti dal programma di sviluppo dell'Ateneo.
4. La conseguente verifica spetta al Rettore il quale, in caso di difformità, invita il Centro di gestione ad adottare i necessari aggiustamenti, informandone il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 32
Struttura dei bilanci di previsione

1. Le entrate sono ordinate secondo la seguente classificazione:
   - Titolo I - assegnazioni dall'Università: comprende la dotazione ordinaria di funzionamento, le assegnazioni per l'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche, nonché per l'attività didattica e di ricerca scientifica e comunque ogni altra assegnazione disposta dal Consiglio di Amministrazione;
   - Titolo II - rendite, contributi e proventi: comprende i finanziamenti derivanti da contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, i contributi versati per convenzione o a titolo di liberalità, i proventi per prestazioni a pagamento, gli interessi attivi maturati sul conto di cassa del Centro di gestione;
   - Titolo III - partite di giro: comprende le entrate per girofondi, per depositi cauzionali, per anticipazioni.
2. Le spese sono ordinate secondo la seguente classificazione:
   - Titolo I - spese generali di funzionamento: comprende le spese varie d'ufficio, per la manutenzione ordinaria, per l'acquisto di attrezzature di uso comune, per prestazioni a carattere generale;
   - Titolo II - spese finalizzate: comprende le spese per l'attuazione dei programmi e per l'effettuazione delle commesse;
   - Titolo III - partite di giro: comprende le spese per girofondi, per depositi cauzionali, per anticipazioni.
3. Le risultanze finali dell'esercizio precedente sono riportate nel bilancio dell'esercizio successivo.
4. Ai bilanci di previsione dei Centri di gestione e allegata una tabella dimostratrice del presunto avanzo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente. Il presunto avanzo di cassa è iscritto come prima posta di entrata del bilancio.
5. Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate sono ripartite in categorie secondo la loro natura ed in capitoli secondo il loro oggetto.
6. Nell'ambito di ciascun titolo, le spese sono ripartite in rubriche per aree di attività funzionali ed in capitoli secondo il loro oggetto.

7. Per quanto attiene la classificazione della spesa si applicano le disposizioni contenute nell'art. 4 comma 3.

Articolo 33
Fondo di riserva

1. Nel bilancio del Centro di gestione è iscritto al Titolo I della spesa un fondo di riserva che può essere utilizzato per aumentare gli stanziamenti dei capitoli che si siano rivelati insufficienti o per spese impreviste. L'ammontare dello stanziamento non può superare il 5% del totale delle spese previste in bilancio.
2. Sul fondo di riserva non sono consentiti pagamenti diretti.
3. Il prelievo dal fondo di riserva è disposto con provvedimento del Direttore del Centro, sentito, per i profili di legittimità, il Segretario amministrativo.

Articolo 34
Variazioni di bilancio

1. Le variazioni di bilancio, ad eccezione dei prelevamenti dal fondo di riserva, sono deliberate nei modi e con le procedure previste per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le variazioni devono comunque rispettare l'equilibrio del bilancio.
3. Il Direttore, sentito il Segretario amministrativo, con proprio provvedimento iscrive in bilancio le entrate provenienti dallo Stato, da altri enti pubblici e da soggetti privati vincolate a specifiche destinazioni. Del pari e con le stesse modalità, iscrive le relative spese tassativamente disciplinate dalla legge o da contratti e convenzioni.

Articolo 35
Entrate

1. Le entrate del Centro di gestione possono essere incassate direttamente dal Centro o affluire ai rispettivi bilanci mediante trasferimenti a carico del bilancio dell'Università.
2. L'entrata costituisce un credito quando il Centro appura la ragione del medesimo e la persona del debitore e viene registrata in apposito registro crediti con riferimento al competente capitolo di bilancio.
3. Le entrate sono riscosse dall'Istituto cassiere mediante reversali d'incasso numerate in ordine progressivo e firmate dal Direttore e dal Segretario amministrativo del Centro, ovvero dalle persone che legittimamente li sostituiscono o dagli stessi appositamente delegate.
4. I crediti non riscossi entro il termine dell'esercizio finanziario sono compresi tra le attività del conto patrimoniale.

Articolo 36
Spese

1. Formano debito le somme dovute dal Centro di gestione a creditori determinati o determinabili in base alla legge, contratto o altro titolo giuridicamente valido. Ad eccezione degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, per i quali si

provvede d'ufficio, il debito viene determinato a seguito di decisioni adottate dai competenti organi.

2. I debiti vanno riferiti all'esercizio finanziario in corso, ad eccezione di quelli relativi a spese di carattere continuativo o ricorrente, per le quali il debito può riguardare più esercizi quando se ne riconosca la necessità o la convenienza e comunque per un periodo non superiore a nove anni.
3. Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun debito può essere assunto a carico del bilancio.
4. Gli atti che comportano debiti vanno inoltrati al Servizio contabile che provvede alla relativa registrazione, previa verifica della regolarità formale della documentazione e dell'esatta imputazione al capitolo di pertinenza.
5. La liquidazione della spesa, intesa come determinazione dell'esatto ammontare dell'importo dovuto e precisa individuazione del soggetto creditore, viene disposta dal Direttore del Centro previo accertamento del debito da parte del competente Servizio contabile e previa verifica della regolarità della fornitura di beni, opere, servizi nonché dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore.
6. Il pagamento delle spese è ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo tratti sull'Istituto cassiere. I mandati sono firmati dal Direttore e dal Segretario amministrativo del Centro, ovvero dalle persone che legittimamente li sostituiscono o dagli stessi appositamente delegate. Ogni mandato è riferito ad un solo capitolo di bilancio e ad esso va allegata la documentazione comprovante la regolarità della spesa e l'annotazione degli estremi del debito. Il mandato e la documentazione allegata vanno conservati per almeno dieci anni.
7. I mandati di pagamento non estinti al termine dell'esercizio vanno annullati ed i relativi importi sono trasferiti nel registro dei debiti.
8. Le spese non pagate entro il termine dell'esercizio finanziario costituiscono debiti da ricomprendere tra le passività del conto patrimoniale.

Articolo 37
Norme generali sui contratti

1. Ai lavori, agli acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere di competenza del Centro di gestione, si provvede con le procedure contrattuali o convenzioni previste dal titolo IV, ad eccezione delle spese in economia.

Articolo 38
Spese in economia

1. Le spese in economia sono fatte dal Direttore del Dipartimento, secondo le specie di spesa indicate all'articolo 83 ad eccezione delle lett. o) e q), ed in conformità alle norme contenute nell'apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 39
Ricognizione dei crediti e dei debiti

1. Il riaccertamento dei crediti e dei debiti viene disposto periodicamente con provvedimento motivato del Direttore del Centro.

Articolo 40
Conto consuntivo

1. I risultati della gestione sono dimostrati nel conto consuntivo del Centro di gestione.
2. Il conto consuntivo comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio ed il conto patrimoniale.
3. Il conto finanziario espone per ciascun capitolo di entrata:
a) le previsioni finali di cassa;
b) l'ammontare delle entrate riscosse;
c) le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse rispetto alle previsioni di cassa;
d) l'ammontare dei crediti accertati o riaccertati nell'esercizio.
4. Il conto finanziario espone altresì per ciascun capitolo di spesa:
a) le previsioni finali di cassa;
b) l'ammontare delle spese pagate;
c) l'ammontare dei debiti accertati o riaccertati nell'esercizio.
5. Il conto finanziario reca infine, per ogni capitolo, le variazioni apportate nel corso dell'esercizio agli stanziamenti di cassa.
6. Per la predisposizione del conto patrimoniale e delle risultanze finali dell'esercizio si applicano le disposizioni contenute nel comma 6 dell'art. 28.
7. L'avanzo o disavanzo di consuntivo si determina tenendo conto:
a) delle giacenze o del deficit di cassa all'inizio dell'esercizio secondo le risultanze del cassiere;
b) delle entrate riscosse nonché dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio;
c) dell'ammontare complessivo dei debiti e dei crediti al termine dell'esercizio.
8. Il conto consuntivo è predisposto dal Servizio contabile ed è presentato dal Direttore del Centro all'organo collegiale competente che lo approva entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio.
9. Al conto consuntivo è altresì allegata una relazione predisposta dal Direttore del Centro contenente l'illustrazione dei risultati conseguiti.
10. Copia del conto consuntivo e della relazione va trasmessa al Rettore, entro 15 giorni dall'avvenuta approvazione.

Articolo 41
Gestione patrimoniale

1. I beni mobili acquisiti dai Centri di gestione in virtù della loro capacità negoziale, ovvero attraverso assegnazioni da parte dell'Università, costituiscono il patrimonio del Centro. I beni oggetto di donazione sono acquisiti tramite l'Università.
2. Agente consegnatario dei beni costituenti il patrimonio del Centro di gestione è il Direttore. L'organo collegiale competente all'approvazione del bilancio di previsione puo, con propria deliberazione motivata, individuare una o più

persone, tra quelle afferenti al Centro medesimo, che sostituiscano il Direttore quale agente consegnatario dei beni.

3. I beni sono inventariati o scaricati dagli inventari sulla base di buoni rispettivamente di carico o scarico emessi dal Servizio contabile e firmati dall'Agente consegnatario. I buoni di scarico sono emessi a seguito di deliberazione del Consiglio del Centro di gestione, che ne dà comunque avviso al Rettore, assunta in ragione di una diversa destinazione dei beni o della loro alienazione o differente assegnazione ovvero per effetto di perdita o messa fuori uso.
4. La tenuta degli inventari avviene mediante l'utilizzo del sistema informativo contabile dell'Università.
5. Per quanto non stabilito dal presente articolo valgono le disposizioni contenute nel Titolo VI, ove applicabili.

TITOLO III

ISTITUTI SCIENTIFICI

Capo I
Gestione degli Istituti

Articolo 42
Centri di spesa

1. Le norme di cui al presente titolo si applicano a tutti gli Istituti scientifici, nonché alle strutture con finalità scientifiche o didattiche o di supporto, comunque denominati (Laboratori, Seminari, Centri, Scuole, Biblioteche, Servizi di Facoltà, ecc...) che siano dal Consiglio di Amministrazione esplicitamente assimilate agli Istituti ai fini della regolamentazione amministrativo-contabile.

Art. 43
Assegnazioni per attività di ricerca

1. Le assegnazioni concernenti l'attività di ricerca a singoli docenti o ricercatori sono incluse tra quelle di cui al successivo art. 46 lett. c). Tuttavia l'utilizzazione dei relativi fondi non è assoggettata alla preventiva autorizzazione del Consiglio di Istituto.

Articolo 44
Direttore di Istituto

1. Il Direttore di Istituto è responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'Istituto stesso, anche se concernente l'attività didattica e scientifica di altri docenti e ricercatori.
2. Il Direttore provvede all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento dell'Istituto e per tutte le necessità connesse all'attività da chiunque svolta nell'Istituto stesso, con le modalità indicate negli articoli seguenti.
3. Il Direttore di Istituto designa il docente incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento.

Articolo 45
Consegnatario dei beni

1. Il Direttore dell'Istituto è consegnatario dei beni mobili risultanti nei registri inventariabili dell'Istituto stesso, ad eccezione della diretta responsabilità dei tecnici laureati per le attrezzature scientifiche e didattiche in dotazione al laboratorio ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
2. Gli automezzi eventualmente assegnati per esigenze dell'Istituto sono dati in consegna al Direttore, che risponde del loro uso e dell'osservanza di quanto disposto dall'art. 93 del presente regolamento.
3. Le automobili assegnate all'istituto debbono essere provviste di libro di bordo tenuto in conformità all'art. 11 del R.D. 3/4/1926, n. 746 e successive modificazioni.
4. Le spese relative all'uso degli automezzi, comprese quelle di bollo di circolazione e delle altre, sono a carico dei fondi degli Istituti.

Capo II
Gestione dei fondi

Articolo 46
Disponibilità dei fondi

1. Gli Istituti possono disporre dei seguenti fondi:

a) dotazione ordinaria di funzionamento;
b) assegnazione per acquisto di attrezzature didattiche e librarie;
c) assegnazioni per la ricerca scientifica;
d) tasse, contributi didattici, biblioteca, esercitazioni ed internato versati dagli studenti;
e) contributi di enti e di privati versati per convenzione o a titolo di liberalità;
f) finanziamenti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per attività di ricerca e consulenza;
g) quote di proventi per prestazioni a pagamento;
h) ogni altro fondo specificatamente destinato per legge o per disposizione del Consiglio di Amministrazione all'attività dell'Istituto.

2. I predetti fondi, contabilizzati nel bilancio dell'Università, sono gestiti dall'Amministrazione universitaria in apposite partite contabili intestate a ciascun Istituto.
3. Le spese sui fondi variabili possono essere pagate solo nei limiti degli importi delle riscossioni effettuate.
4. E fatto in ogni caso divieto agli Istituti di ricevere fondi se non per il tramite dell'Amministrazione universitaria e con le modalità di cui al presente titolo.
5. Le fotocopie rese da macchine fotocopiatrici installate presso facoltà, istituti, dipartimenti, scuole, servizi e biblioteche devono essere fatte nel rispetto della normativa in materia di editoria (legge 633/41 e successive modificazioni) e preventivamente autorizzate dal rispettivo organo collegiale. Le relative tariffe non potranno essere inferiori al costo effettivo del servizio. E fatto comunque divieto di effettuare tali prestazioni per fini non istituzionali dell'Ente.

Articolo 47
Spese degli Istituti

1. Nessuna spesa di funzionamento e di acquisto di beni durevoli di ciascun Istituto può essere posta a carico di disponibilità diverse da quelle di cui all'articolo precedente.
2. Le spese per lo svolgimento di attività di ricerca e consulenza commissionate da terzi sono poste a carico degli specifici finanziamenti allo scopo destinati per contratto o convenzione, entro i limiti dei finanziamenti stessi.
3. Il Consiglio di Amministrazione determina la quota da destinare a titolo di concorso alle spese generali di funzionamento dell'Università.
4. E fatto divieto di procedere a qualsivoglia spesa di personale, ad eccezione delle spese per missioni, e delle relative anticipazioni, dei singoli componenti dell'Istituto sulla base dell'apposita regolamentazione deliberata dal Senato Accademico.
5. E fatto altresì divieto di procedere a spese per affidamento a personale estraneo all'Università di compiti istituzionali propri del personale dipendente.
6. Ogni altro affidamento dei compiti di cui sopra deve essere rispondente alle norme di funzionamento dell'Istituto stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 48
Impegni di spesa

1. Fatta salva la disciplina del fondo economale, le spese fino a lire 10.000.000 I.V.A. esclusa sono disposte dal Direttore. Oltre tale limite, il Direttore deve essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Per il medesimo oggetto è fatto divieto di procedere al frazionamento della spesa.
3. E fatto in ogni caso divieto di assumere impegni per spese a carico di fondi non assegnati o eccedenti le assegnazioni all'istituto.

Articolo 49
Forniture cumulative

1. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi di procedere ad acquisti cumulativi di materiale di uso corrente, gli Istituti sono tenuti a rifornirsi negli appositi magazzini ovvero presso i fornitori indicati dall'Amministrazione, con le modalità da essa stabilite.
2. In tali casi la spesa è imputata sui fondi degli Istituti interessati.

Articolo 50
Registro degli impegni e forniture

1. Ogni Istituto deve tenere apposito registro degli impegni di spesa fornito dall'Amministrazione, preventivamente numerato e vidimato dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato.
2. Al termine dell'esercizio, o quando ne venga fatta richiesta, il registro e trasmesso al Direttore di Ragioneria per il visto di controllo e per la determinazione dei residui passivi.
3. Ciascun Istituto deve tenere apposito registro per le piccole spese.

4. Ai Direttori di Istituto, il Consiglio di Amministrazione può concedere anticipazioni sul bilancio generale, nella misura massima di lire 5.000.000, per provvedere alle minute spese, con le stesse modalità previste per l'Economo ai sensi dell'art. 24 del presente regolamento, limitatamente alla rendicontazione, al reintegro e al rimborso alla fine dell'esercizio finanziario.

Articolo 51
Spese per pubblicazioni

1. Le spese per la stampa di libri, periodici ed altre pubblicazioni concernenti ricerche e lavori originali svolti nell'ambito e per i fini dell'Istituto possono essere sostenute sui fondi dell'Istituto medesimo con le seguenti modalità:
   - tutte le spese per pubblicazioni devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio di Istituto;
   - le pubblicazioni devono riportare la denominazione dell'Università, quella dell'Istituto, l'autore ed il titolo;
   - per le pubblicazioni librarie destinate alla vendita si procede mediante contratto, stipulato con l'editore, soggetto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e firmato dal Rettore. Le pubblicazioni degli Istituti nonché quelle finanziate su apposita voce del bilancio universitario potranno essere destinate anche ad omaggi, purché limitati ad Enti pubblici e ad eminenti studiosi.
2. Per le pubblicazioni destinate a scambi è tenuto un registro con l'annotazione del loro numero e dei destinatari. In ogni caso cinque esemplari sono iscritti nell'inventario dell'Istituto.

Articolo 52
Documenti di spesa

1. Tutti i documenti di spesa sono annotati nel registro di cui all'art. 50 in corrispondenza dei rispettivi impegni.
2. Le fatture, note, conti, ecc..., sono vistati dal Direttore dell'Istituto, ai fini anche dell'attestazione della regolarità della fornitura e del servizio, della rispondenza all'ordinazione, della regolarità dell'esecuzione e dell'osservanza delle norme previste nel presente regolamento.
3. Ad ogni documento relativo a spese di acquisto di beni mobili inventariabili ai sensi dell'art. 91 deve essere allegato il buono di carico nell'inventario, firmato dal Direttore dell'Istituto; puo prescindersi dalla contestualità della predetta allegazione nei casi di abbonamento o prenotazione a periodici o altro materiale bibliografico.
4. Per le piccole spese che singolarmente non eccedono le 50.000 lire, il Direttore di Istituto e esentato, sotto la sua personale responsabilità, dall'obbligo di allegare una documentazione fiscalmente valida. Il totale delle spese non documentate da fattura, comprese le spese postali, non puo comunque eccedere lire 300.000 mensili.
5. Non è consentito il frazionamento di una stessa spesa eccedente le lire 50.000.

Articolo 53
Avanzi di gestione

1. Le somme non impegnate al termine dell'esercizio sulle disponibilità dei fondi degli Istituti costituiscono economie di gestione.
2. Le somme predette potranno essere riassegnate agli Istituti nell'esercizio successivo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia necessario in relazione alle effettive esigenze, per l'esclusiva effettuazione di spese di investimento.

Capo III
Prestazioni a pagamento

Articolo 54
Disciplina dei proventi per prestazioni a pagamento

1. Gli istituti che effettuano analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze per conto di enti e privati, sono tenuti ad osservare le seguenti norme:
   a) tutte le prestazioni per conto terzi devono essere effettuate a titolo oneroso e le relative tariffe devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Direttori d'Istituto, sentito il Consiglio d'Istituto;
   b) ogni Istituto deve avere in consegna un bollettario per annotare i pagamenti effettuati dai terzi, qualora il servizio reso dia luogo a pagamento diretto dell'Istituto stesso; la bolletta ha valore e caratteristica di fattura commerciale sottoscritta dal Direttore dell'Istituto e soggetta a regime fiscale suo proprio. Ogni bolletta ha un originale, da rilasciare all'utente del servizio, una copia che resta fissa al bollettario, una seconda copia da allegare alla richiesta di reversale da trasmettere al Servizio di Ragioneria;
   c) il Direttore dell'Istituto provvederà a versare, entro il termine massimo di dieci giorni, l'importo all'Istituto di credito cassiere dell'Università, richiedendo subito la relativa reversale d'incasso;
   d) i risultati delle analisi, prove ecc., sono rimesse direttamente al richiedente, firmati dal docente responsabile tecnico della prestazione e controfirmati per la regolarità amministrativa dal Direttore dell'Istituto;
   e) ogni Istituto deve avere un registro nel quale vanno trascritte le notizie richieste dalla normativa vigente;
   f) il Direttore dell'Istituto deve rilasciare ai terzi che ne abbiano diritto certificati concernenti notizie dedotte dall'apposito registro;
   g) le somme riscosse per le prestazioni sono attribuite secondo la normativa vigente.

Articolo 55
Proventi derivanti da contratti e convenzioni di ricerca

1. Ai proventi delle prestazioni derivanti da contratti e convenzioni di ricerca e consulenza per conto terzi, si applicano le norme del precedente articolo fatti salvi i criteri di ripartizione stabiliti con l'apposito regolamento di cui all'art. 79 comma 3.

TITOLO IV
ATTIVITÀ CONTRATTUALE

Articolo 56
Norme generali

1. L'Università ha piena autonomia negoziale, nel rispetto dei propri fini istituzionali e delle disposizioni legislative che vi operano espresso riferimento. I Centri di gestione dispongono di autonomia negoziale con i limiti di cui all'art. 58.
2. L'Università ed i Centri di gestione, nei limiti di cui al precedente comma, possono stipulare convenzioni e contratti ed emanare atti unilaterali.
3. Nell'ambito dell'autonomia negoziale, il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente il piano di programmazione degli acquisti.

Articolo 57
Limiti di applicazione

1. I limiti di oggetto e di valore delle successive disposizioni si adeguano al sopravvenire di nuove norme nazionali o comunitarie, ferme restando invece le altre norme di fonte universitaria.

Articolo 58
Riserva di attività negoziale

1. Sono sottratte alla competenza dei Centri di gestione e riservate all'Amministrazione centrale le procedure contrattuali e di spesa concernenti:
   - l'esecuzione dei lavori e la realizzazione di opere;
   - l'acquisto, la vendita, la permuta, la manutenzione straordinaria dei beni immobili, nonché ogni altra disposizione di carattere straordinario eccezionale e l'acquisizione di grandi attrezzature,
   - l'acquisto, la manutenzione dei beni mobili il cui importo superi i valori ed i motivi di opportunità e convenienza previsti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 62.
   - la vendita, la cessione e la permuta di beni mobili per valori patrimoniali superiori ad un importo da stabilire con provvedimento del Consiglio di Amministrazione;
   - le utenze;
   - il servizio di vigilanza e di pulizia degli edifici universitari;
   - la fornitura di combustibili per il riscaldamento e la conduzione dei relativi impianti;
   - le consulenze e le collaborazioni di cui al comma 2 dell'art. 77 nonché le ricerche e consulenze per conto terzi di cui al comma 1 dell'art. 79.
2. Il Consiglio di Amministrazione definisce i parametri per l'individuazione delle grandi attrezzature in relazione alla complessità della gestione e all'utilizzo delle stesse, nonché all'entità dell'acquisizione.
3. Sono del pari riservate all'Amministrazione centrale le procedure relative all'accettazione di lasciti e donazioni.

Articolo 59
Forme di contrattazione

1. Alla scelta del contraente si fa luogo tramite procedura ristretta ovvero mediante procedura aperta o procedura negoziata, così come definite nei successivi articoli.
2. Le modalità di partecipazione e lo svolgimento delle procedure contrattuali, tenuto conto della normativa nazionale e comunitaria, sono determinate nell'ambito di apposita disciplina dettata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 60
Procedura ristretta

1. Con la procedura ristretta si fa luogo ad un gara fra più persone e/o imprese ritenute idonee.
2. Qualora, per ragioni indicate nella deliberazione a contrarre, appaia opportuno avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolari competenze tecnico-scientifiche o di esperienze specifiche, l'offerente è tenuto, sulla base di un piano di massima predisposto dall'Amministrazione, ad elaborare il progetto definitivo dell'opera ovvero il piano della fornitura in vista della determinazione dell'oggetto e del contenuto contrattuale e ad indicare le condizioni alle quali è disposto ad eseguirlo.
3. L'individuazione delle persone o delle imprese da invitare alla gara è disposta assicurando la più ampia partecipazione possibile.
4. Il criterio di aggiudicazione è, di regola, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato d'onere e nella lettera di invito, nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuito.
5. Compatibilmente con la natura e l'oggetto del contratto, l'aggiudicazione può avere luogo secondo il criterio del prezzo più basso in diminuzione rispetto al prezzo base.
6. Ove si tratti di contratti dai quali derivi un'entrata, l'aggiudicazione ha luogo sulla base del prezzo più alto in aumento rispetto al prezzo base.

Articolo 61
Procedura aperta

1. Con la procedura aperta si fa luogo ad una gara fra tutte le persone o imprese in possesso dei requisiti prescritti, le quali presentino offerta in regola con le disposizioni del bando.
2. La procedura aperta costituisce il sistema ordinario di scelta del contraente nell'ipotesi di contratti comportanti entrate per l'Università, salvo che nella deliberazione di cui all'art. 64 il Consiglio di Amministrazione non ritenga di adottare altro procedimento previsto nel presente titolo.

3. Il ricorso alla procedura aperta è altresì ammesso in ogni altro caso in cui gli organi competenti ne ravvisino l'opportunità e la convenienza.
4. L'aggiudicazione è disposta in favore del concorrente che ha formulato l'offerta più vantaggiosa in conformità ai criteri di cui ai commi 5 e 6 del precedente articolo.

Articolo 62
Procedura negoziata

1. Con la procedura negoziata si fa luogo alla conclusione del contratto direttamente con la persona o l'impresa ritenuta idonea.
2. Il ricorso alla procedura negoziata è ammesso:
   - quando sia risultata impossibile l'aggiudicazione di una precedente procedura aperta o ristretta;
   - quando si tratti di servizio di forniture la cui esecuzione, per ragioni tecniche o altri motivi opportunamente documentati, devono essere affidati ad un unico imprenditore;
   - quando l'eccezionale urgenza risulti incompatibile con i termini imposti dalle altre forme di aggiudicazione;
   - per l'acquisto e la locazione di immobili;
   - quando trattasi di forniture o servizi di importo non superiore a quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione e comunque al di sotto dei limiti fissati dalla normativa comunitaria.
3. Fatti salvi i casi in cui risulti incompatibile con la natura e l'oggetto della prestazione, ai fini della scelta del contraente devono essere interpellate più persone e/o imprese.

Articolo 63
Capitolati d'onere

1. I capitolati generali, contenenti le condizioni e le clausole da applicarsi indistintamente a determinate categorie di contratti, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione. Essi trovano applicazione rispetto ai contratti stipulati dall'Università e dai Centri di gestione solo in virtù di espresso richiamo contenuto nei contratti medesimi.
2. I capitolati speciali, concernenti singoli contratti ovvero una specifica categoria di essi, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione e dai competenti organi dei Centri di gestione, contestualmente alle deliberazioni di cui all'art. 64.

Articolo 64
Deliberazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, ovvero i competenti organi dei Centri di gestione, assumono la deliberazione a contrarre motivando circa l'opportunità di far luogo alla conclusione del contratto e circa le modalità di scelta del contraente e gli eventuali criteri di aggiudicazione.
2. Nella deliberazione deve essere indicato l'oggetto del contratto mediante richiamo ad uno schema negoziale allegato che ne costituisce parte integrante, ovvero riportando gli elementi e le clausole essenziali del contratto medesimo,

ovvero autorizzando la sottoscrizione di un testo predisposto dalla controparte o la stipulazione nelle forme dell'uso commerciale.

Articolo 65
Responsabile del procedimento contrattuale

1. Con la deliberazione di cui all'art. 64 è nominato il Responsabile del procedimento contrattuale.
2. Il Responsabile del procedimento:
   - cura l'accertamento dei fatti, anche tramite richieste di informazioni, verifiche e sopralluoghi, onde consentire l'adeguato e tempestivo svolgimento di ogni attività istruttoria;
   - cura i rapporti con i soggetti interessati al procedimento agevolandone la partecipazione; vigila sulla correttezza e regolarità di tutte le fasi del procedimento;
   - cura in particolare i rapporti con i soggetti preposti alle operazioni di collaudo ai sensi dell'art. 74;
   - cura la trasmissione degli atti all'organo competente per l'adozione di eventuali provvedimenti e la comunicazione ai soggetti interessati dei provvedimenti stessi.
3. Il Responsabile del procedimento riferisce immediatamente all'organo che lo ha nominato le irregolarità e le difformità rilevate tra la fase progettuale e quella esecutiva del contratto. Riferisce ogni altro fatto o circostanza lesivi dei diritti e delle aspettative dell'Università o dei Centri di gestione.
4. Il Responsabile del procedimento e civilmente responsabile nei confronti dell'Università per i danni derivanti da inadempimenti o da ritardi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto connessi all'omessa verifica della regolarità del procedimento.

Articolo 66
Stipulazione

1. Salvo che nella deliberazione di cui all'art. 64 sia disposto che l'aggiudicazione tiene luogo a tutti gli effetti della stipulazione, il contratto è stipulato dal Rettore o dal Direttore del Centro di gestione, secondo le rispettive competenze, o da loro delegati.
2. Allorquando, in relazione alla natura del contratto sia richiesta pubblicità ed autenticità si fa luogo alla stipulazione in forma pubblica amministrativa a mezzo di ufficiale rogante; ove richiesto dalla controparte ovvero ritenuto opportuno dall'Amministrazione universitaria, può farsi ricorso ad un notaio.
3. In tutti gli altri casi, la stipulazione può avvenire in forma di scrittura privata anche mediante sottoscrizione autentica o sottoscrizione dello schema contrattuale predisposto dalla controparte, ovvero scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali.
4. L'Università dà comunicazione dell'aggiudicazione alla persona o impresa interessata entro il termine stabilito nell'avviso d'asta o nella lettera di invito e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data della aggiudicazione o della accettazione della offerta, fissando il termine entro cui procedersi, ove previsto, alla stipulazione del contratto.

5. L'aggiudicatario, laddove non acceda alla stipulazione entro il termine stabilito, decade dall'aggiudicazione, fatte salve la facoltà dell'Università di incamerare la cauzione, ove prevista, ed eventuali azioni di risarcimento dell'Università.

Articolo 67
Ufficiale rogante

1. Un funzionario dell'Amministrazione universitaria è delegato con decreto rettorale a:
   - ricevere i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa ai sensi del comma 2 dell'art. 66;
   - assistere allo svolgimento delle gare, in ipotesi di procedure ristrette o aperte, redigendo il relativo verbale;
   - autenticare le sottoscrizioni nel caso di scritture private.
2. Il funzionario delegato di cui al primo comma deve tenere il repertorio unico dei contratti dell'Università e dei Centri di gestione a norma ed in conformità della legge notarile, di quella sul repertorio degli atti firmati da pubblici ufficiali e delle leggi tributarie.

Articolo 68
Contenuto e durata

1. I contratti devono avere termine e durata certi.
2. Non possono avere durata eccedente i nove anni, salva diversa motivata determinazione disposta con la deliberazione di cui all'art. 64, i contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero quelli i cui oneri gravino sulla parte corrente del bilancio.
3. Non sono ammesse clausole di tacita proroga salvo che non sia previsto per legge e comunque con motivata deliberazione di cui all'art. 64.
4. É fatto divieto di suddividere artificiosamente in più contratti qualsivoglia prestazione allo scopo di eludere la disciplina del presente regolamento.
5. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica le variazioni delle prestazioni dedotte in contratto, intervenute per circostanze obiettive, vincolano i contraenti entro un limite di un quinto del valore originario. Oltre detto limite, le parti hanno facoltà di recedere dal contratto, rimanendo obbligate per le sole prestazioni cui sono rispettivamente tenute alla data del recesso.

Articolo 69
Cauzione e penale

1. Per la stipulazione dei contratti, con la medesima deliberazione di cui all'art. 64 puo essere imposta la prestazione di una cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento del contratto, il cui ammontare e determinato in relazione alla natura, all'oggetto ed al valore dello stesso, oltreché in ragione dell'entità dell'eventuale danno derivante dall'inadempimento della controparte.
2. Dall'obbligo di cauzione sono comunque esonerati gli Enti pubblici e le loro aziende.
3. In ipotesi di inadempimento, negligenza o ritardo nell'esecuzione del contratto, l'Università ed i Centri di gestione possono incamerare la cauzione, fatta salva ogni azione per il risarcimento degli ulteriori danni.

4. La cauzione, ove prevista, può essere prestata tramite fideiussione bancaria o assicurativa.
5. Nei capitolati generali o speciali, ovvero nella deliberazione di cui all'art. 64, puo essere imposto a carico della controparte inadempiente o responsabile di negligenza o ritardi il pagamento di una penale.

Articolo 70
Spese contrattuali

1. Salvo quanto previsto dalle leggi tributarie, gli oneri fiscali e le spese contrattuali sono a carico del contraente privato, ove non diversamente disposto da specifica disposizione di legge o da convenzione. Le modalità di determinazione anche in via forfetaria delle predette spese a carico del contraente privato e di versamento delle stesse a favore dell'Amministrazione universitaria sono stabilite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione o dei competenti organi dei Centri di gestione.
2. Qualora il contratto sia stipulato con altro ente pubblico la ripartizione degli oneri di cui al comma 1 è disciplinata pattiziamente.

Articolo 71
Efficacia del contratto

1. Il vincolo contrattuale ed i relativi effetti sorgono in capo all'Università o ai Centri di gestione solo al momento dell'approvazione del contratto. Fino a tale momento la deliberazione a contrarre e gli altri atti del procedimento possono essere revocati con disposizione del Consiglio di Amministrazione o dei competenti organi dei Centri di gestione, per motivate ragioni di pubblico interesse.

Articolo 72
Pagamenti e anticipazioni

1. Il contratto può prevedere che il pagamento abbia luogo in unica soluzione ad avvenuta esecuzione ovvero rateamente in ragione delle parti della prestazione eseguite.
2. É fatto divieto di corrispondere anticipazioni o acconti ovvero interessi o provvigioni sulle somme che la controparte fosse tenuta ad anticipare per l'esecuzione del contratto, salvo che non sia diversamente disposto nei capitolati e previa prestazione di idonea cauzione.
3. É ammesso il pagamento in acconto, senza obbligo di cauzione, delle spese inerenti la prestazione in relazione a contratti d'opera intellettuale.

Articolo 73
Clausola compromissoria

1. I capitolati generali o speciali o i contratti possono prevedere la devoluzione ad un Collegio arbitrale delle controversie concernenti l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti stessi.

2. Il Collegio arbitrale è composto da un massimo di cinque membri, escluso il Presidente, nominati per metà dall'Università o dai Centri di gestione e per metà dalla controparte. Gli arbitri di nomina dell'Ateneo possono essere scelti, oltre che fra il personale docente e non docente, anche tra esperti esterni.
3. Il Presidente è nominato d'intesa dalle parti. In caso di disaccordo la nomina è rimessa al Presidente del Tribunale del foro competente.
4. Ad integrazione di quanto disposto dal presente regolamento, dai capitolati o dai contratti, trovano applicazione le norme del codice civile in materia di arbitrato.

Articolo 74
Collaudo

1. I lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche parziale ed in corso d'opera, secondo quanto previsto dai capitolati o dal contratto.
2. Il collaudatore è scelto dal Consiglio di Amministrazione e dal competente organo del Centro di gestione fra il personale dell'Ateneo dotato delle specifiche competenze richieste dalla natura dell'affare ovvero, laddove si renda necessario, fra esperti esterni.
3. Qualora le prestazioni oggetto del contratto siano caratterizzate da un particolare contenuto tecnico, il contratto stesso prevede la nomina di una Commissione di collaudo, composta di tre membri, da scegliersi tra i soggetti di cui al comma precedente, dotati delle specifiche competenze tecniche ed amministrative richieste dall'oggetto e dalla natura della prestazione.
4. Il collaudo deve essere eseguito entro 90 giorni dall'avvenuta effettuazione della prestazione ovvero entro il termine stabilito dal contratto.
5. Il collaudo non può essere eseguito da chi abbia partecipato all'assegnazione del contratto o alla relativa trattativa.
6. Per i lavori e le forniture non eccedenti rispettivamente l'importo di lire 300.000.000 e 100.000.000 è sufficiente, di regola, l'attestazione di regolare esecuzione da parte di chi ha diretto i lavori o di chi ha provveduto all'ordinazione della fornitura.

Articolo 75
Concessioni

1. Il ricorso alla concessione di lavori pubblici è consentito nei casi e nei limiti della vigente disciplina comunitaria e nazionale.

Articolo 76
Elenchi di fornitori di beni

1. Il Consiglio di Amministrazione approva la predisposizione e l'aggiornamento, di regola ogni tre anni, di elenchi dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi dell'Università, in quanto ritenuti idonei per capacità economica e finanziaria, specializzazione tecnica o commerciale e correttezza. Dell'avvio di tali procedure deve essere data idonea pubblicità, mediante pubblicazione su almeno due quotidiani ed apposita comunicazione alle associazioni di categoria

ed agli ordini professionali; specifica comunicazione deve essere altresì effettuata agli altri Stati membri dell'Unione europea. L'iscrizione è effettuata secondo i criteri e le modalità di selezione qualitativa stabiliti dalle disposizioni comunitarie, in quanto applicabili.

2. I soggetti iscritti nei predetti elenchi sono invitati a partecipare alle procedure contrattuali avviate dai centri di spesa dell'Università per i tipi di fornitura e di prestazione e per i limiti di importo per i quali ne è stata effettuata l'iscrizione.
3. Possono essere cancellati dagli elenchi, previo avviso ed invito a presentare le proprie osservazioni, i soggetti che abbiano perduto i requisiti previsti, o che siano incorsi in una delle cause di esclusione dalle gare stabilite dalle disposizioni comunitarie e statali vigenti, o che per più di tre volte consecutive abbiano declinato l'invito a partecipare a procedure contrattuali o abbiano presentato offerte non valide, nonché quelli che, per precedenti gare o forniture e prestazioni collaudate e verificate, abbiano riportato una valutazione complessivamente negativa da parte dell'Amministrazione sulla base di relazione dei responsabili dei procedimenti contrattuali.
4. Con la procedura di cui al comma 3, può altresì essere disposta la sospensione dell'iscrizione negli elenchi nei confronti di quei soggetti con i quali l'Università abbia liti pendenti.

Articolo 77
Consulenze e collaborazioni

1. E consentito l'affidamento in via temporanea a soggetti estranei all'Università di specifiche prestazioni professionali o di collaborazione scientifica o tecnica a condizione che la struttura interessata non disponga, per il periodo considerato, delle competenze scientifiche e tecnico-professionali necessarie per l'espletamento delle attività oggetto del contratto ovvero sia fatta constare l'impossibilità di avvalersi delle prestazioni ordinarie e straordinarie del personale dipendente.
2. E consentito l'affidamento di collaborazioni didattiche a soggetti estranei all'Università per i corsi indicati nell'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
3. É riservato alla competenza del Consiglio di Amministrazione l'affidamento al personale docente, ricercatore, tecnico, amministrativo e bibliotecario, in via temporanea e compatibilmente con le esigenze di servizio, di consulenze e di collaborazioni retribuite in favore dello stesso Ateneo, che abbiano ad oggetto attività diverse da quelle afferenti ai compiti istituzionali.
4. Spetta al Consiglio di Amministrazione dettare apposita disciplina per l'affidamento delle prestazioni di cui ai commi precedenti.

Articolo 78
Assunzioni a tempo determinato

1. L'Università, per esigenze connesse a programmi di ricerca e per l'attivazione di infrastrutture tecniche complesse, puo effettuare, a seguito di apposite selezioni, assunzioni a tempo determinato di personale tecnico laureato.

2. L'assunzione può avvenire solo per qualifiche non inferiori alla settima e per una durata non superiore a cinque anni, non rinnovabile per la stessa persona. Il trattamento economico deve essere rapportato ai corrispondenti profili professionali dell'Ateneo.
3. La realizzazione del programma o la scadenza del contratto comporta a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro, che comunque non può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Articolo 79
Contratti e convenzioni di ricerca e consulenza per conto terzi

1. È riservata alla competenza del Consiglio di Amministrazione la stipulazione di protocolli di intesa e di convenzioni diretti all'attuazione di un complesso coordinato di progetti di attività, di formazione, di ricerca, di servizio.
2. E riservata altresì alla competenza del Consiglio di Amministrazione la stipulazione di contratti associativi per la costituzione o l'acquisizione di partecipazioni in organismi di diritto privato, sempre che sia garantita in base alla legge o a valido patto sociale, la responsabilità limitata dell'Università.
3. L'attività contrattuale riguardante le convenzioni ed i contratti per ricerca e per prestazioni per conto terzi commissionate all'Università da enti pubblici e privati viene disciplinata con apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione. Tale regolamento prevede schemi contrattuali ed indica i criteri di ripartizione dei proventi di tali attività.
4. A tali schemi tipo di contratti e convenzioni, i Centri di gestione devono attenersi nell'esercizio della loro autonomia negoziale.
5. Qualora i Centri di gestione intendano derogare ai criteri e ai limiti di cui al comma 3, la stipulazione del contratto o della convenzione è subordinata alla previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 80
Collaborazioni con professori, ricercatori ed istituzioni straniere

1. I Dipartimenti e gli Istituti possono corrispondere a docenti e ricercatori di enti di ricerca e di Università stranieri un compenso forfettario onnicomprensivo rispettivamente stabilito dal Consiglio di Dipartimento o proposto dal Consiglio d'Istituto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione, per collaborazione scientifica presso dette strutture, sia su fondi appositi previsti a bilancio, sia su fondi di ricerca. Il compenso verrà stabilito anche in funzione del periodo di permanenza che non può superare i nove mesi. A favore di tali collaborazioni i Dipartimenti e gli Istituti stipuleranno un'assicurazione contro gli infortuni.
2. L'Università potrà inoltre aderire a particolari convenzioni con organismi comunitari e internazionali riguardanti l'attivazione e lo svolgimento di corsi di insegnamento e di ricerche, adottando le procedure amministrativo-contabili contemplate da dette convenzioni anche se diverse dal presente regolamento.

Articolo 81
Alienazioni, permute e locazioni

1. L'alienazione e la permuta di beni immobili e l'alienazione di beni mobili di valore inventariabile superiore a cinquanta milioni sono effettuate mediante procedura aperta, al quale ogni interessato può presentare la propria offerta, salvo casi eccezionali di particolare convenienza da motivare con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in cui è consentita la procedura negoziata o ristretta. La gara avviene mediante offerte in aumento sul prezzo base d'asta costituito dalla valutazione economica del bene che, nel caso di bene immobile, e formulata previa richiesta dell'Università, dall'ufficio finanziario competente.
2. L'alienazione di beni mobili di valore inventariale inferiore a cinquanta milioni è effettuata con procedura negoziata mediante gara informale alla quale sono invitati a partecipare almeno tre offerenti. Per le alienazioni effettuate dai Centri di gestione, di importo compreso tra venti e cinquanta milioni, la deliberazione di cui al comma precedente è assunta dal Consiglio del centro interessato.
3. La permuta di beni mobili è effettuata mediante procedura ristretta o negoziata, condotta secondo le forme di cui al comma 2, nei casi in cui ciò sia ritenuto conveniente con motivazione espressa con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Della deliberazione di procedere alla permuta da parte dei Centri di gestione deve essere data preventiva comunicazione al Direttore amministrativo, che può disporre nei due mesi successivi, l'assegnazione del bene ad altro Centro di gestione con l'attribuzione al centro di provenienza di un'entrata corrispondente al valore stimato per la permuta.
4. La locazione di beni immobili è effettuata mediante procedura negoziata, nel rispetto dei criteri per la determinazione dei canoni fissati dalla legge.
5. Le procedure relative ai contratti per l'alienazione, la locazione e la permuta di beni immobili e per l'alienazione e la permuta di beni mobili di valore inventariabile superiore a cinquanta milioni sono precedute da adeguate forme di pubblicità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
6. Alla stipulazione dei contratti di alienazione e permuta devono seguire, entro quindici giorni, le conseguenti operazioni di scarico dai registri inventariali dei beni trasferiti.

Articolo 82
Spese in economia

1. Il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione stabilisce i limiti di importo in cui è consentito assumere obbligazioni prescindendo dalle procedure contrattuali previste dagli articoli precedenti.
2. Possono essere effettuate in economia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le seguenti spese:

a) provviste di generi di cancelleria, stampati, registri, materiale per disegno e per fotografie, stampa di tabulati, circolari e simili;
b) manutenzione, riparazione, assicurazione, noleggio e funzionamento dei servizi di fotoriproduzioni e della legatoria, degli autoveicoli ed altri mezzi di trasporto, acquisto di carburante, lubrificante, pezzi di ricambio ed accessori;
c) provviste di effetti di corredo per il personale dipendente comunque occorrenti per l'espletamento del servizio;

d) abbonamenti e riviste, periodici e simili ed acquisto di libri e pubblicazioni periodiche, nonché relative spese di ordinaria rilegatura;
e) spese postali, telegrafiche e telefoniche;
f) manutenzioni e riparazioni ordinarie di locali e dei relativi impianti;
g) urgenti spese di pulizia, disinfestazione e derattizzazione di locali;
h) trasporti, traslochi, facchinaggi, spedizioni;
i) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, attrezzature, strumenti scientifici, didattici e di sperimentazione e macchine d'ufficio;
j) organizzazione di mostre, conferenze, convegni e seminari ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, nazionali ed internazionali, fitto dei locali occorrenti, stampa di inviti e degli atti ed altre spese connesse alle suddette manifestazioni;
k) iniziative culturali e didattiche per gli studenti;
l) piccoli impianti e spese di illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua e telefono;
m) operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni;
n) lavori di traduzione da affidare ad imprese commerciali, nei casi in cui l'Amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;
o) spese connesse con le elezioni di rappresentanti nei consessi accademici;
p) forniture e prestazioni di servizi per il funzionamento dei centri meccanografici amministrativi;
q) acquisto e compilazione di libretti e diplomi per studenti;
r) assicurazioni occasionali;
s) vigilanza diurna e notturna occasionale;
t) spese per pubblicazioni;
u) spese per l'aggiornamento tecnico-professionale del personale;
v) spese per l'acquisto ed il noleggio di apparecchi e materiali necessari ai servizi igienico sanitari;
w) altri lavori o forniture che si rendessero indispensabili per il buon funzionamento dei servizi;
x) lavori di stampa, tipografia, litografia, qualora ragioni di esigenza lo richiedano o sia impossibile provvedervi direttamente;
y) altri lavori, servizi e provviste occorrenti ai bisogni periodici e giornalieri non previsti nei precedenti punti e che per loro natura non possano essere eseguiti ed utilmente e convenientemente realizzati con le ordinarie procedure contrattuali.

3. Il Direttore amministrativo e i Direttori dei Centri di gestione, o loro delegati, sono autorizzati ad effettuare spese in economia in conformità all'apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 83
Esecuzione dei lavori e delle provviste in economia

1. I lavori in economia possono essere eseguiti:
a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale dell'Università;
b) a cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese o a persone di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, le modalità di pagamento, le penalità da applicare

in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile all'Amministrazione;

c) con sistema misto, cioe parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario,
d) con ordinazione diretta a ditta di fiducia per lavori di piccola manutenzione o forniture, mediante contratti annuali rinnovabili, entro determinati limiti di spesa da stabilire nel regolamento delle spese di farsi in economia.

2. Le provviste di beni e servizi in economia sono effettuate con le stesse modalità di cui alla lettera b) del comma 1.

TITOLO V
SPESE PARTICOLARI DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Articolo 84
Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Università

1. L'attribuzione del diritto di conseguire il brevetto per le invenzioni industriali realizzate, a seguito di attività di ricerca scientifica svolte utilizzando, comunque, strutture e mezzi finanziari forniti dall'Università è regolata in via generale dalle vigenti norme di legge.
2. In particolare, il diritto a conseguire il brevetto spetta all'Università salvo riconoscimento all'autore (o agli autori) del diritto morale di inventore. All'autore e in ogni caso dovuta la corresponsione di un equo compenso commisurato all'importanza economica dell'invenzione.
3. Per le invenzioni che siano risultato di attività di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti o convenzioni con enti pubblici o privati, l'Università potrà riconoscere nel contratto o nella convenzione ai terzi contraenti diritti di contitolarità o di titolarità del brevetto ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso (licenze di brevetto).

Articolo 85
Spese di rappresentanza

1. Allo scopo di salvaguardare il prestigio dell'istituzione e di intrattenere pubbliche relazioni nazionali ed internazionali, l'Ateneo può assumere a carico del proprio bilancio oneri connessi a:
   - colazioni e consumazioni in occasione di riunioni prolungate, ad adeguato livello di rappresentanza nonché in occasioni di incontri di lavoro del Rettore, o suoi delegati, dei Presidi, dei Direttori dei Centri di gestione, del Direttore amministrativo, con personalità o autorità estranee all'ente;
   - consumazioni, eventuali colazioni di lavoro e servizi fotografici, di stampa e di relazioni pubbliche, addobbi ed impianti vari in occasione di visite, presso l'Ateneo, di autorità e di membri di commissioni di studio italiane o straniere;
   - interventi in occasione della morte di personalità estranee all'Ateneo, di componenti di organi collegiali o di dipendenti dell'Ateneo;
   - stampe di inviti, addobbi ed impianti vari, servizi fotografici, pranzi, colazioni o rinfreschi in occasione di cerimonie di inaugurazione dell'anno accademico, di apertura di nuove strutture, di auguri annuali, alle quali partecipano autorità estranee all'Ateneo;

- piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe, oggetti floreali, a personalità italiane o straniere o a membri di delegazioni in visita all'Ateneo, nonché al personale che cessa dal servizio, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali dell'Ateneo.

2. Le spese di cui al precedente comma vanno poste a carico degli appositi capitoli di bilancio previsti per l'Amministrazione centrale o per i Centri di gestione autonoma o accentrata.

Articolo 86
Spese in occasione di scambi culturali, congressi e convegni

1. In occasione di scambi culturali, di congressi, convegni, simposi, tavole rotonde, seminari ed altre consimili manifestazioni, riferibili ai fini istituzionali dell'Ateneo, l'Amministrazione centrale universitaria ed i Centri di gestione autonoma o accentrata hanno facoltà di assumere a carico del proprio bilancio le spese relative a rinfreschi o colazioni, nonché le spese di ospitalità, comprese quelle di viaggio, per illustri studiosi ed altre autorità provenienti dall'interno o dall'estero, ad esclusione delle spese di carattere personale.
2. In occasione di conferenze, l'Amministrazione centrale universitaria ed i Centri di gestione autonoma o accentrata possono assumere a carico del bilancio le spese per il compenso, viaggio, vitto ed alloggio per conferenzieri secondo le misure che saranno fissate dal Consiglio di Amministrazione.
3. Nell'ambito di accordi culturali stabiliti con Università straniere che prevedano lo scambio di personale universitario e di studenti, l'Amministrazione universitaria può assumere le spese di viaggio e di soggiorno (vitto e alloggio) del personale e degli studenti interessati, a condizioni di reciprocità ed entro gli importi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
4. L'Università puo assumersi l'onere delle spese connesse con programmi di mobilità di studenti e personale universitario stabiliti da organismi nazionali od internazionali.
5. Le spese di cui ai precedenti commi vanno poste a carico dei capitoli di bilancio nei quali vengono fatti gravare i relativi oneri da parte dell'Amministrazione centrale o dei Centri di gestione autonoma od accentrata.

Articolo 87
Mobilità dei dottorandi di ricerca

1. L'Amministrazione universitaria può assumere le spese relative alla mobilità dei dottorandi di ricerca, connesse alle attività di studio e formazione da svolgersi fuori sede, sia in Italia che all'estero secondo un apposito regolamento da adottarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 88
Allievi interni

1. Presso i Dipartimenti e gli Istituti sono ammessi, con qualifica di allievi interni, laureandi e laureati da non oltre cinque anni, con modalità che saranno definite con apposito regolamento da adottarsi dal Consiglio di Amministrazione, per compiere ricerche e studi o completare il proprio addestramento pratico.

Articolo 89
Borse di studio

1. Nell'ambito delle norme vigenti in materia di borse di studio universitarie, l'Ateneo può prevedere l'istituzione di borse di studio da assegnare successivamente al conseguimento del diploma di specializzazione e del dottorato di ricerca.
2. Oltre a quanto già previsto dalle norme sul diritto agli studi universitari, l'Ateneo puo istituire borse di studio e premi per gli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea, laureati e diplomati.
3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, definisce le modalità per l'attivazione delle borse di cui ai commi precedenti, indicando i criteri di assegnazione, le procedure di selezione, la durata massima e l'entità delle stesse, nonché gli obblighi, i compiti dei destinatari delle borse di studio, le forme di pubblicità da rispettare.
4. Per il funzionamento degli oneri complessivi derivanti dall'istituzione delle borse, oltre ai trasferimenti statali e regionali a ciò destinati, possono essere utilizzate, su proposta dei Centri autonomi di gestione, risorse provenienti da convenzioni, donazioni o lasciti da parte di terzi fino al 10% delle entrate per attività di ricerca.
5. L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

Articolo 90
Borse di studio per attività di ricerca

1. Nell'ambito dei finanziamenti provenienti da contratti e convenzioni di ricerca, compresi quelli ex art. 66 DPR 382/80, stipulati con enti o privati che abbiano espresso un'esplicita volontà al riguardo, l'Ateneo in conformità ad essa, istituisce e conferisce borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca oggetto del contratto o della convenzione a persone in possesso del titolo di studio di livello universitario italiano o straniero.
2. Salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, le borse di studio non possono essere rinnovate ed il loro importo non puo essere superiore a quello previsto per attività di ricerca post-dottorato.
3. Le modalità per il loro conferimento, i requisiti e le incompatibilità vengono annualmente stabilite con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 91
Pagamenti al personale dell'Ateneo

1. Oltre alle indennità ed ai compensi previsti dalla normativa vigente possono essere disposti pagamenti a favore del personale dipendente dell'Ateneo per:
   - indennità per lo svolgimento di funzioni particolari da individuare con delibera del Consiglio di Amministrazione;
   - ripartizioni derivanti da proventi per prestazioni conto terzi; tali spese dovranno comunque essere liquidate dopo l'incasso dei proventi corrispondenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione puo provvedere a corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi collegiali di governo dell'Università e di Comitati o di Commissioni istituiti nell'Ateneo.

TITOLO VI
GESTIONE PATRIMONIALE

Articolo 92
Inventariazione

1. I beni immobili e mobili dell'Ateneo sono descritti in separati registri inventariabili con tutti gli elementi idonei ad identificarli ed a valutarli e con l'indicazione del relativo valore.
2. Non sono oggetto di inventariazione i materiali di consumo, le parti di ricambio di oggetti già inventariati o in uso ed i beni di valore inferiore a lire 200.000. Sono comunque inventariati, indipendentemente dal loro valore, i libri, le riviste ed altro materiale bibliografico costituente parte delle biblioteche.
3. L'Economato centrale cura la tenuta degli inventari generali dei beni dell'Ateneo e, sulla base dei dati trasmessi dai consegnatari dei singoli beni, provvede alla tenuta degli inventari dei beni assegnati alla struttura amministrativa e di servizio della sede centrale, nonché alle altre strutture non afferenti ad un autonomo Centro di gestione.
4. Ciascun Centro di gestione cura la tenuta dell'inventario generale dei beni mobili e, sulla base dei dati trasmessi dai consegnatari, provvede alla tenuta dell'inventario dei beni immobili. I singoli centri di spesa provvedono invece solo alla tenuta dell'inventario dei beni mobili ad essi assegnati.
5. Per la tenuta degli inventari, l'Ente si avvale di un sistema di elaborazione automatica dei dati.
6. Al termine dell'esercizio finanziario l'Economato centrale aggiorna, anche sulla base dei registri generali trasmessi dai singoli Centri di gestione e di spesa, gli inventari generali dei beni dell'Ateneo e predispone il riepilogo della situazione complessiva dei beni immobili e di quelli mobili, con l'indicazione della consistenza all'inizio dell'esercizio, delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio e della consistenza finale. Entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce, il riepilogo generale dei beni è trasmesso alla Ragioneria per la predisposizione del conto consuntivo.

Articolo 93
Inventario dei beni immobili

1. L'inventario dei beni immobili deve evidenziare:
   a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e gli uffici cui sono affidati;
   b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;
   c) le servitù, o pesi e gli oneri da cui sono gravati;
   d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
   e) gli eventuali redditi.

Articolo 94
Consegnatari dei beni

1. I beni immobili di cui dispone l'Università sono dati in consegna ad agenti responsabili designati dal Rettore; essi sono personalmente responsabili dei

beni loro affidati nonché di qualsiasi danno che possa derivare all'Ateneo da loro azioni od omissioni. Essi devono segnalare tempestivamente qualsiasi esigenza di manutenzione o di ristrutturazione dei beni immobili e devono informare gli uffici competenti di qualsiasi evento che renda necessario intraprendere azioni di difesa della proprietà.

2. Sono agenti consegnatari responsabili in connessione con la loro carica i Direttori di Dipartimento e di Istituto per gli immobili a disposizione dei Dipartimenti od Istituti stessi.
3. La consegna dei beni immobili ha luogo in base a verbali redatti in contraddittorio tra chi effettua la consegna e chi la riceve con l'assistenza del Direttore amministrativo o di un funzionario da questi all'uopo delegato.

Articolo 95
Classificazione dei beni mobili

1. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:
   - mobili e arredi
   - materiale bibliografico e collezioni scientifiche
   - strumenti tecnici, attrezzature in genere, macchine da ufficio
   - automezzi e altri mezzi di trasporto
   - fondi pubblici e privati
   - software
   - altri beni mobili.
2. I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico ed artistico devono essere descritti anche in un separato inventario con le indicazioni atte ad identificarli.

Articolo 96
Inventario dei beni mobili

1. L'inventario generale dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:
   a) la categoria cui appartiene;
   b) il tipo di utilizzazione;
   c) il funzionario consegnatario;
   d) i locali in cui di trova;
   e) lo stato di conservazione;
   f) i dati di valutazione ai sensi dell'art. 92.
2. I mobili e le macchine sono valutate per il prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa.
3. Tali valori sono rideterminati ogni qualvolta si verifichino modificazioni nella destinazione del bene e nelle modalità di utilizzazione, e sono aggiornati annualmente attraverso l'applicazione di parametri di rivalutazione e di aliquote di deperimento fissati dall'Economato in conformità ai criteri approvati dal Consiglio di amministrazione.
4. Alla valutazione dei brevetti provvede apposita Commissione, nominata dal Consiglio di amministrazione e presieduta dal responsabile dell'unità di ricerca competente, che puo avvalersi della collaborazione di esperti esterni su specifiche questioni.
5. I titoli ed i valori pubblici e privati sono valutati al prezzo di acquisto o, in mancanza, al valore di borsa del giorno precedente a quello

dell'inventariazione. Essi sono descritti con l'indicazione della natura dei titoli, del loro numero di identificazione, della scadenza del valore nominale e della rendita annuale.
6. Per il materiale bibliografico, documentario ed iconografico (compresi dischi, microfilm, microfiches, cassette, nastri, stampe, diapositive, ecc.) viene tenuto un separato inventario con apposita numerazione. Tale materiale viene inventariato al prezzo che compare in copertina o sull'involucro anche se pervenuto gratuitamente, o al valore di stima nel caso in cui non sia altrimenti valutabile. Le pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto un solo numero all'inizio della raccolta.

Articolo 97
Consegnatario di beni mobili

1. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria ed i materiali di consumo, sono dati in consegna con appositi verbali ad agenti responsabili.
2. In caso di sostituzione degli agenti responsabili, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale e sottoscritto dall'agente cessante e da quello subentrante, nonché dal Direttore amministrativo o dal funzionario da questi all'uopo delegato che assiste alla consegna.
3. Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato presso l'Amministrazione universitaria e l'altro dagli agenti responsabili dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbiano ottenuto formale discarico.

Articolo 98
Carico e scarico dei beni mobili

1. I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal competente ufficio e firmati dall'agente responsabile.
2. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente deteriorabili.
3. La cancellazione degli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi e disposta con provvedimento del Consiglio di amministrazione, ovvero del Consiglio del Centro di gestione che ne dà comunque avviso al Rettore, sulla base di motivata proposta dell'agente responsabile.
4. Il provvedimento di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento danni a carico dei responsabili.
5. Sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.
6. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.

Articolo 99
Ricognizione dei beni mobili

1. Almeno ogni dieci anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed al rinnovo degli inventari al fine di accertare che essi siano nella disponibilità dell'Ateneo ed in modo da verificarne lo stato di conservazione.

TITOLO VII
CONTROLLI INTERNI

Articolo 100
Controllo di gestione

1. Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, per assicurare un maggior livello di efficienza ed economicità, è istituito il controllo di gestione, svolto da un apposito servizio, che si avvale di un nucleo di valutazione i cui compiti sono quelli di:
   a) articolare l'Università in centri di costo e/o rendimento e rilevare costantemente l'andamento operativo;
   b) elaborare le previsioni economiche relative agli obiettivi che l'Ente si pone;
   c) verificare costantemente l'andamento delle previsioni di cui al punto b).
2. Il nucleo di valutazione è composto da tre membri, anche esterni, scelti tra comprovati esperti in materie di economia aziendale, di valutazione del rendimento dei servizi pubblici, di analisi e valutazione dei bilanci. La misura del compenso spettante ai suoi componenti esterni è stabilita dalla delibera con cui il Consiglio di Amministrazione provvede alle relative nomine.
3. Il nucleo di valutazione elabora i parametri di efficienza ed economicità da applicare nel controllo di gestione e fornisce indicazioni sul tipo di dati e di informazioni che è necessario acquisire per lo svolgimento del controllo.
4. In base alle informazioni ed ai dati trasmessi dai centri di spesa e dai vari uffici, il servizio di cui al comma 1 valuta l'andamento della gestione, quale risulta dai fattori produttivi impiegati e dalle modalità del loro impiego nonché dai risultati conseguiti, e lo raffronta con i parametri di efficienza ed economicità previamente definiti dal nucleo di valutazione.
5. Le disfunzioni eventualmente riscontrate sono segnalate ai responsabili degli uffici e dei centri di spesa interessati che devono individuarne le cause e predisporre i correttivi necessari.
6. Sulla base dei dati acquisiti, il nucleo di valutazione elabora annualmente una relazione, allegata al conto consuntivo dell'Ateneo, nella quale sono illustrati i livelli di efficienza ed economicità raggiunti e sono formulate proposte per il miglioramento della gestione. Di tali livelli si tiene conto nella decisione relativa alla ripartizione delle risorse tra i centri di spesa.

Articolo 101
Collegio dei Revisori

1. Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, al Collegio dei Revisori dei Conti, composto da persone esterne all'Ateneo, e affidato il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'Università.
2. Il Collegio è presieduto da un magistrato della Corte dei Conti ed è composto da un dirigente della Ragioneria Generale dello Stato ed un supplente, e da un dirigente del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica e da un supplente. I componenti del Collegio sono proposti dal Rettore e nominati con suo decreto su designazione del Consiglio di Amministrazione, durano in carica tre anni finanziari e possono essere riconfermati
3. Il Consiglio di amministrazione determina i compensi spettanti al Presidente, ai membri effettivi ed a quelli supplenti. Ad essi compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

4. Il Collegio può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
5. Al Collegio dei Revisori spetta:
   - esaminare il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendone le relazioni;
   - compiere le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa;
   - accertare la regolarità della tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali;
   - effettuare verifiche di cassa;
   - esprimere pareri sugli atti amministrativo-contabili dell'Università;
   - effettuare operazioni di riscontro, anche a campione, nei riguardi dei centri di spesa, a tal fine si avvale della collaborazione del Servizio di Ragioneria.
6. Per quanto non diversamente disposto, si applicano gli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile, ove compatibili.

Articolo 102
Norma transitoria e finale

1. Ai sensi dell'art. 7 comma 1 della legge 9 maggio 89 n. 168, con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere applicazione le norme legislative e regolamentari, nonché le disposizioni ministeriali comunque emanate, con esso incompatibili.
2. I limiti di importo contenuti nel presente regolamento possono essere modificati ed adeguati unicamente con delibera del Consiglio di Amministrazione.

96A8024

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Modena, approvato con R.D. 14 ottobre 1926, n. 2035 e successive modificazioni;
VISTO il T.U. delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;
VISTO il Regio Decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
VISTA la legge 11 aprile 1953, n. 312;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;
VISTA la legge 14 agosto 1982, n. 590;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341;
VISTO il Regio Decreto legge 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
VISTO il Decreto MURST del giorno 11 maggio 1995" Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico (modificato, successivamente, con D.M. 14/02/1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della R.I. del 10/04/1996, n. 84) che aggiunge, dopo la Tabella XLV/1, annessa al R.D. 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, la Tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico";
VISTA la proposta di modifica statutaria approvata dal Senato Accademico nella seduta dell' 8 luglio 1996;
RILEVATA la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine di cui all'art. 17 del T.U. 31 agosto1933, n. 1592;
VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale del giorno 25.10.1996;

DECRETA

lo Statuto dell'Università degli Studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

TITOLO III

ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

CAPO I

A)Norme generali comuni alle Scuole di specializzazione diverse da quelle del settore medico di cui al D. L.vo dell'8 agosto 1991, n. 257,che resta invariato nei relativi articoli.

OMISSIS

B) Norme generali comuni alle Scuole di specializzazione del settore medico, di cui al D. L.vo dell'8 agosto 1991, n. 257,con i seguenti articoli:

Articolo 1 Fanno parte dell'area medica le Scuole di specializzazione di seguito elencate, oltre a quelle che saranno aggiunte con successive modificazioni del presente Statuto:

1) Oncologia ad indirizzo in Oncologia Medica
2) Neurochirurgia
3) Anatomia patologica
4) Ginecologia ed Ostetricia
5) Cardiologia
6) Chirurgia generale I ad indirizzo in Chirurgia generale
7) Chirurgia generale II ad indirizzo in Chirurgia generale
8) Chirurgia toracica
9) Chirurgia generale III ad indirizzo in Chirurgia d'Urgenza
10) Ematologia
11) Gastroenterologia
12) Igiene e Medicina preventiva
13) Malattie Infettive
14) Medicina del lavoro

15) Microbiologia e Virologia
16) Neurologia
17) Neuropsichiatria Infantile
18) Oftalmologia
19) Otorinolaringoiatria
20) Pediatria
21) Psichiatria
22) Ortopedia e Traumatologia
23) Patologia Clinica

I relativi ordinamenti sono definiti nel Capo II e seguenti del presente Titolo III di questo Statuto.

Articolo 2 Si applicano anche alle Scuole di specializzazione dell'area medica conformi al D. L.vo dell'8 8.1991, n. 257 le disposizioni contenute nel Capo I - sottocapo A) del presente Titolo III di questo Statuto in materia di concorso di ammissione, del relativo esame nonchè della commissione esaminatrice, di tasse e sovratasse, degli organi della Scuola (Direttore e Consiglio), di rimborso spese a docenti in Scuole di specializzazione istituite in base a convenzioni con altre Università.

Articolo 3 : Le Scuole di specializzazione dell'area medica possono essere articolate in indirizzi.

Tali Scuole hanno lo scopo di formare medici specialisti nel settore dell'area medica e rilasciano il titolo di specialista nello specifico settore.

L' Università può istituire altresì Corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalità previste dall'art.6 della legge 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della Direttiva CEE 92/98, recepite con il D.L./vo N.541/1992.

Articolo 4 La durata del Corso degli studi per ogni singola Specializzazione è definito nell'Ordinamento didattico specifico della Scuola.

Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle Scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio Sanitario Nazionale. Tali ordinamenti delle singole scuole disciplinano gli specifici standards formativi.

Concorrono al funzionamento delle Scuole le Facolta' di Medicina e Chirurgia, i Dipartimenti e gli Istituti nonchè le strutture ospedaliere eventualmente convenzionate.

Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art.7 del D.L.vo n. 257/1991.

Rispondono automaticamente a tali requisiti gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della Scuola di Specializzazione.

Le predette strutture non Universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art.6, comma 2 del D.L.vo n.502/1992.

La formazione deve avvenire nelle strutture Universitarie ed in quelle Ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (L. n.428/1990 e D.L.vo n. 257/1991).

Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, ogni Scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti, determinato per ciascun anno di corso ed in totale.

Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della Sanità ed il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole Scuole. Il numero degli iscritti a ciascuna Scuola non può superare quello totale previsto nello Statuto; in caso di previsione statutaria di indirizzi riservati a laureati non medici . l'ordinamento della Scuola indica il numero massimo degli iscrivibili.

Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i Laureati del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, nonchè, per gli specifici indirizzi, laureati non medici. Le lauree sono specificate nelle singole tipologie.

Sono altresì ammessi al Concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso Università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti Autorità accademiche italiane.

I laureati in Medicina e Chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle Scuole di Specializzazione possono essere iscritti alle Scuole purchè conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli concorsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progessiva assunzione di responsabilità professionale.

Articolo 5. Il Consiglio della Scuola è tenuto a determinare l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente articolo, comma 3.

Il Consiglio della Scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui al precedente art. 3, comma 2,e gli obiettivi previsti nel successivo comma del presente articolo e specificati negli ordinamenti delle singole Scuole laddove vengono definiti gli standards formativi specifici per ogni specializzazione, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali delle attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

Il Piano di studi è determinato dal Consiglio di ogni Scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico disciplinari riportati per ogni singola Specializzazione nel relativo ordinamento

L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del Diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola Specializzazione nel relativo ordinamento..

Il piano dettagliato delle attività formative di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo è deliberato dal Consiglio della Scuola e reso pubblico nel Ministero annuale degli Studi.

Articolo 6 . All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio

Per tutta la durata della Scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Il Consiglio della Scuola puo autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. a conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio sdella Scuola può riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'aattività svolta nelle suddette strutture estere.

Articolo 7 L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzato sotto la guida di un docente della scuola

La Commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione e nominata dal Rettore dell'Universirtà, secondo la vigente normativa.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nell'ordinamento della singola Scuola.

Articolo 8 L'Università, su proposta del Consiglio della singola Scuola e del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia quando trattasi di più Scuole per la stessa Convenzione, può stabilire Protocolli d'intesa ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del D.L.vo n. 502/1992 per i fini di cui al medesimo art. 16 dello stesso D. L.vo.

L'Università, su proposta del Consiglio della Scuola, può altresì stabilire Convenzioni con Enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della Scuola.

Gli ordinamenti didattici delle seguenti Scuole di specializzazione vengono sostituiti dagli ordinamenti sottoriportati:

1) Oncologia (Capo VII)
2) Neurochirurgia (Capo XXX)
3) Anatomia Patologica (Capo XL)
4) Ginecologia ed Ostetricia (Capo IV)
5) Cardiologia (Capo XXVIII)
6) Chirurgia Generale - 1° scuola(Capo IX)
7) Chirurgia Generale - 2° scuola (Capo XXXVIII)
8) Chirurgia Toracica (Capo XXXII)
9) Chirurgia d'urgenza e di Pronto soccorso (Capo XXXIV)
10) Ematologia (Capo XIII)
11) Gatroenterologia e Endoscopia Digestiva (Capo VIII)
12) Igiene e Medicina Preventiva (Capo XXII)
13) Malattie Infettive (Capo III)
14) Medicina del Lavoro (Capo XLII)
15) Microbiologia e Virologia (Capo XXXVII)
16) Neurologia (Capo XXI)
17) Neuropsichiatria infantile (Capo XXV)
18) Oftalmologia Capo XI)

19) Otorinolaringoiatria (Capo XIX)
20) Pediatria - 1° scuola (Capo II)
21) Pediatria - 2° scuola (Capo XXXI)
22) Psichiatria (Capo VI)
23) Ortopedia e Traumatologia (Capo XVIII)
24) Ortopedia e traumatologia con indirizzo Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ortopedica (Capo XXVII)
25) Patologia Clinica (Capo XLI)

Le Scuole di Pediatria si riducono ad una (n.1) e viene soppressa la Scuola di Ortopedia e Traumatologia con indirizzo in Chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ONCOLOGIA
ad indirizzo in Oncologia Medica

Articolo 1 La Scuola di Specializzazione ONCOLOGIA ad indirizzo in Oncologia Medica risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica alla luce del D.M. 11.5.1995, Tab. XV/2.
Articolo 2 La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della Oncologia Medica.
Articolo 3 La Scuola rilascia il titolo di Specialista in ONCOLOGIA ad indirizzo in Oncologia Medica.
Articolo 4 . Il Corso ha la durata di 4 anni.
Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S.S.N.
Articolo 5 Sede amministrativa della Scuola è il Dipartimento di Scienze Morfologiche e Medico Legali dell'Università degli Studi di Modena.
Concorrono al funzionamento della Scuola:
le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia, con il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A,
le strutture del Servizio Sanitario Nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'Art. 6, comma 2 del decreto l.vo 502/1992 con il personale dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
l'Università, su proposta del Consiglio della Scuola, può altresì stabilire Convenzioni con Enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della Scuola.
Articolo 6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono essere ammessi alla Scuola, tenuto conto delle capacità formative della Scuola stessa, è determinato in *cinque* per ciascun anno di corso per un totale di *venti* specializzandi.
Articolo 7 Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i Laureati in Medicina e Chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso di ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere, ritenuto equipollente dalle competenti Autorità accademiche italiane.
Articolo 8 Il piano didattico è elaborato nel rispetto degli obbiettivi generali e di area riportati nella Tabella A.
Il Consiglio della Scuola determina l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni e nelle strutture di cui all'art. ____. Il piano didattico prevede le seguenti attività:
Didattica formale teorica e seminariale
Attività tutoriale
Tirocinio
Articolo 9 All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.
Per tutta la durata della Scuola gli Specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.
Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attività di tirocinio ed il suo esito positivo sono attestati dal docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica, in servizio presso le strutture nelle quali il medesimo tirocinio sia stato svolto.
Il Consiglio della Scuola puo autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola può riconoscere utile ai fini della Scuola, sulla base dell'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.
Articolo 10 L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente al fini della Specializzazione in ONCOLOGIA ad indirizzo in Oncologia Medica, assegnata allo Specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola.
La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma è nominata annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente.

Lo Specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella Tabella B.

Tabella A. Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.

A. Area propedeutica

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di biologia cellulare e molecolare del differenziamento e della proliferazione cellulare.

Settori E04B Biologia molecolare
E05A Biochimica
E11B Biologia applicata
F03X Genetica medica.

B. Area di Oncologia molecolare

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo della malattia neoplastica.

Settori: F04A Patologia generale.

C. Area di Laboratorio e diagnostica oncologica

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche nei settori di laboratorio applicati all'oncologia, comprese citomorfologia ed istopatologia, e diagnostica per immagini.

Settori: F04B Patologia clinica
F06A Anatomia patologica
F18X Diagnostica per immagini
E10X Biofisica medica.

D. Area di Oncologia medica

Obiettivo lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e tecniche e la pratica clinica necessarrie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e cura dei tumori solidi.

Settori: F04B Patologia clinica
F04C Oncologia medica.

E. Area di Epidemiologia e prevenzione

Obiettivo: conoscere i principi di epidemiologia e di medicina preventiva applicati all'oncologia.

Settori: F01X Statistica medica
F04B Patologia clinica
F04C Oncologia medica
F22A Igiene generale ed applicata.

a) indirizzo in oncologia medica

F. Area di Oncologia medica

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire conoscenze avanzate teoriche e di pratica clinica necessarie per la diagnosi, cura e trattamento del paziente neoplastico, anche in fase critica.

Settori E07X Farmacologia
FO5X Microbiologia e microbiologia clinica
F04C Oncologia medica
F07G Malattie del sangue
F 18X Diagnostica per immagini e radioterapia
F21X Anestesiologia.

G. Area di Oncologia clinica.

Obiettivo.: lo Specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e pratiche correlate con la malattia neoplastica e con gli aspetti terapeutici non medici.

Settori: F08A Chirurgia Generale
F08B Chirurgia Plastica
F08D Chirurgia Toracica
F10X Urologia
F12B Neurochirurgia
F15A Otorinolaringoiatra
F16A Malattie Apparato locomotore
F18X Diagnostica per immagini e ratioterapia
F20X Ginecologia ed Ostetricia.

Tabella B. Standard complessivo di addestramento professionalizzante.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di Diploma, lo Specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, così come di seguito specificato:

1. aver eseguito personalmente almeno 50 prelievi di materiale organico mediante cistoaspirazione;
2. aver compartecipato direttamente all'itinerario diagnostico, anche mediante tecniche di diagnostica per immagini, di almeno 150 casi di pazienti affetti da neoplasie;
3. aver seguito personalmente l'itinerario diagnostico-terapeutico di almeno 250 pazienti neoplastici, dei quali almeno il 10 % ciascuno nei seguenti settori:

- emolinfopatie;
- apparato gastroenterico;
- mammella;
- apparato genitale femminile;
- polmone.

Infine, lo Specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROCHIRURGIA

Articolo 1 La Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica alla luce del D.M. 11.5.1995, Tab. XV/2.

Articolo 2 La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della Neurochirurgia.

Articolo 3 La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Neurochirurgia.

Articolo 4 Il Corso ha la durata di 5 anni.

Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S.S.N..

Articolo 5 Sede amministrativa della Scuola è il, Dipartimento di Patologia Neuropsicosensoriale dell'Università degli Studi di Modena.

Concorrono al funzionamento della Scuola:

- le Strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia, con il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla TAB. A
- le strutture del Sistema Sanitario Nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del D.L.vo 502/1992, con il personale dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

l'Università, su proposta del Consiglio della Scuola, può altresì stabilire Convenzioni con Enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della Scuola.

Articolo 6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono essere ammessi alla Scuola, tenuto conto delle capacità formative della Scuola stessa, è determinato in due per ciascun anno di corso, per un totale di dieci Specializzandi.

Articolo 7 . Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i Laureati in Medicina e Chirurgia.

Sono altresì ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere, ritenuto equipollente dalle competenti Autorità accademiche italiane.

Articolo 8 Il piano didattico è elaborato nel rispetto degli obiettivi generali e di area riportati nella Tabella A.

Il Consiglio della Scuola determina l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni e nelle strutture di cui all'art.... Il piano didattico prevede le seguenti attività:

- Didattica formale teorica e seminariale
- Attività tutoriale
- Tirocinio

Articolo 9 All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attività comuni per gli Specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

Per tutta la durata della Scuola gli Specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attività di tirocinio ed il suo esito positivo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica, in servizio presso le strutture nelle quali il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Il Consiglio della Scuola puo autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero il Consiglio della Scuola può riconoscere utile ai fini della Scuola, sulla base dell'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Articolo 10 L'esame di diploma nella presentazione di un elaborato scritto su tematica coerente ai fini della Specializzazione in Neurochirurgia, assegnata allo Specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola.
La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma è nominata annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella tabella B.

Tabella A. - Aree di addestramento professionale e relativi settori scientifico disciplinari

A. Area di neurobiologia e neurofisiologia
Obiettivo: apprendere conoscenze specialistiche sul funzionamento della cellula nervosa nonché quelle relative alla struttura anatomo-fisiologica ed alla rete di inter-relazioni neuroumorali del sistema nervoso centrale e periferico.
Settori: E05A - Biochimica,
E06A - Fisiologia umana,
E09A - Anatomia umana,
E09B - Istologia,
E13X - Biologia applicata

B. Area di diagnostica clinica
Obiettivo: apprendere le metodologie di medicina di laboratorio, di semeiotica strumentale delle malattie nervose di interesse chirurgico ed apprendere principi fondamentali di neurofarmacologia.
Settori: F04B - Patologia clinica,
F06B - Neuropatologia,
F14X -Malattie apparato visivo,
F15A -Otorinolaringoiatria,
F11B - Neurologia,
F12B - Neurochirurgia

C. Area di neuroradiologia
Obiettivo: apprendere le metodologie diagnostiche ed interventistiche neuroradiologiche
Settori: F11B - Neurologia,
F12B - Neurochirurgia.

D. Area di tecnica operatoria neurochirurgica
Obiettivo: acquisire una completa preparazione operatoria in neurochirurgia.
Settori: F08A - Chirurgia Generale
F12B - Neurochirurgia

E. Area di neurochirurgia speciale
Obiettivo: acquisire una preparazione in Neurochirurgia funzionale e stereotassica, Neurotraumatologia, Chirurgia del sistema nervoso periferico e Neurochirurgia infantile.
Settori: F12B - Neurochirurgia
F13C - Chirurgia maxillo-facciale.

F. Area di Anestesia e rianimazione
Obiettivo: acquisire gli elementi essenziali di Neuroanestesia e Neurorianimazione e terapie del dolore.
Settore: F21X - Anestesiologia.

Tabella b - standard complessivo di addestramento professionalizzante

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1. avere partecipato attivamente all'itinerario diagnostico, anche mediante tecniche di diagnostica per immagini in almeno 500 pazienti di cui almeno 150 casi relativi a pazienti affetti da neoplasie o da altra patologia neurologica;
2. aver eseguito personalmente, con progressiva assunzione di autonomia professionale 280 interventi di neurochirurgia, dei quali almeno il 20% come primo operatore e con i limiti minimi di seguito specificati:

- 30 interventi per tumori intracranici
- 50 interventi spinali compresa la stabilizzazione del rachide
- 30 interventi per trauma cranico
- 20 interventi di derivazione liquorale
- 70 interventi vari.

Infine lo specializzando deve aver partecipato secondo le norme di buona pratica clinica ad almeno 3 sperimentazioni controllate.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANATOMIA PATOLOGICA

Articolo 1 La Scuola di Specializzazione in Anatomia Patologica risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica alla luce del D.M. 11.5.1995, Tab. XV/2.

Articolo 2 La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della diagnostica anatomo-istopatologica (macroscopica, microscopica ed ultrastrutturale) e citopatologica.

Articolo 3 La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Anatomia Patologica.

Articolo 4 .. Il Corso ha la durata di 5 anni.

Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S.S.N.

Articolo 5 La sede amministrativa della Scuola è il Dipartimento di Scienze Morfologiche e Medico Legali dell'Università degli Studi di Modena.

Concorrono al funzionamento della Scuola:

le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia, con il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A

le strutture del Servizio Sanitario Nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'Art. 6, comma 2 del decreto l.vo 502/1992, con il personale dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

l'Università, su proposta del Consiglio della Scuola, può altresì stabilire Convenzioni con Enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della Scuola.

Articolo 6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono essere ammessi alla Scuola, tenuto conto delle capacità formative della Scuola stessa, è determinato in *quattro* per ciascun anno di corso per un totale di *venti* specializzandi.

Articolo 7 Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i Laureati in Medicina e Chirurgia.

Sono altresì ammessi al concorso di ammissione alal Scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere, ritenuto equipèollente dalle competenti Autorità Accademiche italiane.

Articolo 8 Il piano didattico è elaborato nel rispetto degli obiettivi generali e di area riportati nella Tabella A.

Il Consiglio della Scuola determina l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni nelle strutture di cui all'art. ____. Il piano didattico prevede le seguenti attività:

Didattica formale teorica e seminariale

Attività tutoriale

Tirocinio

Articolo 9 All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attività comuni per gli specializzando e quelle specifiche relative al tirocinio.

Per tutta la durata della Scuola gli Specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attività di tirocinio ed il suo esito positivo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica, in servizio presso le strutture nelle quali il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Il Consiglio della Scuola puo autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola può riconoscere utile ai fini della Scuola, sulla base dell'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Articolo 10 L'esame di diploma consta nella preséntazione di un elaborato scritto su una tematica coerente ai fini della Specializzazione in Anatomia Patologica, assegnata allo Specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola.

La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma è nominata annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente.

Lo Specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto. deve avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella Tabella B.

Tabella A. Area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.

A. Area propedeutica

Obiettivo. lo specializzando deve apprendere le conoscenza fondamentali di genetica, biologia, patologia molecolare e statistica . Inoltre, lo specializzando deve acquisire le basi teorico-pratiche delle tecniche di esecuzione di un

riscontro diagnostico necroscopico, di allestimento e colorazione di preparati istologici e citologici, di morfometria e di quelle necessarie per l'impiego della microscopia ottica e elettronica.

Settori : F03X Genetica Medica,
E04B Biologia Molecolare,
F04A Patologia Generale,
F04B Patologica Clinica,
F01X Statistica Medica,
F06A Anatomia Patologica

B. Area della sistematica e della diagnostica anatomo-patologica.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire avanzate conoscenze teoriche di sistematica anatomo-patologica (microscopica, ultrastrutturale e molecolare) e competenze teoriche pratiche di diagnostica anatomo-patologica (macroscopica, istopatologica su preparati definitivi ed in estemporanea, citopatologica ed ultrastrutturale), avvalendosi anche di tecniche immunoistochimiche e di biologia molecolare

Settori: F06A Anatomia Patologica,
F06B Neuropatologia

C. Area della Sanità Pubblica.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire adeguate conoscenze teoriche di medicina legale, tossicologia, medicina del lavoro e preventiva, deontologia.

Settori: F22B Medicina Legale,
F22C Medicina del Lavoro,
F22A Igiene generale ed applicata.

D. Area di indirizzo subspecialistico anatomo-patologico

Obiettivo: lo specializzando deve completare il suo curriculum formativo apprendendo gli elementi fondamentali dei correlati anatomo-clinici e delle competenze diagnostiche che sono alla base delle principali patologie subspecialistiche (neuropatologia, patologia oncologica, patologia cardiovascolare, dermopatologia, emopatologia, uropatologia, ginecopatologia, patologia pediatrica, patologia ossea) in base alle competenze specifiche esistenti nella Scuola di Specializzazione.

Settori: F04B Patologia clinica,
F06A Anatomia patologica,
F06B Neuropatologia

Tabella B. Standard complessivo di addestramento professionalizzante.

Lo Specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver eseguito degli atti medici specialistici certificati in numero non inferiore a quanto di seguito indicato, refertandone almeno il 20%.

Esami macroscopici di pezzi chirurgici	3000
Diagnosi istopatologica	8000
Diagnosi citopatologiche, inclusa citologica cervico-vaginale	8000
Diagnosi intraoperatorie	200
Riscontri diagnostici necroscopici	300

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA

Articolo 1 La Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica alla luce del D.M. 11.5.1995, Tab. XV/2.

La Scuola è articolata nei seguenti indirizzi:

Ginecologia ed Ostetricia

Fisiopatologia della Riproduzione Umana

Articolo 2 La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale delle scienze ostetriche e ginecologiche, compresa la fisiopatologia della riproduzione umana.

Articolo 3 La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Ginecologia ed Ostetricia.

Articolo 4 Il Corso ha la durata di 5 anni.

I primi 3 anni sono finalizzati agli obbiettivi formativi di base della Ginecologia ed Ostetricia.

Gli ultimi due anni sono finalizzati agli obbiettivi degli specifici indirizzi.

Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S.S.N.

Articolo 5 Sede amministrativa della Scuola è il Dipartimento di Scienze Ginecologiche, Ostetriche e Pediatriche dell'Università degli Sudi di Modena.

Concorrono al funzionamento della Scuola:

le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia, con il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A

le strutture del Servizio Sanitario Nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'Art. 6, comma 2 del decreto l.vo 502/1992, con il personale dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

l'Università, su proposta del Consiglio della Scuola, può altresì stabilire Convenzioni con Enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della Scuola.

Articolo 6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono essere ammessi alla Scuola, tenuto conto delle capacità formative della Scuola stessa, è determinato in 5 (cinque) per ciascun anno di corso per un totale di 25 (venticinque) specializzandi.

Articolo 7 Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i Laureati in Medicina e Chirurgia.

Sono altresì ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere, ritenuto equipollente dalle competenti Autorità accademiche italiane.

Articolo 8 Il piano didattico è elaborato nel rispetto degli obiettivi generali e di area riportati nella Tabella A . Il Consiglio della Scuola determina l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni e nelle strutture di cui all'art. . Il piano didattico prevede le seguenti attività:

Didattica formale teorica e seminariale

Attività tutoriale

Tirocinio

Articolo 9 All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

Per tutta la durata della Scuola gli Specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attività di tirocinio ed il suo esito positivo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica, in servizio presso le strutture nelle quali il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Il Consiglio della Scuola puo autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola può riconoscere utile ai fini della Scuola, sulla base dell'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Articolo 10 L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente ai fini della Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia, assegnata allo Specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola.

La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma è nominata annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente.

Lo Specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella Tabella B.

Tabella - A Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

A..Area propedeutica

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di biologia cellulare e molecolare del differenziamento e della proliferazione cellulare

Settori: E04B Biologia molecolare
E09B Istologia
E11B Biologia applicata
F03X Genetica medica

B. Area di oncologia

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi etiopatogenetici che determinano lo sviluppo della malattia neoplastica.

Settori: F04A Patologia generale,
F04C Oncologia medica

C: Area di laboratorio e diagnostica oncologica

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche nei settori di laboratorio applicati alla patologia ostetrica e ginecologica, comprese citopatologia e istopatologia e diagnostica per immagini.

Settori: F04B Patologia clinica
F06A Anatomia patologica
F18X Diagnostica per immagini

D. Area di oncologia medica
Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e tecniche e la pratica clinica necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione; diagnosi e cura dei tumori solidi.
Settori: F04B Patologia clinica
F04C Oncologia medica
E. Area di epidemiologia e prevenzione
Obiettivo: conoscere i principi di epidemiologia e di medicina preventiva applicati all'oncologia.
Settori: F01X Statistica Medica
F22A Igiene generale ed applicata
F. Area della ginecologia
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche necessarie per la diagnostica e terapia, in particolare chirurguca, delle patologie ginecologiche; deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.
Settori: F08A Chirurgia generale
F08B Chirurgia plastica
F10X Urologia
F20X Ginecologia ed ostetricia
F21X Anestesiologia
F20X Ginecologia ed ostetricia
G. Area dell'ostetricia
Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e pratiche applicabili alla fisiologia della gravidanza e del parto, alle attività diagnostiche inerenti patologie materne e fetali, alle attività terapeutiche, in particolare di tipo chirurgico, indicate per tali patologie.
Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia
F21X Anestesiologia
F20X Ginecologia ed ostetricia
a) INDIRIZZO DI GINECOLOGIA ED OSTETRICIA
H. Area della ginecologia oncologica
Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze avanzate teoriche e di pratica clinica necessarie per la diagnosi, cura e trattamento del paziente neoplastico, anche in fase di critica.
Settori: F04C Oncologia medica
F18X Diagnostica per immagini e radioterapia
F20X Ginecologia ed ostetricia
F21X Anestesiologia
b) INDIRIZZO DI FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE UMANA
I. Area della fisiopatologia della riproduzione umana
Obiettivo: lo specializzando deve saper mettere in essere le tecniche di fecondazione assistita, nel rispetto delle norme di legge e della deontologia.
Settori: E09B Istologia
F07E Endocrinologia
F20X Ginecologia ed Ostetricia
F22B Medicina Legale

Tabella b Standard complessivo di addestramento professionalizzante.
Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:
- 6 mesi di chirurgia generale;
- attività di diagnostica e prevenzione in oncologia ginecologica per almeno 250 casi;
- attività di diagnostica e prevenzione di patologie gravidiche in almeno 250 casi;
- almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore;
- almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore ;
- almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.

Per l'indirizzo in Fisiopatologia della Riproduzione Umana la parte chirurgica è ridotta del 20% e lo specializzando deve avere eseguito di Fecondazione Assistita in almeno 150 casi, dei quali il 25% condotte come responsabile delle procedure.
Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CARDIOLOGIA

Articolo 1 La Scuola di Specializzazione in Cardiologia risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica alla luce del D M. 11.5.1995, Tab. XV/2.

La Scuola è articolata nei seguenti indirizzi:

a) cardiologia

b) angiologia

Articolo 2 La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della cardiologia clinica.

Articolo 3 La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Cardiologia.

Articolo 4 Il Corso ha la durata di 4 anni. Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S.S.N.

Articolo 5 La sede amministrativa della Scuola è il Dipartimento di Medicina Interna dell'Università degli Studi di Modena.

Concorrono al funzionamento della Scuola:

le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia, con il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A

le strutture del Servizio Sanitario Nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'Art. 6, comma 2 del decreto l.vo 502/1992, con il personale dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

l'Università, su proposta del Consiglio della Scuola, può altresì stabilire Convenzioni con Enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della Scuola.

Articolo 6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono essere ammessi alla Scuola, tenuto conto delle capacità formative della Scuola stessa, è determinato in 4 (quattro) per ciascun anno di corso per un totale di 16 (sedici) specializzandi.

Articolo 7 Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i Laureati in Medicina e Chirurgia.

Sono altresì ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere, ritenuto equipollente dalle competenti Autorità accademiche italiane.

Articolo 8 Il piano didattico è elaborato nel rispetto degli obiettivi generali e di area riportati nella Tabella A

Il Consiglio della Scuola determina l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni e nelle strutture di cui all'art __ Il piano didattico

Didattica formale teorica e seminariale

Attività tutoriale

Tirocinio

Articolo 9 All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

Per tutta la durata della Scuola gli Specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attività di tirocinio ed il suo esito positivo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica, in servizio presso le strutture nelle quali il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Il Consiglio della Scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola può riconoscere utile ai fini della Scuola, sulla base dell'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Articolo 10 L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente al fini della Specializzazione in Cardiologia assegnata allo Specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola.La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma è nominata annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente.

Lo Specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella Tabella B.

Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.

A. Area delle scienze di base.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomo-fisiologia, biochimica e genetica dell'apparato cardiaco allo scopo di stabilire le basi per l'apprendimento del laboratorio, della clinica e della terapia cardiologica. Lo specializzando, inoltre, deve apprendere le nozioni fondamentali di matematica, fisica, statistica ed

informatica, utili per la comprensione della fisiologia della circolazione e per l'elaborazione di dati ed immagini di interesse clinico.

Settori: B01B Fisica,
E09A Anatomia Umana,
E09B Istologia, E05A Biochimica,
E10X Biofisica Medica,
E06A Fisiologia Umana,
F03X Genetica Medica,
F01X Statistica Medica.

B. Area di Biologia Molecolare, Fisiopatologia e Patologia cardiovascolare

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenesi che determinano lo sviluppo delle malattie cardiache congenite ed acquisite nonché dei meccanismi che alterano la normale struttura e funzione.

Settori: E04B Biologia molecolare,
F03X Genetica medica,
F04A Patologia generale,
F05X Microbiologia e microbiologia clinica,
F06A Anatomia patologica.

C. Area di laboratorio e strumentazione.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche sulla struttura e funzionamento degli apparecchi di diagnostica cardiovascolare.

Settori: B01B Fisica,
E10X Biofisica medica,
F04B Patologia clinica,
F18X Diagnostica per immagini e radioterapia

D. Area di diagnostica cardiologia non invasiva

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori della diagnostica cardiologica non invasiva, compresa l'elettrocardiografia (standard e dinamica), l'elettrofisiologia, l'ecocardiografia (monodimensionale, bidimensionale, doppler e color doppler), le metodiche radioisotopiche, la TAC, la RMN.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare,
F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

E Area di diagnostica cardiologia invasiva.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche di tutti i settori della diagnostica cardiologica invasiva.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare,
F06A Anatomia patologica,
F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

F. Area di cardiologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e pratiche necessarie per la prevenzione, diagnosi e terapia farmacologica delle malattie dell'apparato cardiovascolare, nonché acquisire le necessarie conoscenze e metodologie comportamentali nelle sindromi acute e in situazioni di emergenza.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare,
F07A Medicina interna,
E07X Farmacologia.

G. Area di cardiologia interventistica

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze e la pratica per eseguire manovre diagnostiche invasive complesse.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare,
F09X Cardiochirurgia.

H. Area delle malattie vascolari.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teorico-pratiche necessarie per la prevenzione, diagnosi e terapia della malattie vascolari periferiche.

Settore: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare.

I. Area della cardiologia pediatrica.

Obiettivo lo specializzando deve acquisire le conoscenze teorico-pratiche necessarie per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie cardiovascolari nell'età pediatrica.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare,
F19A Pediatria generale specialistica.

Tabella B - standard complessivo di addestramento professionalizzante.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve:

1. avere eseguito e comunque refertato personalmente almeno 300 elettrocardiogrammi standard e 100 ECG Holter
2. aver eseguito personalmente almeno 100 test provocativi fisici e/o farmacologici
3. aver eseguito personalmente almeno 100 ecocardiogrammi monodimensionali, bidimensionali e Doppler, con relativa refertazione
4. aver partecipato alla fase di definizione diagnostica di almeno 30 esami radioisotopici cardiaci
5. aver eseguito personalmente 30 cateterismi destri, con calcolo dei relativi parametri emodinamici e 30 coronarografie
6. aver formulato correttamente la diagnosi in pazienti con varia patologia cardiovascolare, impostandone la terapia medica, nonché ponendo eventuali indicazioni all'intervento di rivascolarizzazione (angioplastica e by-pass)
7. aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza clinica nella gestione del paziente acuto e nella rianimazione cardiorespiratoria, con periodo di servizio complessivo in Unita' di Terapia Intensiva Coronarica di almeno una annualità e mezzo.

Costituiscono attività proprie di indirizzo:

I. Cardiologia (almeno 1 settore su 3):

a) emodinamica e cardiologia interventistica: esecuzione personale di almeno 100 coronaroventricolografie in cui almeno il 50% come I operatore e partecipazione diretta ad almeno 50 angioplastiche coronariche, di cui il 50% come I operatore, interpretazione dei quadri angiografici, etc.

b) applicazioni ultraspecialistiche della diagnostica con ultrasuoni: esecuzione personale di almeno 40 ecocardiogrammi transesofagei, di 70 esami eco-stress, acquisizione di conoscenze teorico-pratiche in tema di eco-contrastografia, esperienza di ecografia intraoperatoria, etc.

c) elettrofisiologia clinica avanzata: esecuzione di esami elettrofisiologici per via cruenta o transesofagea, impianto di almeno 30 pace-maker definitivi, di cui almeno 10 come I operatore; partecipazione a tecniche ablative e di mappaggio endocavitario, etc.

II. Angiologia:

aver acquisito conoscenze teorico-pratiche in tema di diagnostica invasiva e non invasiva (eco color doppler, pletismografia, laser doppler, etc.), terapia e prevenzione angiologica, con eventuale indicazione al trattamento chirurgico delle malattie vascolari.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica, ad almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE I AD INDIRIZZO IN CHIRURGIA GENERALE

Articolo 1 La Scuola di Specializzazione in CHIRURGIA GENERALE I AD INDIRIZZO IN CHIRURGIA GENERALE risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica alla luce del D.M. 11.5.1995, Tab. XV/2.

Articolo 2 La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della Chirurgia. Tali specialisti sono addestrati a rispondere a tutte le richieste di competenza chirurgica generale.

Articolo 3 La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Chirurgia Generale.

Articolo 4 .. Il Corso ha la durata di sei anni.

Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S.S.N.

Articolo 5 La sede amministrativa della Scuola è il Dipartimento di Chirurgia dell'Università degli Studi di Modena.

Concorrono al funzionamento della Scuola:

le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia, con il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A

le strutture del Servizio Sanitario Nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'Art. 6, comma 2 del decreto l.vo 502/1992, con il personale dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

l'Università, su proposta del Consiglio della Scuola, può altresì stabilire Convenzioni con Enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della Scuola.

Articolo 6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono essere ammessi alla Scuola, tenuto conto delle capacità formative della Scuola stessa, è determinato in sei per ciascun anno di corso per un totale di trentasei specializzandi.

Articolo 7 Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i Laureati in Medicina e Chirurgia.

Sono altresì ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere, ritenuto equipollente dalle competenti Autorità accademiche italiane.

Articolo 8 Il piano didattico è elaborato nel rispetto degli obbiettivi generali e di area riportati nella Tabella A.
Il Consiglio della Scuola determina l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni e nelle strutture di cui all'art. ____. Il piano didattico prevede le seguenti attività:
Didattica formale teorica e seminariale
Attività tutoriale
Tirocinio
Articolo 9 All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio
Per tutta la durata della Scuola gli Specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.
Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attività di tirocinio ed il suo esito positivo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica, in servizio presso le strutture nelle quali il medesimo tirocinio sia stato svolto.
Il Consiglio della Scuola puo autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola può riconoscere utile ai fini della Scuola, sulla base dell'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere
Articolo 10 L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente ai fini della Specializzazione in Chirurgia Generale, assegnata allo Specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola.
La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma è nominata annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente.
Lo Specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella Tabella B
Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico disciplinari
Area A: propedeutica
Obiettivi: lo specializzando inizia l'apprendimento della anatomia chirurgica e della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza per la valutazione epidemiologica e l'inquadramento dei casi clinici anche mediante sistemi informatici. Deve acquisire la esperienza pratica necessaria a valutare clinicamente un paziente definendone la tipologia sulla base della conoscenza di patologia clinica, anatomia patologica, fisiopatologia chirurgica, metodologia clinica.
Settori scientifico disciplinari: F06A Anatomia patologica,
F08A Chirurgia generale,
F04B Patologia clinica
Area b: Semeiotica clinica e strumentale
Obiettivi: lo specializzando procede nell'apprendimento della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie ad impostare, seguire e verificare personalmente l'iter diagnostico più adatto per giungere ad una corretta definizione della patologia nei singoli pazienti.
Settori scientifico disciplinari: F18X Diagnostica per immagini per immagini e radioterapia,
F08A Chirurgia generale
Area C: Chirurgia generale
Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie a definire, sulla base di una valutazione complessiva della malattia e del paziente, l'indicazione al tipo di trattamento - chirurgico o meno - piu corretto in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati prevedibili per ogni singolo malato; deve essere inoltre in grado di affrontare e risolvere le problematiche relative alla impostazione e gestione del decorso post-operatorio immediato e dei controlli a distanza.
Settori scientifico disciplinari: F21X Anestesiologia,
F08A Chirurgia generale.
Area D: Anatomia chirurgica e tecnica operatoria
Obiettivi: lo specializzando deve essere in grado di acquisire la base di conoscenza anatomo chirurgica e di medicina operatoria necessaria per affrontare, anche in prima persona, la pratica esecuzione degli atti operatori anche in urgenza.
Settori scientifico disciplinari: F08A Chirurgia generale.
Area E: Chirurgica interdisciplinare

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire:

a) la base di conoscenza e l'esperienza pratica necessarie a diagnosticare e trattare, anche chirurgicamente, le patologie di competenza specialistica di più comune riscontro in chirurgia generale o caratterizzate dalla indifferibilità del trattamento in caso di chirurgia di urgenza. Tali attività debbono essere svolte limitatamente alla chirurgia plastica e ricostruttiva, toracica, vascolare, pediatrica, urologica e ginecologica;

b) riconoscere, diagnosticare ed impostare clinicamente pazienti affetti da patologie che prevedono l'impiego necessario di specialisti nel campo della cardiochirurgia, della neurochirurgia, della chirurgia maxillo-facciale e della ortopedia; tutto ciò curando la visione complessiva delle priorità nel caso di lesioni o patologie multiple.

Settori scientifico disciplinari: F08A Chirurgia generale,
F08D Chirurgia toracica,
F08E Chirurgia vascolare,
F09X Chirurgia cardiaca,
F12B Neurochirurgia,
F13C Chirurgia maxillo-facciale,
F16A Malattie apparato locomotore.

AreaF: Organizzativa e gestionale

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza necessaria ad organizzare e gestire la propria attività di chirurgo in rapporto alle caratteristiche delle strutture nelle quali è chiamato ad operare. Lo specializzando deve sapere utilizzare le potenzialità dell'informatica nella organizzazione del lavoro e nella gestione della struttura. Oltre ad una buona conoscenza della lingua inglese deve acquisire l'esperienza necessaria al proprio impiego nel territorio, conoscere gli aspetti medico legali relativi alla propria condizione professionale e le leggi ed i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria.

Settori scientifico disciplinari: F08A Chirurgia generale,
F22A Igiene generale ed applicata,
F22B Medicina legale,
F22C Medicina del lavoro.

Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'avere personalmente eseguito atti medici specialistici, così come di seguito specificato.

a) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore;

b) almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

c) almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40%,condotti come primo operatore;

(degli interventi indicati sub a-b-c almeno il 10% deve essere eseguito in situazioni di emergenza urgenza)

d) aver effettuato almeno 200 ore di attività di pronto soccorso nosocomiale;

e) aver prestato assistenza diretta e responsabile, con relativi atti diagnostici e terapeutici, a pazienti critici (minimo 50), a pazienti in situazioni di urgenza/emergenza (minimo 150) e di elezione (minimo 600).

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
CHIRURGIA GENERALE II AD INDIRIZZO IN CHIRURGIA GENERALE

Articolo 1 La Scuola di Specializzazione in CHIRURGIA GENERALE II AD INDIRIZZO IN CHIRURGIA GENERALE risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica alla luce del D.M. 11.5.1995, Tab. XV/2.

Articolo 2 La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della chirurgia. Tali specialisti sono addestrati a rispondere a tutte le richieste di competenza chirurgica generale.

Articolo 3 La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Chirurgia Generale.

Articolo 4 . Il Corso ha la durata di sei anni.

Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S.S.N.

Articolo 5 Sede amministrativa della Scuola è il Dipartimento di Chirurgia dell'Università degli Studi di Modena.

Concorrono al funzionamento della Scuola:

le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia, con il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A

le strutture del Servizio Sanitario Nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'Art. 6, comma 2 del decreto l.vo 502/1992, con il personale dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

l'Università, su proposta del Consiglio della Scuola, può altresì stabilire Convenzioni con Enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della Scuola.

Articolo 6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono essere ammessi alla Scuola, tenuto conto delle capacità formative della Scuola stessa, è determinato in sei per ciascun anno di corso per un totale di trentasei specializzandi.

Articolo 7 Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i Laureati in Medicina e Chirurgia.
Sono altresì ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere, ritenuto equipollente dalle competenti Autorità accademiche italiane.

Articolo 8 Il piano didattico è elaborato nel rispetto degli obbiettivi generali e di area riportati nella Tabella A
Il Consiglio della Scuola determina l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni e nelle strutture di cui all'art. ____. Il piano didattico prevede le seguenti attività:

Didattica formale teorica e seminariale
Attività tutoriale
Tirocinio

Articolo 9 All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.
Per tutta la durata della Scuola gli Specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.
Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attività di tirocinio ed il suo esito positivo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica, in servizio presso le strutture nelle quali il medesimo tirocinio sia stato svolto.
Il Consiglio della Scuola puo autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola può riconoscere utile ai fini della Scuola, sulla base dell'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Articolo 10 L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente ai fini della Specializzazione in Chirurgia Generale, assegnata allo Specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola.
La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma è nominata annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente.
Lo Specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella Tabella B.

Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

Area A: Propedeutica
Obiettivi: lo specializzando inizia l'apprendimento della anatomia chirurgica e della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza per la valutazione epidemiologica e l'inquadramento dei casi clinici anche mediante sistemi informatici. Deve acquisire la esperienza pratica necessaria a valutare clinicamente un paziente definendone la tipologia sulla base della conoscenza di patologia clinica, anatomia patologica, fisiopatologia chirurgica, metodologia clinica.
Settori scientifico disciplinari: F06A Anatomia patologica,
F08A Chirurgia generale,
F04B Patologia clinica.

Area B: Semeiotica clinica e strumentale
Obiettivi: lo specializzando procede nell'apprendimento della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie ad impostare, seguire e verificare personalmente l'iter diagnostico più adatto per giungere ad una corretta definizione della patologia nei singoli pazienti.
Settori scientifico disciplinari: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia,
F08A Chirurgia generale.

Area C: Chirurgia generale
Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie a definire, sulla base di una valutazione complessiva della malattia e del paziente, l'indicazione al tipo di trattamento - chirurgico o meno - più corretto in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati prevedibili per ogni singolo malato; deve essere inoltre in grado di affrontare e risolvere le problematiche relative alla impostazione e gestione del decorso post-operatorio immediato e dei controlli a distanza.
Settori scientifico disciplinari: F21X Anestesiologia,
F08A Chirurgia generale.

Area D: Anatomia chirurgica e tecnica operatoria
Obiettivi: lo specializzando deve essere in grado di acquisire la base di conoscenza anatomo chirurgica e di medicina operatoria necessaria per affrontare, anche in prima persona, la pratica esecuzione degli atti operatori anche in urgenza.
Settori scientifico disciplinari: F08A Chirurgia generale.
Area E: Chirurgia interdisciplinare
Obiettivi: lo specializzando deve acquisire:
a) la base di conoscenza e l'esperienza pratica necessarie a diagnosticare e trattare anche chirurgicamente, le patologie di competenza specialistica di più comune riscontro in chirurgia generale o caratterizzate dalla indifferibilità del trattamento in caso di chirurgia di urgenza. Tali attività debbono essere svolte limitatamente alla chirurgia plastica e ricostruttiva, toracica, vascolare, pediatrica, urologica e ginecologica;
b) riconoscere, diagnosticare ed impostare clinicamente pazienti affetti da patologie che prevedono l'impiego necessario di specialisti, nel campo della cardiochirurgia , della neurochirurgia, della chirurgia maxillo-facciale e della ortopedia; tutto ciò curando la visione complessiva delle priorità nel caso di lesioni o patologie multiple.
Settori scientifico disciplinari: F08A Chirurgia generale,
F08D Chirurgia toracica,
F08E Chirurgia vascolare,
F09X Chirurgia cardiaca,
F12B Neurochirurgia,
F13C Chirurgia maxillo-facciale,
F16A Malattie apparato locomotore.
Area F: Organizzativa e gestionale
Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza necessaria ad organizzare e gestire la propria attività di chirurgo in rapporto alle caratteristiche delle strutture nelle quali è chiamato ad operare. Lo specializzando deve sapere utilizzare le potenzialità dell'informatica nella organizzazione del lavoro e nella gestione della struttura. Oltre ad una buona conoscenza della lingua inglese deve acquisire l'esperienza necessaria al proprio impiego nel territorio, conoscere gli aspetti medico legali relativi alla propria condizione professionale e le leggi ed i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria.
Settori scientifico disciplinari: F08A Chirurgia generale,
F22A Igiene generale ed applicata,
F22B Medicina legale,
F22C Medicina del lavoro.
Tabella B: Standard complessivo di addestramento professionalizzante
Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'avere personalmente eseguito atti medici specialistici, così come di seguito specificato.
a) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore;
b) almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;
c) almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore;
(degli interventi indicati sub a-b-c almeno il 10% deve essere eseguito in situazioni di emergenza-urgenza)
d.I) aver effettuato almeno 200 ore di attività di pronto soccorso nosocomiale;
e.I) aver prestato assistenza diretta e responsabile, con relativi atti diagnostici e terapeutici, a pazienti critici (minimo 50), a pazienti in situazioni di urgenza/emergenza (minimo 150) e di elezione (minimo 600).
Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA TORACICA

Articolo 1 La Scuola di Specializzazione in CHIRURGIA TORACICA risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica alla luce del D.M. 11.5.1995, Tab. XV/2.
Articolo 2 La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della Chirurgia Toracica.
Articolo 3 La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Chirurgia Toracica .
Articolo 4 Il Corso ha la durata di 5 anni.
Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S.S.N.
Articolo 5 La sede amministrativa della Scuola è il Dipartimento di Chirurgia dell'Università degli Studi di Modena.
Concorrono al funzionamento della Scuola:

le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia, con il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A
le strutture del Servizio Sanitario Nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'Art. 6, comma 2 del decreto l.vo 502/1992, con il personale dirigente del S S.N delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
l'Università, su proposta del Consiglio della Scuola, può altresì stabilire Convenzioni con Enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della Scuola.

Articolo 6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono essere ammessi alla Scuola, tenuto conto delle capacità formative della Scuola stessa, è determinato in 4 per ciascun anno di corso per un totale di venti specializzandi.

Articolo 7 Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i Laureati in Medicina e Chirurgia.
Sono altresì ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere, ritenuto equipollente dalle competenti Autorità accademiche italiane.

Articolo 8 Il piano didattico è elaborato nel rispetto degli obiettivi generali e di area riportati nella Tabella A
Il Consiglio della Scuola determina l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni e nelle strutture di cui all'art. . Il piano didattico prevede le seguenti attività:
Didattica formale teorica e seminariale
Attività tutoriale
Tirocinio

Articolo 9 All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio
Per tutta la durata della Scuola gli Specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.
Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attività di tirocinio ed il suo esito positivo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica, in servizio presso le strutture nelle quali il medesimo tirocinio sia stato svolto
Il Consiglio della Scuola puo autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola può riconoscere utile ai fini della Scuola, sulla base dell'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Articolo 10 L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente ai fini della Specializzazione in Chirurgia Toracica , assegnata allo Specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola.
La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma è nominata annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente.
Lo Specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella Tabella B

Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico - disciplinari

A. Area propedeutica.
Obiettivo dello specializzando deve apprendere conoscenze approfondite di anatomo-fisiopatologia ed anatomia chirurgica; deve apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.
Settori: E06A Fisiologia umana,
E09A Anatomia umana,
F01X Statistica medica,
F04A Patologia generale,
F06A Anatomia patologica,
F08A Chirurgia generale,
F08D Chirurgia toracica.

B. Area di Semeiotica generale e strumentale e di metodica clinica
Obiettivo lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche e la padronanza delle metodologie di laboratorio e strumentali per attuare i procedimenti diagnostici delle malattie d'interesse chirurgico; lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica.
Settori: F04B Patologia clinica,
F06A Anatomia patologica,
F08A Chirurgia Generale,
F07B Malattie apparato respiratorio.

F07C Malattie dell apparato cardiovascolare,
F09X Chirurgia cardiaca,
F08D Chirurgia Toracica.
F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

C. Area di Anatomia chirurgica e corso d'operazioni.
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche chirurgiche.
Settori: F06A Anatomia patologica,
F08D chirurgia toracica,
F08A Chirurgia generale.

D. Area di Chirurgia Toracica
Obiettivo: lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semeiologiche nell' analisi clinica dei pazienti, sapere decidere la più opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente sotto il profilo terapeutico, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici o con supporti terapeutici medici e radiogeni.
Settore: F08D Chirurgia toracica,
F08A Chirurgia generale

E. Area di anestesiologia e valutazione critica.
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore, In modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti di settore per l'adozione della più opportuna condotta clinica; deve inoltre acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.
Settori: F08C Cardiochirurgia,
F08D Chirurgia Toracica,
F08A Chirurgia generale,
F21X Anestesiologia,
F22B Medicina legale.

Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante.
Per essere ammesso all'esame finale di diploma lo specializzando deve aver frequentato reparti di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza e chirurgia cardiovascolare per almeno un'annualità; dimostrare di aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica basata sulla dimostrazione di aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:
- procedure diagnostiche endoscopiche in almeno 100 casi;
- almeno 150 interventi di alta e media chirurgia toracica, dei quali almeno il 15 % condotti come primo operatore
- almeno 200 interventi di piccola chirurgia generale e specialistica, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE III AD INDIRIZZO IN CHIRURGIA D'URGENZA

Articolo 1 La Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale ad indirizzo in Chirurgia d'Urgenza risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica alla luce del D.M. 11.5.1995, Tab. XV/2.

Articolo 2 La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della Chirurgia. Tali specialisti sono addestrati per rispondere a tutte le richieste di competenza chirurgica generale e per affrontare specificatamente i problemi legati alle urgenze ed emergenze chirurgiche (indirizzo in Chirurgia d'Urgenza).

Articolo 3 La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Chirurgia Generale.

Articolo 4 .. Il Corso ha la durata di 6 anni.
Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S.S.N.

Articolo 5 La sede amministrativa della Scuola è il Dipartimento di Chirugia dell'Università degli Studi di Modena.
Concorrono al funzionamento della Scuola:

le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia, con il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A,

le strutture del Servizio Sanitario Nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'Art. 6, comma 2 del decreto l.vo 502/1992, con il personale dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

l'Università, su proposta del Consiglio della Scuola, può altresì stabilire Convenzioni con Enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della Scuola.

Articolo 6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono essere ammessi alla Scuola, tenuto conto delle capacità formative della Scuola stessa, è determinato in sei per ciascun anno di corso per un totale di trentasei specializzandi.

Articolo 7 Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i Laureati in Medicina e Chirurgia.

Sono altresì ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere, ritenuto equipollente dalle competenti Autorità accademiche italiane.

Articolo 8 Il piano didattico è elaborato nel rispetto degli obbiettivi generali e di area riportati nella Tabella A.

Il Consiglio della Scuola determina l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni e nelle strutture di cui all'art. ____. Il piano didattico prevede le seguenti attività:

Didattica formale teorica e seminariale
Attività tutoriale
Tirocinio

Articolo 9 All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attività comuni per gli specializzand e quelle specifiche relative al tirocinio.

Per tutta la durata della Scuola gli Specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie od ospedaliere convenzionate Lo svolgimento delle attività di tirocinio ed il suo esito positivo sono attestati dal docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica, in servizio presso le strutture nelle quali il medesimo tirocinio sia stato svolto

Il Consiglio della Scuola puo autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola può riconoscere utile ai fini della Scuola, sulla base dell'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Articolo 10 L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente ai fini della Specializzazione in Chirurgia Generale ad indirizzo di Chirurgia d'Urgenza, assegnata allo Specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola.

La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma è nominata annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente.

Lo Specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella Tabella B

Articolo 11 - La Scuola comprende sette aree di addestramento professionale e relativi settori scientifici disciplinari così come indicato nella Tab. A - II (indirizzo Chirurgia d' Urgenza) alla pagina 18 del Suppl. Gazz. Uff. 19/7/95 e così come qui di seguito specificato affermandosi i principi formativi per ogni area:

Area A: Propedeutica

Obiettivi. lo specializzando inizia l' apprendimento dell' anatomia chirurgica e della medicina operatoria e aquisisce la base di conoscenza per la valutazione epidemiologica e l'inquadramento dei casi clinici anche mediante sistemi informatici. Deve acquisire l'esperienza pratica necessaria a valutare clinicamente un paziente definendone la tipologia sulla base della conoscenza della fisiopatologia chirurgica, della metodologia clinica e dell' anatomia patologica, della patologia clinica.

Settori scientifico disciplinari: F04B Patologia clinica,
F06A Anatomia patologica,
F08A Chirurgia generale.

Area B: Semeiotica clinica e strumentale

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire esperienza ulteriore nella medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie ad impostare, seguire e verificare personalmente l' iter diagnostico più adatto per giungere ad una corretta definizione della patologia nei singoli pazienti; affrontare, anche in prima persona, l' esecuzione degli atti diagnostici (endoscopici, ecografici, laparoscopici)e chirurgici necessari, adottando tattiche e strategie chirurgiche anche differenti dagli standards e tipiche della chirurgia d' urgenza e d'emergenza.

Settori scientifico disciplinari: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia,
F08A Chirurgia generale.

Area C: Clinica Chirurgica generale

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessaria a definire, sulla base di una valutazione complessiva della malattia e del paziente, l'indicazione al tipo di trattamento - chirurgico o meno - piu corretto in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati prevedibili per ogni singolo malato.

Deve essere inoltre in grado di affrontare e risolvere le problematiche relative all' impostazione e gèstione del decorso post-operatorio immediato e dei controlli a distanza.
Settori scientifico disciplinari: F21X Anestesiologia,
F08A Chirurgia generale.
Area D: Anatomia Chirurgica e Tecnica operatoria
Obiettivi: lo specializzando deve essere in grado di acquisire la base di conoscenza anatòmo-chirurgica e di medicina operatoria necessaria per affrontare, anche in prima persona, la pratica esecuzione degli atti operatori anche in urgenza.
Settori scientifico disciplinari: F08A Chirurgia generale.
Area E: Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso
Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie a:
1 - definire il grado di urgenza di un paziente chirurgico ed a saper variare le procedure necessarie per giungere alla formazione della diagnosi e della indicazione al trattamento in funzione dei vincoli di tempo e di struttura imposte dalla situazione di emergenza;
2 - gestire, anche in prima persona, il trattamento intensivo di primo soccorso, la rianimazione pre-operatoria e la terapia intensiva post-chirurgica, sapendo utilizzare criticamente le competenze multidisciplinari disponibili nella struttura.
Settori scientifico disciplinari: F08A Chirurgia generale.
F21X Anestesiologia.
Area F: Chirurgia interdisciplinare
Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e l' esperienza pratica necessarie a:
- diagnosticare e trattare anche chirurgicamente, in particolare nelle situazioni di urgenza, le patologie di competenza specialistica di più comune riscontro in chirurgia generale o caratterizzate dalla indifferibilità del trattamento in caso di chirurgia d' urgenza. Ciò limitatamente alla chirurgia plastica e ricostruttiva toracica, vascolare, pedriatica, urologica e ginecologica.
- riconoscere, diagnosticare ed impostare clinicamente pazienti affetti da patologie che prevedono l' impiego necessario di specialisti. Cioé nel campo della cardiochirurgia, della neurochirurgia,della chirurgia maxillo-facciale e della ortopedia; tutto ciò curando la visione complessiva delle priorità in caso di lesioni o patologie multiple.
Settori scientifico disciplinari: F08A Chirurgia generale,
F09X Chirurgia cardiaca,
F12B Neurochirurgia,
F13C Chirurgia maxillo-facciale,
F16A Malattie apparato locomotore.
Area G: Organizzativa e gestionale
Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza necessaria ad organizzare e gestire la propria attività di chirurgo in rapporto alle caratteristiche delle strutture nelle quali è chiamato ad operare in chirurgia d'urgenza ed emergenza.
Lo specializzando deve saper utilizzare le potenzialità dell' informatica nell' organizzazione del lavoro e nella gestione della struttura ; deve anche acquisire le capacità necessarie per orientarsi nelle problematiche delle urgenze chirurgiche in caso di conflitti militari e nelle eventualità di grandi calamità civili e naturali. Lo specializzando deve acquisire l'esperienza necessaria ad un suo efficace utilizzo nel territorio e deve conoscere a fondo gli aspetti medico legali relativi alla propria condizione professionale e le leggi e i regolamenti che governano l' assistenza sanitaria in regime ordinario e nelle grandi emergenze civili e militari.
Settori scientifico disciplinari: F08A Chirurgia generale,
F22A Igiene generale ed applicata,
F22B Medicina legale,
F22C Medicina del lavoro.
Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante.
Per essere ammesso all' esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d' aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione di aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:
a) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore, eseguiti per almeno il 30% in situazioni di emergenza/urgenza;
b) almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore, eseguiti per almeno il 30% in situazioni di emergenza/urgenza;
c) almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore, eseguiti per almeno 30% in situazioni di emergenza /urgenza;
d) aver effettuato almeno 600 ore di attività di pronto soccorso nosocomiale e territoriale;

e) aver prestato assistenza diretta e responsabile, con relativi atti diagnostici e terapeutici, a pazienti critici (minimo 100) a pazienti in situazione di emergenza/urgenza (minimo 400) o in elezione (minimo 400).
Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN EMATOLOGIA

Articolo 1 La Scuola di Specializzazione in Ematologia risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica alla luce del D M. 11.5 1995, Tab. XV/2.
Articolo 2 La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della ematologia.
Articolo 3 La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Ematologia
Articolo 4 Il Corso ha la durata di 4 anni.
Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S.S.N.
Articolo 5 La sede amministrativa della Scuola è il Dipartimento di Scienze Mediche, Oncologiche e Radiologiche dell'Università degli Studi di Modena.
Concorrono al funzionamento della Scuola:
le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia, con il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A
le strutture del Servizio Sanitario Nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'Art. 6, comma 2 del decreto l.vo 502/1992, con il personale dirigente del S S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
l'Università, su proposta del Consiglio della Scuola, può altresi stabilire Convenzioni con Enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della Scuola.
Articolo 6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono essere ammessi alla Scuola, tenuto conto delle capacità formative della Scuola stessa, è determinato in 3 (tre) per ciascun anno di corso per un totale di 12 (dodici) specializzandi.
Articolo 7 Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i Laureati in Medicina e Chirurgia.
Sono altresi ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere, ritenuto equipollente dalle competenti Autorità accademiche italiane.
Articolo 8 Il piano didattico è elaborato nel rispetto degli obiettivi generali e di area riportati nella Tabella A.
Il Consiglio della Scuola determina l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni e nelle strutture di cui all'art Il piano didattico prevede le seguenti attività:
Didattica formale teorica e seminariale
Attività tutoriale
Tirocinio pratico
Articolo 9 All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attività comuni per gli specializzando e quelle specifiche relative al tirocinio.
Per tutta la durata della Scuola gli Specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.
Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere convenzionate Lo svolgimento delle attività di tirocinio ed il suo esito positivo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica, in servizio presso le strutture nelle quali il medesimo tirocinio sia stato svolto.
Il Consiglio della Scuola puo autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola può riconoscere utile ai fini della Scuola, sulla base dell'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.
Articolo 10 L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente ai fini della Specializzazione in_Ematologia, assegnata allo Specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola.
La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma è nominata annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente.
Lo Specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella Tabella B.

Tabella A. Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.

A. Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomo-fisiologia, biochimica e genetica del sangue e del sistema emolinfopoietico, allo scopo di stabilire le basi biologiche per l'apprendimento del laboratorio, della clinica e della terapia ematologica.

Settori: E09A Anatomia umana,
E09B Istologia,
E05A Biochimica,
E06A Fisiologia umana,
F03X Genetica medica.

B. Area Fisiopatologia ematologica generale e molecolare.

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi etiopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie ematologiche.

Settori: E04B Biologia molecolare,
F03X Genetica medica,
F04A Patologia generale.

C. Area Laboratorio e Diagnostica ematologica.

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati all'Ematologia comprese citomorfologia ed istopatologia, emostasi e trombosi, immunoematologia e diagnostica per immagini.

Settori: F04B Patologia clinica,
F06A Anatomia patologica,
F07G Malattie del sangue,
F18X Diagnostica per immagini e radioterapia,
E10X Biofisica medica.

D. Area Ematologia clinica.

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del sangue e del sistema emolinfopoietico; deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.

Settori: F07G Malattie del sangue,
F07A Medicina interna,
E07X Farmacologia,
F05X Microbiologia e microbiologia clinica,
F18X Diagnostica per immagini e radioterapia,
F01X Statistica medica.

E. Area Immunoematologia e Terapia trasfusionale.

Obiettivo: Lo specializzando deve conseguire le conoscenze e la pratica clinica correlate con la raccolta e l'utilizzo del sangue e degli emoderivati.

Settori: F04A Patologia generale,
F04B Patologia clinica,
F07G Malattie del sangue.

F. Area Trapianto di cellule staminali emolinfopoietiche.

Obiettivo: Lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e la pratica clinica relative all'impiego del trapianto di midollo osseo (allogenico ed autologo) e di cellule staminali emolinfopoietiche.

Settori: F07G Malattie del sangue.

Tabella B. Standard complessivo di addestramento professionalizzante

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1. avere eseguito personalmente almeno 100 aspirati midollari ed avere partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;
2. aver eseguito personalmente almeno 50 biopsie osteo-midollari ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;
3. aver eseguito personalmente almeno 20 rachicentesi diagnostiche e/o terapeutiche in pazienti affetti da emolinfopatie;
4. aver seguito almeno 100 casi di emopatie, di cui almeno 30 di oncoematologia, partecipando attivamente alla programmazione, esecuzione e controllo dei protocolli terapeutici e della terapia trasfusionale;
5. avere eseguito personalmente almeno 100 determinazioni di gruppi ematici e prove di convertibilità;
6. avere eseguito personalmente almeno 50 screening relativi a patologia dell'emostasi e 50 tests per il monitoraggio della terapia anticoagulante.

Costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno 2 sulle 3 previste):
a) immunoematologia e terapia trasfusionale: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica relative alla esecuzione di fenotipi eritrocitari completi, fenotipi Rh, test di Coombs diretto ed indiretto, eluati, ricerca di anticorpi antieritrocitari irregolari, identificazioni anticorpali; aver acquisito esperienza pratica nell'uso dei separatori cellulari.
b) emostasi e trombosi: avere acquisito esperienza sulle procedure diagnostiche e sui presidi terapeutici inerenti le principali malattie emorragiche e trombotiche.
c) ematologia trapiantologica: aver frequentato per un periodo di almeno due anni una Unità di trapianto, partecipando attivamente alla gestione clinica di almeno 20 pazienti sottoposti a trapianto allogenico o autologo; aver acquisito le conoscenze teoriche e tecniche relative alle procedure di raccolta, separazione e crioconservazione delle cellule staminali emolinfopoietiche da sangue periferico e midollare; aver approfondito gli aspetti biologici e clinici della Graft-versus-Host- Disease.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GASTROENTEROLOGIA

Articolo 1 La Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica alla luce del D M. 11.5.1995, Tab. XV/2.
Articolo 2 La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della gastroenterologia ed endoscopia digestiva.
Articolo 3 La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva.
Articolo 4 Il Corso ha la durata di 4 anni.
Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S.S.N.
Articolo 5 La sede amministrativa della Scuola è il Dipartimento di Medicina Interna dell'Università degli Studi di Modena.
Concorrono al funzionamento della Scuola:
  le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia, con il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A,
  le strutture del Servizio Sanitario Nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'Art. 6, comma 2 del decreto l.vo 502/1992, con il personale dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
  l'Università, su proposta del Consiglio della Scuola, può altresì stabilire Convenzioni con Enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della Scuola.
Articolo 6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono essere ammessi alla Scuola, tenuto conto delle capacità formative della Scuola stessa, è determinato in 4 (quattro) per ciascun anno di corso per un totale di 16 (sedici) specializzandi.
Articolo 7 Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i Laureati in Medicina e Chirurgia.
Sono altresì ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere, ritenuto equipollente dalle competenti Autorità accademiche italiane.
Articolo 8 Il piano didattico è elaborato nel rispetto degli obiettivi generali e di area riportati nella Tabella A.
Il Consiglio della Scuola determina l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni nelle strutture di cui all'art. ____ Il piano didattico prevede le seguenti attività:
  Didattica formale teorica e seminariale
  Attività tutoriale
  Tirocinio.
Articolo 9 All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.
Per tutta la durata della Scuola gli Specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.
Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attività di tirocinio ed il suo esito positivo sono attestati dal docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica, in servizio presso le strutture nelle quali il medesimo tirocinio sia stato svolto.
Il Consiglio della Scuola puo autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola può riconoscere utile ai fini della Scuola, sulla base dell'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.
Articolo 10 L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente ai fini della Specializzazione in Gastroenterologia, assegnata allo Specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola.
La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma è nominata annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente.

Lo Specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella Tabella B.

Tabella A. Aree di addestramento professionale e relativi settori scientifico-disciplinari.

A. Area propedeutica

Obiettivi. Lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate di morfologia e funzionalità dell'apparato digerente, padroneggiare le basi biologiche delle malattie digestive, apprendere ed applicare tecniche di fisiologia e fisiopatologia gastroenterologica e nutrizionale; inoltre migliorare le capacità di continuo rinnovamento delle proprie conoscenze professionali.

Settori:
E06B Alimentazione e Nutrizione Umana;
E09A Anatomia Umana;
F07D Gastroenterologia;
F23 E Scienze tecniche dietetiche applicate;
FO1X Statistica Medica.

B. Area di Fisiopatologia gastroenterologia generale e molecolare

Obiettivi: lo Specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano I o sviluppo delle malattie digestive; deve partecipare attivamente ad attività di studio fisiopatologico.

Settori:
E04B Biologia Molecolare;
E06B Alimentazione e Nutrizione Umana;
F03X Genetica Medica;
F05X Microbiologia e Microbiologia Clinica:
F07D Gastroenterologia;
F23E Scienze Tecniche Dietetiche Applicate;
F04A Patologia Generale;
F04C Oncologia Clinica.

C. Area di Laboratorio e di diagnostica strumentale gastroenterologia

Obiettivi.: lo Specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e tecniche nelle tecnologie di laboratorio e strumentali applicate alla fisiopatologia clinica gastroenterologica con particolare riguardo alla citoistopatologia, alle tecniche immunologiche, alle tecniche di valutazione funzionale del vari tratti dell'apparato digestivo e alla circolazione distrettuale, alla diagnostica gastroenterologica per immagini.

Settori:
F04B Patologia Clinica;
F06A Anatomia Patologica;
F07D Gastroenterologia;
F18X Diagnostica per immagini e radioterapia;
E10X Biofisica Medica.

D. Area dell'Endoscopia digestiva

Obiettivi: lo Specializzando deve conseguire le conoscneze tecniche e la pratica clinica relative alla diagnostica e alla terapia endoscopica gastroenterologica; deve saper eseguire le tecniche endoscopiche fondamentali secondo le norme di buona pratica clinica ed applicare tali norme in studi clinici.

Settori:
F07D Gastroenterologia;
F06A Anatomia Patologica;
F23A Scienze Infermieristiche generali e cliniche.

E. Area della Gastroenterologia clinica

Obiettivi: lo Specializzando deve conseguire le conoscenze più aggiornate per la valutazione gastroenterologica, la prevenzione, la diagnosi, la terapia e la riabilitazione per malattie e problemi dell'apparato digerente; deve conoscere le norme di buona pratica clinica e applicarle in studi clinici controllati; deve saper valutare le connessioni fisiopatologiche e cliniche tra problemi digestivi e problemi di altri organi ed apparati.

Settori:
F07D Gastroenterologia;
F23A Scienze Inferimieristiche generali e cliniche;
F07A Medicina Interna;
F07B Malattie dell'Apparato Respiratorio;
F07C Malattie dell'Apparato Cardiaco;
F07E Endocrinologia;
FO7F Nefrologia;
F07G Malattie del Sangue;
F071 Malattie Infettive;
F11B Neurologia;
F 17X Malattie Cutanee e Veneree.

Tabella B - Standard Complessivo di Addestramento Professionale
Lo specializzando è ammesso all'esame finale di diploma se,
1 .ha seguito attivamente almeno 200 casi clinici di patologia gastroenterologica, del quali almeno Il 20% di natura neoplastica, partecipando alla raccolta dei dati anamnestici ed obiettivi, alla programmazione degli interventi diagnostici e terapeutici razionali, alla valutazione critica del dati clinici; ha presentato almeno 10 casi clinici negli incontri formali della Scuola;
2. Ha partecipato attivamente all'esecuzione di almeno 300 esofagogastroduodenoscopie, con almeno 30 scleroterapie esofagee;
3. Ha partecipato attivamente all'esecuzione di almeno 100 colonscopie di cui almeno 50 con polipectomia;
4. Ha partecipato attivamente all'esecuzione di almeno 300 ecografie di interesse gastroenterologico e ne ha eseguite personalmente 50;
5. Ha partecipato all'esecuzione di almeno 50 punture addominali e/o biopsie senza/con controllo ecografico e/o laparoscopie.
Opzionalmente debbono essere state eseguite almeno due delle seguenti procedure nella meniera indicata:
1. 100 endoscopie terapeutiche;
2. 150 colangio-pancreatografie endoscopiche retrograde a fini diagnostici o terapeutici;
3. 50 procedure manometriche;
4. 150 indagini ecografiche endoscopiche;
5. 50 laparoscopiche diagnostiche:
6. 80 interventi proctologici;
7. esperienza nel trapianto di fegato (gestione clinica del paziente)

Almeno il 25% delle procedure deve essere eseguita come responsabile diretto.
Infine, lo specializzando deve avere partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

Articolo 1 La Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica alla luce del D.M. 11.5.1995. Tab. XV/2.
Articolo 2 La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale di Igiene e Medicina Preventiva.
Articolo 3 La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Igiene e Medicina Preventiva.
Articolo 4 Il Corso ha la durata di 4 anni.
Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S.S.N.
Articolo 5 La sede amministrativa della Scuola è il Dipartimento di Scienze Biomediche (Sezione di Igiene e Microbiologia) dell'Università degli Studi di Modena.
Concorrono al funzionamento della Scuola:
a) il Dipartimento di Scienze Biomediche (Sezione di Igiene e Microbiologia) della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonchè i Dipartimenti e Centri dell'Università di Modena cui afferiscono le discipline contemplate dai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A;
b) le strutture del Servizio Sanitario Nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'Art.6, comma 2 del decreto l.vo 502/1992, con il personale dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline;
c) l'Università, su proposta del Consiglio della Scuola, può altresì stabilire Convenzioni con Enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della Scuola.

L'attività didattica viene svolta dal personale universitario appartenente ai medesimi settori scientifico-disciplinari, da quello dirigente o direttivo delle altre strutture, di cui ai precedenti punti c e d delle corrispondenti aree funzionali e discipline, nonchè da qualificati esperti esterni, coinvolti mediante contratto.
Articolo 6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono essere ammessi alla Scuola, tenuto conto delle capacità formative della Scuola stessa, è determinato in dieci per ciascun anno di corso per un totale di quaranta specializzandi.
Articolo 7 Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i Laureati in Medicina e Chirurgia.
Sono altresì ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere, ritenuto equipollente dalle competenti Autorità accademiche italiane.
Articolo 8 Il piano didattico è elaborato nel rispetto degli obiettivi generali e di area riportati nella Tabella A (Aree di addestramento professionale e relativi settori scientifico-disciplinari).

Il Consiglio della Scuola determina l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni e nelle strutture di cui all'art.5. Il piano didattico prevede le seguenti attività:

Didattica formale teorica e seminariale

Attività tutoriale

Tirocinio

Articolo 9 All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attività comuni per gli specializzando e quelle specifiche relative al tirocinio.

Per tutta la durata della Scuola gli Specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie, ospedaliere convenzionate ed altre di cui all'Art... Lo svolgimento delle attività di tirocinio ed il suo esito positivo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica, in servizio presso le strutture nelle quali il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Il Consiglio della Scuola puo autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola può riconoscere utile ai fini della Scuola, sulla base dell'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Articolo 10 L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente ai fini della Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, assegnata llo Specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola.

La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma è nominata annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente.

Lo Specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella Tabella B.

Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.

Area A Bisognosi di salute e aspettative socio-sanitarie della popolazione

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

- descrivere la storia naturale, la frequenza, l'impatto sulla qualità della vita, l'impatto sociale e sanitario delle principali voci nosologiche per apparato e per funzione;
- descrivere ed interpretare la frazione prevenibile, per ogni problema sanitario, dei principali fattori di rischio ambientali, sociali e comportamentali;
- discutere il profilo epidemiologico e antropologico di rischio (problemi di salute, cause di malattia e fattori di benessere) della popolazione e di gruppi a particolare rischio (bambini, madri, adolescenti, lavoratori, tossicodipendenti, immigrati, anziani).

Settori: F01X Statistica medica,
F22A Igiene generale ed applicata,
F22C Medicina del Lavoro.

Area B - Epidemiologica e dei sistemi informativi

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

- pianificare, realizzare e valutare studi ecologici, trasversali, analitici, sperimentali e di intervento;
- utilizzare la statistica descrittiva ed inferenziale, i modelli matematici, la statistica multivariata; i sistemi informativi; il software per la gestione di testi, per la gestione di data-base, per l'analisi statistica ed epidemiologica.

Settori: A04B Ricerca operativa,
F01X Statistica medica,
F22A Igiene generale ed applicata,
S03B Statistica sociale.

Area C - Scienze sociali e giuridiche applicate

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

- discutere e utilizzare metodi finalizzati alla comunicazione medico/paziente, alla comunicazione di massa, alla conduzione di gruppi, alla formazione permanente;
- discutere ed applicare i metodi di studio in campo demografico, sociologico, antropologico, psicologico utili alla pratica della sanità pubblica;
- discutere ed applicare i principi giuridici fondamentali, anche privatistici, nell'approccio alla soluzione dei problemi di sanità pubblica e nella formazione di provvedimenti amministrativi.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata,
F22B Medicina Legale,
M11B Psicologia sociale,

N07X Diritto del lavoro,
N09X Istituzioni di diritto pubblico,
N10X Diritto amministrativo,
Q05A Sociologia generale,
Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro.

Area D - Programmazione, organizzazione e valutazione

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

- descrivere i modelli dei sistemi sanitari, ed i relativi meccanismi di controllo, di direzione, di finanziamento e di gestione;
- attuare l'analisi organizzativa, l'analisi del ruolo professionale, la programmazione per obiettivi, le procedure operative, il controllo di gestione e di spesa e il coordinamento dei servizi inerenti al settore professionale;
- utilizzare e attuare modelli di analisi costi/efficacia, costi/beneficio, costi/utilità e i principi di economia sanitaria;
- effettuare la valutazione di tecnologie biomediche e sanitarie; la verifica e revisione di qualità delle attività assistenziali.

Settori: F02X Storia della Medicina,
F22A Igiene generale ed applicata;
P023D Organizzazione aziendale.

Area E - Valutazione e controllo dei fattori influenti la salute

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

- discutere la tipologia ed i meccanismi di azione dei fattori che influiscono positivamente o negativamente sulla salute di tipo genetico, ambientale e comportamentale;
- dimostrare la conoscenza dei metodi, delle tecniche e degli eventuali sostegni laboratoristici per il controllo dei rischi di malattia e dei fattori positivi di salute;
- programmare, gestire e valutare anche ai fini della revisione di qualità, gli interventi nei servizi inerenti il proprio ambito professionale.

Settori: E07X Farmacologia,
F03X Genetica Medica,
F22A Igiene generale ed applicata,
F22C Medicina del lavoro,
H02X Ingegneria sanitaria-ambientale.

Area F - Igiene, sanità pubblica e medicina di comunità

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

- descrivere e discutere le origini e lo sviluppo della Sanità Pubblica; l'etica negli interventi di carattere sovraindividuale, i modelli di prevenzione e di promozione sull'individuo, sulla comunità e sull'ambiente fisico e sociale;
- programmare, organizzare e valutare interventi di prevenzione e di promozione della salute a livello sia dell'individuo che della comunità, con riferimento al controllo delle malattie infettive e non infettive, all'igiene delle abitazioni e degli ambienti di vita e di lavoro, alla prevenzione ed assistenza nelle comunità e nelle varie fasce di età ed in gruppi di soggetti a rischio;
- programmare, organizzare e valutare interventi mirati alla prevenzione dei rischi ed alla tutela dell'ambiente.

Settori: F07A Medicina interna,
F07I Malattie Infettive,
F22A Igiene generale e applicata,
F22B Medicina legale,
F22C Medicina del lavoro.

Area G - Igiene degli alimenti e della nutrizione

Obiettivo: lo specializzando deve esser in grado di:

- programmare, organizzare e valutare interventi di vigilanza, ispezione e controllo di alimenti e bevande nelle fasi di produzione, trasporto, manipolazione, commercio, somministrazione ed utilizzazione;
- applicare i principi della corretta nutrizione in ambito ospedaliero ed in altre comunità organizzate;
- programmare, attuare e valutare interventi di educazione alimentare.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata,
E06B Alimentazione e nutrizione umana,
F23E Scienze tecniche dietetiche applicate.

Area H - Organizzazione e direzione sanitaria

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

- programmare, organizzare e valutare in ambiente ospedaliero ed extraospedaliero i servizi e la loro qualità;

- programmare, organizzare e valutare in ambiente ospedaliero ed extraospedaliero l'idoneità igienico-sanitaria delle strutture, apparecchi ed arredi;
- programmare, organizzare e valutare in ambiente ospedaliero ed extraospedaliero interventi di prevenzione degli utenti e di tutela del personale.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata.
F22B Medicina legale,
F22C Medicina del lavoro,
P02D Organizzazione Aziendale.

Area I - Presidi di prevenzione e laboratori di sanità pubblica

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:
- programmare, organizzare e valutare gli interventi analitici di secondo livello necessari per l'attività dei servizi e presidi di prevenzione sanitarie;
- effettuare le principali analisi di laboratorio (chimiche, fisiche e microbiologiche) di interesse per la Sanità Pubblica;
- effettuare la valutazione di qualità delle attività analitiche.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata,
F22B Medicina legale,
F22C Medicina del lavoro,
E05B Biochimica clinica,
F04B Patologia clinica,
F05X Microbiologia e microbiologia clinica.

Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame di diploma deve:
- aver partecipato alla progettazione ed alla realizzazione di almeno tre indagini epidemiologiche;
- aver collaborato almeno in tre casi all'analisi di statistiche sanitarie correnti,
- aver effettuato tre analisi organizzative di strutture sanitarie;
- aver collaborato alla predisposizione, al monitoraggio ed alla valutazione di: interventi di innformazione o educazione sanitaria, campagne di vaccinazione, piani di sorveglianza ambientale, adeguatezza sanitaria di procedure produttive e/o di prestazioni di servizi, interventi di prevenzione in comunità, adeguatezza delle procedure operative di una organizzazione sanitaria (almeno due collaborazioni per almeno la metà delle tipologie elencate);
- aver effettuato almeno tre valutazioni del fabbisogno di risorse di una organizzazione sanitaria;
- aver effettuato almeno tre studi di fattibilità per la soluzione di problemi di salute di una comunità o di problemi organizzativi di una istituzione;
- aver collaborato almeno a tre valutazioni di tecnologie sanitarie sotto il profilo dell'affidabilità, economicità, rapporti costi-efficacia/costi-efficienza/costi-utilità, aspetti etici e giuridici;
- aver promosso e coodinato almeno tre interventi di verifica e revisione di qualità dell'assistenza;
- aver predisposto almeno due rapporti (reali o simulati) all'Autorità Giudiziaria su problemi di Sanità Pubblica.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE INFETTIVE

Articolo 1 La Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica alla luce del D.M. 11.5.1995, Tab. XV/2.

Articolo 2 La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale delle Malattie Infettive

Articolo 3 La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Malattie Infettive.

Articolo 4 Il Corso ha la durata di 4 anni.

Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S.S.N.

Articolo 5 Sede amministrativa della Scuola è il Dipartimento di Medicina Interna dell'Università degli Studi di Modena.

Concorrono al funzionamento della Scuola:

le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia, con il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A,

le strutture del SSN individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 Comma 2 DL.vo 502/1992 con il personale dirigente del SSN delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

l'Università, su proposta del Consiglio della Scuola, può altresì stabilire Convenzioni con Enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della Scuola.

Articolo 6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono essere ammessi alla Scuola, tenuto conto delle capacità formative della Scuola stessa, è determinato in sei per ciascun anno di corso per un totale di ventiquattro specializzandi.

Articolo 7 Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i Laureati in Medicina e Chirurgia.
Sono altresì ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere, ritenuto equipollente dalle competenti Autorità accademiche italiane.
Articolo 8 Il piano didattico è elaborato nel rispetto degli obbiettivi generali e di area riportati nella Tabella A.
Il Consiglio della Scuola determina l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni e nelle strutture di cui all'art. ____ Il piano didattico prevede le seguenti attività:

Didattica formale teorica e seminariale
Attività tutoriale
Tirocinio

Articolo 9 All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.
Per tutta la durata del corso gli Specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.
Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attività di tirocinio ed il suo esito positivo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica, in servizio presso le strutture nelle quali il medesimo tirocinio sia stato svolto.
Il Consiglio della Scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola puo riconoscere utile ai fini della Scuola, sulla base dell'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.
Articolo 10 L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente al fini della Specializzazione in Malattie Infettive, assegnata allo Specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola.
La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma è nominata annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente.
Lo Specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella tabella B.
Tabella A Area di addestramento professionalizzantee relativi settori scientifico-disciplinari.
A. Area propedeutica
Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le conoscenze fondamentali di anatomia-fisiologia, biochimica e genetica dei principali sistemi ed apparati ed in particolare di quelli connessi con le malattie infettive e tropicali .
Settori: EO9A Anatomia umana,
EO9B Istologia,
EO5A Biochimica,
EO6A Fisiologia umana,
FO3X Genetica medica,
FO4A Patologia generale.

B. Area di fisiopatologia ematologia generale e molecolare
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi etiopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie infettive e tropicali, con particolare attenzione a quelle che coinvolgono cellule ematiche ed immunitarie anche riguardo al loro ruolo come sistema intermedio nella patogenesi e diffusione delle malattie infettive.
Settori: E04B Biologia molecolare,
FO3X Genetica medica,
FO4A Patologia generale,
FO4B Patologia clinica,
FO7I Malattie infettive.

C. Area di Patologia infettivologica, laboratori e diagnostica medica
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio e di diagnostica strumentale applicati alle malattie infettive.
Settori: FO7G Malattie del sangue,
FO4B Patologia clinica,
FO6A Anatomia patologica,
FO7A Medicina interna,
FO7I Malattie infettive,
F18X Diagnostica per immagini.

D. Area di metodologia e diagnostica speciale di laboratorio

Obiettivo : lo specializzando deve apprendere avanzate conoscenze teoriche e tecniche per diagnostica delle malattie batteriche, virali e parassitarie.

Settori: FO4B Patologia clinica,
FO5X Microbiologia e microbiologia clinica,
FO7I Malattie Infettive.

E. Area della eziologia e patogenesi delle malattie infettive

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere in modo approfondito i meccanismi patogenetici e le modalità di trasmissione delle malattie infettive (agenti causali, vettori, ospiti intermedi).

Settori: FO4B Patologia clinica,
FO5X Microbiologia e microbiologia clinica,
FO7I Malattie Infettive

F. Area di clinica delle malattie infettive

Obiettivo. lo specializzando deve apprendere conoscenze specialistiche teoriche e cliniche per affrontare le patologie e le conseguenti situazioni cliniche proprie delle Malattie infettive.

Settori: FO7A Medicina interna,
FO7I Malattie infettive.

G. Area di epidemiologia, prevenzione ed organizzazione e gestione sanitaria e di medicina delle comunità

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere ed applicare fondamentali conoscenze di statistica medica, epidemiologia, igiene e profilassi in riferimento alla patologia infettiva, deve inoltre conoscere i principi della organizzazione , programmazione e gestione sanitaria, anche sotto il profilo della medicina delle comunità.

Settori: FO1X Statistica medica,
FO7I Malattie infettive,
F22A Igiene generale ed applicata.

H. Area delle urgenze infettivologiche

Obiettivo: lo specializzando deve sapere affrontare le emergenze infettivologiche, acquisendo anche la capacità di collaborare in modo interdisciplinare.

Settori: FO7I Malattie infettive,
FO7A Medicina interna.

Tabella B. standard complessivo di addestramento professionalizzante

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale deve:

- avere seguito almeno 400 casi clinici inerenti malattie infettive; di questi casi lo specializzando deve averne seguiti almeno 60 in piena autonomia professionale;
- avere seguito l'itinerario diagnostico, inparticolare riguardo alla diagnostica di laboratorio, di almeno 400 casi clinici inerenti malattie infettive;
- avere eseguito, fino alla formulazione della diagnosi, esami di laboratorio, dei quali almeno 150 esami ematologici, 100 esami batteriologici, 100 esami virali, 100 esami parassitologici, 100 esami di ricerca di miceti; almeno il 25% di tali esami deve essere condotto personalmente dallo specializzando.

Infine, lo specializzando deve avere partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO

Articolo 1 La Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica alla luce del D.M. 11.5.1995, Tab. XV/2.

Articolo 2 La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della Medicina del Lavoro.

Articolo 3 La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Medicina del Lavoro.

Articolo 4 Il Corso ha la durata di 4 anni.

Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S.S.N.

Articolo 5 Sede amministrativa della Scuola è il Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università degli Studi di Modena.

Concorrono al funzionamento della Scuola:

Il Dipartimento di Scienze Biomediche della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonchè i Dipartimenti, Istituti, Centri dell'Università di Modena, cui afferiscono le discipline contemplate dai settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella A in riferimento alle aree di addestramento professionalizzante;

le strutture del Servizio Sanitario Nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'Art. 6, comma 2 del decreto l.vo 502/1992, con il personale dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline;

l'Università, su proposta del Consiglio della Scuola, può altresì stabilire Convenzioni con Enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della Scuola.

Articolo 6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono essere ammessi alla Scuola, tenuto conto delle capacità formative della Scuola stessa, è determinato in cinque per ciascun anno di corso per un totale di venti specializzandi.

Articolo 7 Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i Laureati in Medicina e Chirurgia.

Sono altresì ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere, ritenuto equipollente dalle competenti Autorità accademiche italiane.

Articolo 8 Il piano didattico è elaborato nel rispetto degli obiettivi generali e di area riportati nella Tabella A.

Il Consiglio della Scuola determina l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni nelle strutture di cui all'art. Il piano didattico prevede le seguenti attività:

Didattica formale teorica e seminariale

Attività tutoriale

Tirocinio

Articolo 9 All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

Per tutta la durata del corso gli Specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie, ed ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attività di tirocinio ed il suo esito positivo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica, in servizio presso le strutture nelle quali il medesimo tirocinio sia stato svolto

Il Consiglio della Scuola puo autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola può riconoscere utile ai fini della Scuola, sulla base dell'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Articolo 10 L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente al fini della Specializzazione in Medicina del Lavoro assegnata allo Specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso, realizzato sotto la guida di un docente della Scuola

La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma è nominata annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente.

Lo Specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella Tabella B

Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico disciplinari.

A. Area della Ergonomia, fisiologia ed igiene professionali.

Obiettivi: formare lo speecializzando nel riconoscere elementi di incongruità organizzativa nelle attività lavorative al fine della correzione; nella valutazione del costo energetico del lavoro e delle posture; nel conseguimento della sicurezza e dell'igiene dei luoghi di lavoro, nella conoscenza dei principali cicli tecnologici e relativi fattori di rischio; nell'analisi e valutazione dei rischi lavorativi di tipo fisico, chimico e biologico; nella corretta applicazione degli standard ambientali; nelle fondamentali tecniche di campionamento e analisi degli inquinanti fisici, chimici e biologici; nell'igiene ambientale; nella conoscenza delle principali norme sull'igiene e la sicurezza del lavoro:

Settori: E06A Fisiologia umana,
F22A Igiene generale ed applicata,
F22C Medicina del Lavoro.

B. Area della Tossicologia occupazionale ed ambientale

Obiettivi: formare lo specializzando nella conoscenza dei tossici industriali ed ambientali; nella valutazione del carico biologico; nella conoscenza dei principali effetti acuti e cronici dei tossici suddetti; nella composizione delle schede tossicologiche; nella conoscenza e in parte nell'applicazione delle principali tecniche di laboratorio utilizzate nel campo della patologia clinica e della tossicologia industriale; nella conoscenza dei fondamentali protocolli di monitoraggio biologico con relativo sviluppo di abilità nell'applicare i valori limite biologici; nel campo della radiotossicologia.

Settori. E05B Biochimica clinica,
E07X Farmacologia,
F04B Patologia clinica,
F22C Medicina del Lavoro.

C. Area della Medicina preventiva del lavoro ed epidemiologia occupazionale
Obiettivi: formare lo specializzando nell'organizzazione ed esecuzione delle visite mediche preventive e periodiche per le lavorazioni a rischio specifico; nell'uso degli strumenti informativi individuali e collettivi, nella prescrizione dei mezzi di protezione individuale; nello sviluppo di capacità gestionali dei servizi suddetti; nell'educazione sanitaria delle comunità lavorative; nella psicologia del lavoro applicata; nella consulenza professionale in tema di prevenzione nei luoghi di lavoro; nella conoscenza delle basi di radiobiologia e della radioprotezione medica; nella conoscenza e applicazione delle norme nazionali ed internazionali riguardanti la medicina preventiva dei lavoratori; nell'utilizzazione delle tecniche di statistica sanitaria applicata alle popolazioni di soggetti esposti a rischi lavorativi, col fine di valutare le possibili variazioni dello stato di salute in relazione ai rischi stessi.
Settori: E10X Biofisica medica,
F18X Diagnostica per immagini e radioterapia,
F22A Igiene generale ed applicata,
F22C Medicina del Lavoro,
F01X Statistica medica.

D. Area della Patologia e clinica delle malattie da lavoro e medicina legale
Obiettivi: formare lo specializzando nella diagnosi, prognosi terapia e riabilitazione delle più comuni malattie professionali; nella conoscenza della diagnosi, prognosi e riabilitazione dei più comuni infortuni sul lavoro; nella valutazione del nesso di causalità e del grado d'inabilità a seconda dei criteri prescelti; nel recupero e valorizzazione delle capacità lavorative residue; nella conoscenza dell'iter assicurativo; nella conoscenza e nell'applicazione delle principali normative nel campo della denuncia e della previdenza delle patologie da lavoro.
Settori: F07A Medicina interna,
F22B Medicina legale,
F22C Medicina del lavoro.

E. Area delle Specialità cliniche medico-chirurgiche
Obiettivi: fornire allo specializzando elementi conoscitivi e applicativi di base nel campo della medicina e chirurgia d'urgenza, dell'audiologia, della dermatologia, dell'allergologia, della fisiopatologia respiratoria e cardiocircolatoria, dell'oftalmologia, dell'ortopedia, della fisiatria, della neurologia e della psicologia clinica in riferimento alle principali patologie da lavoro.
Settori: F07B Malattie dell'apparato respiratorio,
F07C Malattie dell'apparato cardiocircolatorio,
F08A Chirurgia generale,
F11B Neurologia,
F11A Psichiatria,
F15B Audiologia,
F16A Malattie dell'apparato locomotore,
F16B Medicina fisica e riabilitativa,
F17X Malattie cutanee e veneree,
F22C Medicina del Lavoro,
M11E Psicologia clinica.

Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante
Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve aver partecipato direttamente e svolto come responsabile in almeno il 30% dei casi le seguenti attività:

1. Attività clinico-diagnostica e sorveglianza sanitaria (almeno una annualità)

a) di degenza o in day hospital: raccolta dell'anamnesi e dell'esame obiettivo, valutazione degli accertamenti, partecipazione alle conclusioni diagnostiche, all'impostazione terapeutica ed agli eventuali adempimenti di legge (primo certificato di malattia professionale, referto, ecc.) di 100 pazienti;

b) ambulatoriale: raccolta dell'anamnesi e dell'esame obiettivo, valutazione degli accertamenti e partecipazione alle conclusioni diagnostiche e agli eventuali adempimenti di legge di cui al punto a) di 200 pazienti;

c) preventiva: partecipazione a 200 visite mediche d'idoneità preventive o periodiche, di cui la metà eseguite personalmente.

2. Attività di laboratorio

a) Laboratorio di allergologia: partecipazione all'esecuzione e alla valutazione di 50 esami allergologici;

b) laboratorio di audiologia: partecipazione all'esecuzione e alla valutazione di 100 esami audiometrici;

c) laboratorio di fisiopatologia cardiocircolatoria: partecipazione all'esecuzione ed alla valutazione di 100 esami elettrocardiografici;

d) laboratorio di fisiopatologia respiratoria: partecipazione all'esecuzione e alla valutazione di 100 esami spirometrici e di 50 esami emogasanalitici arteriosi, di cui la metà eseguiti personalmente;

e) laboratorio di tossicologia industriale e patologia clinica: partecipazione all'esecuzione e alla valutazione di 200 esami tossicologici e/o di monitoraggio biologico e/o diagnostici;

3. Attività esterna

a) Partecipazione a 10 indagini (sopralluogo, valutazione dei fattori di rischio, stesura di protocolli di monitoraggio ambientale e biologico, relazione conclusiva ed interventi di bonifica) in ambienti di lavoro dei principali comparti produttivi (industria, agricoltura, servizi);

b) partecipazione all'esecuzione, analisi e valutazione di 20 determinazioni dei più comuni inquinanti ambientali chimici e/o fisici e/o biologici (rumore, polveri, vapori/gas, microclima)

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA

Articolo 1 La Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica alla luce del D M. 11 5.1995, Tab XV/2.

La Scuola è articolata nei seguenti indirizzi:

a) medico;

b) tecnico.

Articolo 2 La Scuola ha lo scopo di formare medici e biologici specialisti nel settore professionale della Microbiologia e Virologia fornendo, per l'indirizzo medico le competenze diagnostiche professionali e direttive applicate alla medicina nerl campo della microbiologia, virologia, micologia e parassitologia, nonchè, per l'indirizzo tecnico, una preparazione pratica microbiologica specifica.

Articolo 3 La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Microbiologia e Virologia.

Articolo 4 Il Corso ha la durata di 4 anni

Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate, da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S S.N.

Articolo 5 Sede amministrativa della Scuola è il Dipartimento di Scienze Biomediche (Sezione di Igiene e Microbiologia) dell'Università degli Studi di Modena.

Concorrono al funzionamento della Scuola:

le strutture del Dipartimento di Scienze Biomediche nonchè i Dipartimenti e Centri dell'Università di Modena cui afferiscono le discipline contemplate dai settori scientifico disciplinari di cui alla Tabella A.

le strutture del Servizio Sanitario Nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'Art. 6, comma 2 del decreto l.vo 502/1992, con il personale dirigente del S.S.N delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

l'Università, su proposta del Consiglio della Scuola, può altresì stabilire Convenzioni con Enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della Scuola.

L'attività didattica viene svolta dal personale universitario appartenente ai medesimi settori scientifico-disciplinari, da quello dirigente o direttivo delle altre strutture, di cui ai precedenti punti e delle corrispondenti aree funzionali e discipline, nonchè da qualificati esperti esterni, coinvolti mediante contratto.

Articolo 6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono essere ammessi alla Scuola, tenuto conto delle capacità formative della Scuola stessa, è determinato in otto per ciascun anno di corso per un totale di trentadue specializzandi.

Articolo 7 Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i Laureati in Medicina e Chirurgia per l'indirizzo medico ed i laureati in Scienze Biologiche per l'indirizzo tecnico.

Sono altresì ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere, ritenuto equipollente dalle competenti Autorità accademiche italiane.

Articolo 8 Il piano didattico è elaborato nel rispetto degli obiettivi generali e di area riportati nella Tabella A.

Il Consiglio della Scuola determina l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni nelle strutture di cui all'art... Il piano didattico prevede le seguenti attività:

Didattica formale teorica e seminariale

Attività tutoriale

Tirocinio.

Articolo 9 All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

Per tutta la durata del corso gli Specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attività di tirocinio ed il suo esito positivo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica, in servizio presso le strutture nelle quali il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Il Consiglio della Scuola puo autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola può riconoscere utile ai fini della Scuola, sulla base dell'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Articolo 10 L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente ai fini della Specializzazione in Microbiologia e Virologia, assegnata allo Specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola.

La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma è nominata annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente.

Lo Specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella Tabella B.

Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante ed i relativi settori scientifico-disciplinare:

A.Area propedeutica

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di biologia cellulare e molecolare, di genetica e fisiologia dei microrganismi (batteri, miceti e parassiti) e dei virus.

Settori: E04B Biologia molecolare,
E12X Microbiologia generale.

B. Area di Microbiologia Generale

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i fondamenti della genetica dei microrganismi, del loro metabolismo, della genetica e biologia molecolare delle infezioni virali e dell'integrazione del genoma virale in cellule eucariote.

Settori: E12X Microbiologia Generale,
F05X Microbiologia e Microbiologia clinica.

C. Area di Batteriologia Clinica

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di laboratorio per la coltivazione dei batteri, per la loro identificazione con metodiche convenzionali e molecolari.

Settori: E12X Microbiologia Generale,
F05X Microbiologia e Microbiologia clinica.

D. Area di Micologia medica

Obiettivo: lo specializzando deve altresì apprendere le metodiche di diagnosi micologica, utilizzando metodologie convenzionali e molecolari; deve infine apprendere i fondamenti di organizzazione e sicurezza di laboratorio e dello smaltimento dei rifiuti.

Settori: F05X Microbiologia e Microbiologia clinica.

E. Area di Virologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per la coltivazione di cellule infettate con virus, per l'identificazione di virus e di loro parti, utilizzando metodiche convenzionali e molecolari.

Settori: E12X Microbiologia Generale,
F05X Microbiologia e Microbiologia clinica.

F.Area di Parassitologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per l'identificazione dei parassiti di interesse umano e di loro costituenti, utilizzando metodiche convenzionali e molecolari.

Settori: F05X Microbiologia e Microbiologia Clinica,
V32B Parassitologia.

G. Area di Malattie da infezione.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze relative alle malattie da infezione, al fine di poter effettuare diagnosi differenziali, sotto il profilo laboratoristico, per malattie batteriche, micotiche, virali e parassitarie.

Settori: F05X Microbiologia e Microbiologia clinica.

Tabella B - standard complessivo di addestramento professionalizzante:

A) Indirizzo Medico

- aver seguito l'itinerario diagnostico sotto gli aspetti batteriologici, virologici, micologici o parassitologici di almeno 400 casi clinici;
- aver seguito almeno 5000 esami batteriologici, sino alla formulazione diagnostica in almeno il 30% dei casi;
- aver eseguito almeno 800 esami virologici, sino alla formulazione diagnostica in almeno il 30% dei casi;
- aver eseguito almeno 500 esami micologici, sino alla formulazione diagnostica in almeno il 30% dei casi;
- aver eseguito almeno 500 esami parassitologici, sino alla formulazione diagnostica in almeno il 30% dei casi.

B) Indirizzo Tecnico
- aver seguito l'itinerario diagnostico sotto gli aspetti batteriologici, virologici, micologici e parassitologici di almeno 400 casi clinici;
- aver eseguito almeno 5000 esami batteriologici, sino all'identificazione in almeno il 30% dei casi;
- aver eseguito almeno 800 esami virologici, sino all'identificazione in almeno il 30% dei casi;
- aver eseguito almeno 500 esami micologici, sino all'identificazione in almeno il 30% dei casi;
- aver eseguito almeno 500 esami parassitologici, sino all'identificazione in almeno il 30% dei casi.

La suddivisione per anno dei casi clinici e degli esami batteriologici, micologici, parassitologici e virologici previsti nello Standard complessivo di addestramento professionalizzante è specificata nel Regolamento didattico di Ateneo.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROLOGIA

Articolo 1 La Scuola di Specializzazione in Neurologia che risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica previste dal D.M. 11.5.1995, Tab. XV/2.
Articolo 2 La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie neurologiche.
Articolo 3 La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Neurologia.
Articolo 4 Il Corso ha la durata di 5 anni.
Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S.S.N.
Articolo 5 Sede amministrativa della Scuola è il Dipartimento di Patologia Neuropsicosensoriale dell'Università degli Studi di Modena.
Concorrono al funzionamento della Scuola:
le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia, con il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A
le strutture del Servizio Sanitario Nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'Art. 6, comma 2 del decreto l.vo 502/1992, con il personale dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
l'Università, su proposta del Consiglio della Scuola, può altresì stabilire Convenzioni con Enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della Scuola.
Articolo 6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono essere ammessi alla Scuola, tenuto conto delle capacità formative della Scuola stessa, è determinato in tre per ciascun anno di corso per un totale di quindici specializzandi.
Articolo 7 Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i Laureati in Medicina e Chirurgia.
Sono altresì ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere, ritenuto equipollente dalle competenti Autorità accademiche italiane.
Articolo 8 Il piano didattico è elaborato nel rispetto degli obbiettivi generali e di area riportati nella Tabella A.
Il Consiglio della Scuola determina l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni e nelle strutture di cui all'art. ____. Il piano didattico prevede le seguenti attività:
Didattica formale teorica e seminariale
Attività tutoriale
Tirocinio
Articolo 9 All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.
Per tutta la durata del corso gli Specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.
Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attività di tirocinio ed il suo esito positivo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica, in servizio presso le strutture nelle quali il medesimo tirocinio sia stato svolto.
Il Consiglio della Scuola puo autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola può riconoscere utile ai fini della Scuola, sulla base dell'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.
Articolo 10 L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente al fini della Specializzazione in Neurologia, assegnata allo Specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola.
La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma è nominata annualmente dalRettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente.

Lo Specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella Tabella B.

Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.

A. Area propedeutica

Obiettivo: lo Specializzando deve essere in grado di conoscere l'ontogenesi e l'organizzazione strutturale del sistema nervoso; il funzionamento del sistema nervoso centrale e periferico in condizioni normali e di stimolazione; i fondamenti dell'analisi statistica e del metodo epidemiologico;

Settori: E05A Biochimica,
E06A Fisiologia Umana,
E09A Anatomia. E09B Istologia,
F01X Statistica medica,
F03X Genetica medica,
F04B Patologia clinica.

Area B. Farmacologia e medicina legale

Obiettivo: lo Specializzando deve apprendere le basi biologiche dell'azione dei farmaci sul sistema nervoso, nonchè le implicazioni medico legali dell'utilizzazione dei farmaci e più in generale delle problematiche legate alle malattie del sistema nervoso.

Settori: E07X Farmacologia,
F22B Medicina legale

Area C. Fisiopatologia generale

Obiettivo. lo Specializzando deve apprendere i fondamentali meccanismi eziopatogenetici, compresi quelli di medicina molecolare applicati alla neuropatologia.

Settori: F04A Patologia generale,
F06B Neuropatologia.

Area D. Semeiotica e diagnostica neurologica

Obiettivo: lo Specializzando deve essere in grado di conoscere le cause determinanti ed i meccanismi patogenetici delle malattie del sistema nervoso; le alterazioni strutturali e/o funzionali del sistema nervoso e le lesioni ad esse corrispondenti da un punto di vista morfologico; i quadri clinici neurofisiologici, neuroradiologici e neuropsicologici che caratterizzano le malattie del sistema nervoso, anche nell'età infantile e geriatrica.

Settori: F04B Patologia clinica,
F06B Neuropatologia,
F07A Medicina Interna,
F11B Neurologia,
F12A Neuroradiologia

Area E. Neurologia clinica

Obiettivo: al termine del processo formativo lo Specializzando deve essere in grado di riconoscere i sintomi ed i segni clinico-strumentali con cui si manifestano le malattie neurologiche, neurochirurgiche e psichiatriche, anche dell'età geriatrica; deve inoltre acquisire un orientamento clinico nell'ambito della neurologia pediatrica e della psichiatria, deve saper curare i malati neurologici o con complicanze neurologiche.

Settori. F07A Medicina Interna,
F11A Psichiatria,
F11B Neurologia,
F12A Neuroradiologia,
F12B Neurochirurgia,
F15A Otorinolaringoiatria,
F19B Neuropsichiatria infantile

Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante.

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una adeguata preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici ed i procedimenti specialistici, come di seguito specificato:

- protocolli diagnostici clinici: almeno 100 casi seguiti personalmente;
- esami neuropatologici: almeno 50 casi, discussi direttamente con un Neuropatologo;
- prelievo di liquor e relativo esame: almeno 50 casi, dei quali 20 refertati personalmente;
- discussione esami neuroradiologici delle principali patologie: almeno 100 casi, discussi direttamente con un Neuroradiologo;

- discussione esami neurofisiologici delle principali patologie: almeno 100 casi, discussi direttamente con un Neurofisiopatologo;
- casi clinici: almeno 250 casi seguiti, dei quali 80 seguiti in prima persona, discutendone impostazione e conduzione con il responsabile del reparto clinico.

Infine lo Specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

Articolo 1 La Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica alla luce del D M. 11 5.1995, Tab XV/2

Articolo 2 La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della Neuropsichiatria Infantile, comprensivo degli aspetti neurologici, psichiatrici, neuropsicologici, psicoterapeutici e riabilitativi dell'infanzia.

Articolo 3 La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Neuropsichiatria Infantile.

Coloro che abbiano frequentato tre anni della Scuola di specializzazione in Pediatria possono essere ammessi al IV anno della Scuola di Neuropsichiatria Infantile.

Articolo 4 Il Corso ha la durata di 5 anni.

Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S.S.N.

Articolo 5 Sede amministrativa della Scuola è il Dipartimento di Patologia Neuropsicosensoriale dell'Università degli Studi di Modena.

Concorrono al funzionamento della Scuola.

le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia, con il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A

le strutture del Servizio Sanitario Nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'Art. 6, comma 2 del decreto l.vo 502/1992, con il personale dirigente del S.S N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

l'Università, su proposta del Consiglio della Scuola, può altresì stabilire Convenzioni con Enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della Scuola.

Articolo 6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono essere ammessi alla Scuola, tenuto conto delle capacità formative della Scuola stessa, è determinato in 7 (sette) per ciascun anno di corso per un totale di 35 (trentacinque) specializzandi.

Articolo 7 Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i Laureati in Medicina e Chirurgia.

Sono altresì ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere, ritenuto equipollente dalle competenti Autorità accademiche italiane.

Articolo 8 Il piano didattico è elaborato nel rispetto degli obiettivi generali e di area riportati nella Tabella A.

Il Consiglio della Scuola determina l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni e nelle strutture di cui all'art. .. Il piano didattico prevede le seguenti attività:

Didattica formale teorica e seminariale
Attività tutoriale
Tirocinio

Articolo 9 All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

Per tutta la durata della Scuola gli Specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attività di tirocinio ed il suo esito positivo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica, in servizio presso le strutture nelle quali il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Il Consiglio della Scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola può riconoscere utile ai fini della Scuola, sulla base dell'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Articolo 10 L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente ai fini della Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile assegnata allo Specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola.

La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma è nominata annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente.

Lo Specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella Tabella B.

Tabella A - Aree di addestramento, professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.

Area A - generale e propedeutica:

Obiettivo: acquisire le conoscenze di base relative ai fondamenti biologici e psicologici dello sviluppo indispensabili alla comprensione dei meccanismi eziopatogenetici della malattie neurologiche e psichiatriche del bambino e dell'adolescente.

Settori:
- E04B Biologia molecolare,
- E05A Biochimica,
- E06A Fisiologia umana,
- E09A Anatomia umana,
- E09B Istologia e embriologia,
- F01X Statistica medica,
- F03X Genetica medica,
- F06A Anatomia patologica,
- F07E Endocrinologia,
- F19A pediatria generale e specialistica,
- F19B Neuropsichiatria infantile,
- F22B Medicina legale,
- M11E Psicologia clinica.

Area B - diagnostica:

Obiettivo: acquisire i mezzi e i sussidi diagnostici, anche strumentali, atti a rilevare le modificazioni anatomiche, biochimiche, neuroradiologiche e psicopatologiche che la malattia neurologica o psichiatrica induce nel soggetto in età evolutiva e la metodologia per il loro utilizzo nella pratica clinica.

Settori:
- F04B Patologia clinica,
- F12A Neuroradiologia,
- F18X Diagnostica per immagini,
- F19B Neuropsichiatria infantile.

Area C - neurologica:

Obiettivo: acquisire l'inquadramento diagnostico-nosografico delle malattie neurologiche a comparsa nell'età evolutiva e le basi metodologiche per l'intervento preventivo e clinico: diagnostico, prognostico e terapeutico.

Settori:
- F11B Neurologia,
- F12B Neurochirurgia,
- F14X Oftalmologia,
- F15B Audiologia,
- F19A Pediatria generale e specialistica,
- F19B Neuropsichiatria infantile.

Area D - psichiatrica:

Obiettivo: acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per l'inquadramento diagnostico-nosografico dei disturbi psichiatrici a comparsa nell'età evolutiva e le basi metodologiche per l'intervento preventivo e clinico, integrato con le necessarie competenze in ordine all'intervento terapeutico e in particolare quello psicoterapico.

Settori:
- F11A Psichiatria,
- F19B Neuropsichiatria infantile.

Area E - neuropsicologia clinica

Obiettivo: acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per effettuare l'analisi neuropsicologica intesa come analisi dei disturbi delle funzioni corticali superiori, dell'apprendimento, della motricità e del linguaggio del bambino e dell'adolescente, al fine di attuare interventi preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi..

Settori:
- F19B Neuropsichiatria infantile.

Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, i seguenti atti specialistici:

a) effettuazione di un minimo di 200 osservazioni anamnestico cliniche comprendenti almeno 100 valutazioni neurologiche di soggetti di diverse età e con patologie diverse, comprese quelle disfasiche, dislessiche, disprattognosiche etc.;

b) valutazione del profilo neuromotorio in almeno 50 neonati e/o lattanti;

c) almeno 5o osservazioni psicodinamiche nelle diverse fasce di età;

d) almeno 100 colloqui con genitori;
e) presa in carico psicoterapica di almeno tre soggetti in diverse fasce d'età.
Lo specializzando deve inoltre aver pratica di:
f) somministrazione dei principali Test di sviluppo e di valutazione intellettiva;
g) effettuazione di registrazioni EEG-Poligrafiche in veglia e sonno;
h) esecuzione della puntura lombare in soggetti di diversa età.
Deve infine essere in grado di:
i) interpretare i Test somministrati;
l) refertare registrazioni EEG (100 registrazioni, con 40 referti personali)
m) aver eseguito almeno 50 registrazioni elettromiografiche (di cui 20 referti personali)
n) conoscere i principi e la metodologia di esecuzione delle diverse indagini neuroradiologiche (ECO, TAC, RMN, ecc.)
Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OFTALMOLOGIA

Articolo 1 La Scuola di Specializzazione in OFTALMOLOGIA risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica alla luce del D.M 11.5.1995, Tab. XV/2.
Articolo 2 La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della OFTALMOLOGIA
Articolo 3 La Scuola rilascia il titolo di Specialista in OFTALMOLOGIA
Articolo 4 Il Corso ha la durata di 4 anni.
Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S.S.N.
Articolo 5 Sede amministrativa della Scuola è il Dipartimento di Patologia Neuropsicosensoriale dell'Università degli Studi di Modena.
Concorrono al funzionamento della Scuola
le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia, con il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A,
le strutture del Servizio Sanitario Nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'Art. 6, comma 2 del decreto l.vo 502/1992, con il personale dirigente del S S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
l'Università, su proposta del Consiglio della Scuola, può altresì stabilire Convenzioni con Enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della Scuola.
Articolo 6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono essere ammessi alla Scuola, tenuto conto delle capacità formative della Scuola stessa, è determinato in cinque per ciascun anno di corso per un totale di venti specializzandi.
Articolo 7 Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i Laureati in Medicina e Chirurgia.
Sono altresì ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere, ritenuto equipollente dalle competenti Autorità accademiche italiane
Articolo 8 Il piano didattico è elaborato nel rispetto degli obbiettivi generali e di area riportati nella Tabella A.
Il Consiglio della Scuola determina l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni e nelle strutture di cui all'art. ____. Il piano didattico prevede le seguenti attività:
Didattica formale teorica e seminariale
Attività tutoriale
Tirocinio
Articolo 9 All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attività comuni per gli specializzando e quelle specifiche relative al tirocinio.
Per tutta la durata del corso gli Specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.
Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attività di tirocinio ed il suo esito positivo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica, in servizio presso le strutture nelle quali il medesimo tirocinio sia stato svolto.
Il Consiglio della Scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola può riconoscere utile ai fini della Scuola, sulla base dell'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Articolo 10 L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente al fini della Specializzazione in Oftalmologia, assegnata allo Specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola.
La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma è nominata annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente.
Lo Specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella Tabella B.

Tabella A - Area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinare

Area A: Morfologia normale e patologia oculare
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le nozioni fondamentali di Anatomia, Embriologia e Genetica oculare e di Anatomia ed Istologia Patologica.
Settori scientifico-disciplinari: E09A Anatomia Umana;
F03X Genetica Medica;
F06A Anatomia Patologica;
F14X Malattie dell'apparato visivo.

Area B: Fisiopatologia della visione
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenza sulla fisiopatologia della visione, sui meccanismi della visione binoculare e la sua patologia, deve correttamente eseguire l'esame della refrazione e deve avere piena conoscenza dell'ortottica
Settori scientifico-disciplinari: E05A Biochimica;
E06A Fisiologia Umana;
F14X Malattie dell'apparato visivo.

Area C: Semeiotica oculare
Obiettivo. lo specializzando deve acquisire completa e piena conoscenza della semeiotica clinica e strumentale, nonchè dell'igiene oculare.
Settori scientifico-disciplinari: F14X Malattie dell'apparato visivo

Area D: Patologia e clinica oculare
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenza specifica di tutta la patologia oculare compresa la patologia oftalmologica nel bambino: piena conoscenza di neuro-oftalmologia e di ergo-oftalmologia.
Settori scientifico-disciplinari: F14X Malattie dell'apparato visivo;
F12B Neurochirurgia;
F22A Igiene generale ed applicata;
F22B Medicina Legale;
F22C Medicina del lavoro.

Area E: Chirurgia oftalmologica
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire piena capacità nell'esecuzione di interventi chirurgici sugli annessi, sull'orbita, sul segmento anteriore e posteriore dell'occhio
Settori scientifico-disciplinari: F13C Chirurgia maxillo-facciale;
F14X Malattie dell'apparato visivo.

Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante

Per essere ammesso all'esame finale di Diploma lo specializzando deve dimostrare di aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:
1) aver eseguito personalmente almeno 350 visite ambulatoriali e di reparto;
2) aver eseguito e valutato almeno 80 ERG e PEV complessivamente;
3) aver eseguito e valutato almeno 80 FAG;
4) aver eseguito e valutato almeno 50 CV computerizzati;
5) aver eseguito e valutato almeno 50 Ecografie e 50 Ecobiometrie;
6) aver eseguito almeno 80 applicazioni di YAG - Argon laser;
7) aver eseguito:
a. almeno 50 interventi di alta chirurgia dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore;
b. almeno 100 interventi di media chirurgia dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;
c. almeno 100 interventi di piccola chirurgia dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore;
Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA

Articolo 1 La Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica alla luce del D M. 11.5.1995, Tab XV/2.

Articolo 2 La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della Otorinolaringoiatria ivi compresa la Foniatria.

Articolo 3 La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Otorinolaringoiatria.

Articolo 4 Il Corso ha la durata di 4 anni.

Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S.S.N.

Articolo 5 Sede amministrativa della Scuola è il Dipartimento di Dipartimento di Patologia Neuropsicosensoriale dell'Università degli Studi di Modena.

Concorrono al funzionamento della Scuola:

le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia, con il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A

le strutture del Servizio Sanitario Nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'Art 6, comma 2 del decreto l.vo 502/1992, con il personale dirigente del S S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

l'Università, su proposta del Consiglio della Scuola, può altresì stabilire Convenzioni con Enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della Scuola.

Articolo 6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono essere ammessi alla Scuola, tenuto conto delle capacità formative della Scuola stessa, è determinato in cinque per ciascun anno di corso per un totale di venti specializzandi.

Articolo 7 Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i Laureati in Medicina e Chirurgia.

Sono altresì ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere, ritenuto equipollente dalle competenti Autorità accademiche italiane.

Articolo 8 Il piano didattico è elaborato nel rispetto degli obiettivi generali e di area riportati nella Tabella A.

Il Consiglio della Scuola determina l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni nelle strutture di cui all'art.... Il piano didattico prevede le seguenti attività:

Didattica formale teorica e seminariale

Attività tutoriale

Tirocinio

Articolo 9 All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

Per tutta la durata del corso gli Specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attività di tirocinio ed il suo esito positivo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica, in servizio presso le strutture nelle quali il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Il Consiglio della Scuola puo autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola può riconoscere utile ai fini della Scuola, sulla base dell'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Articolo 10 L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente ai fini della Specializzazione assegnata allo Specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola.

La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma è nominata annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente.

Lo Specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella Tabella B.

Tabella A - Area di addestramento professionale e relativi settori scientifico - disciplinari.

A. Area propedeutica

Obiettivo · lo specializzando deve apprendere conoscenze approfondite di anatomo-fisiologia e di anatomia chirurgica, deve apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.

Settori: E06A Fisiologia umana,
E09A Anatomia umana,
F01X Statistica medica

B. Area di Semeiotica generale e strumentale e di metodologia clinica.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche e la padronanza delle metodologie di laboratorio e strumentali per attuare i procedimenti diagnostici delle malattie di interesse chirurgico; lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica.
Settori: F04B Patologia clinica,
F06A Anatomia patologica,
F15A Otorinolaringoiatria,
F15B Audiologia,
F08A Chirurgia generale,
F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.
C. Area di Anatomia chirurgica e corso d'operazioni.
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche chirurgiche.
Settori: F06A Anatomia patologica.
F15A Otorinolaringoiatria,
F08A Chirurgia generale.
D. Area di Otorinolaringoiatria.
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere la metodologia diagnostica e le tecniche chirurgiche di pertinenza otorinolaringoiatrica.
Settori: F15A Otorinolaringoiatria,
F08A Chirurgia generale,
F13C Chirurgia maxillofacciale.
E. Area di Anestesiologia e valutazione critica
Obiettivo: Lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore, in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti del settore per l'adozione della più opportuna condotta clinica; deve inoltre acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche .
Settori: F15A Otorinolaringoiatria,
F08A Chirurgia generale,
F21X Anestesiologia,
F22B Medicina legale.
Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante.
Lo specializzando , per essre ammesso all'esame finale di diploma deve ·
- aver frequentato un annualità di chirurgia generale:
- aver acquisito una preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione di aver pesonalmente eseguito atti medici specialistici come di seguito specificato :
I. almeno 50 interventi di alta chirurgia dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore;
II. almeno 100 interventi di media chirurgia dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;
III. almeno 250 interventi di piccola chirurgia dei quali almeno il 30% condotto come primo operatore.
Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione secondo le norme di buona pratica clinica di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA

Articolo 1 La Scuola di Specializzazione in Pediatria risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica alla luce del D.M. 11 5.1995, Tab. XV/2.
La Scuola è articolata nei seguenti indirizzi.
a) pediatria generale
b) adolescentologia
c) allergologia ed immunologia pediatrica
d) broncopneumologia pediatrica
e) cardiologia pediatrica
f) endocrinologia e diabetologia pediatrica
g) gastroenterologia ed epatologia pediatrica
h) nefrologia pediatrica
i) neonatologia e terapia intensiva neonatale
l) neurologia pediatrica
m) oncologia ed ematologia pediatrica
n) pediatria di comunità
o) reumatologia pediatrica

Articolo 2 La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della Pediatria
Articolo 3 La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Pediatria.
Articolo 4 Il Corso ha la durata di 5 anni.
Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S S N
I primi tre anni sono finalizzati agli obiettivi formativi di base della pediatria. Il quarto e quinto anno a quelli degli specifici indirizzi. Gli indirizzi attivati e i numeri di specializzandi che possono accedere al IV anno a ciasuno di essi sono definiti nel regolamento didattico di Ateneo su proposta del Consiglio della Scuola che tiene conto, tra l'altro, delle norme sui requisiti di idoneità di cui all'art.7 del D L. 257/1991 Le norme regolanti gli accessi agli specifici indirizzi al IV anno sono definite nel regolamento didattico di Ateneo su proposta del Consiglio di Scuola.
Articolo 5 La sede amministrativa della Scuola è il Dipartimento di Scienze Ginecologiche, Ostetriche e Pediatriche dell'Università degli Sudi di Modena.
Concorrono al funzionamento della Scuola:

le strutture della Facolta di Medicina e Chirurgia, con il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A,

le strutture del Servizio Sanitario Nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'Art. 6, comma 2 del decreto l.vo 502/1992 con il personale dirigente del S.S N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

l'Università, su proposta del Consiglio della Scuola, può altresì stabilire Convenzioni con Enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della Scuola.

Articolo 6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono essere ammessi alla Scuola, tenuto conto delle capacità formative della Scuola stessa, è determinato in 10 (*dieci*) per ciascun anno di corso per un totale di 50 (cinquanta) specializzandi.
Articolo 7 Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i Laureati in Medicina e Chirurgia.
Sono altresì ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere, ritenuto equipollente dalle competenti Autorità accademiche italiane.
Articolo 8 Il piano didattico è elaborato nel rispetto degli obiettivi generali e di area riportati nella Tabella A (Aree di addestramento professionale e relativi settori scientifico-disciplinari).
Il Consiglio della Scuola determina l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni, nelle strutture di cui all'art Il piano didattico prevede le seguenti attività:

Didattica formale teorica e seminariale
Attività tutoriale
Tirocinio

Articolo 9 All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.
Per tutta la durata della Scuola gli Specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.
Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attività di tirocinio ed il suo esito positivo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica, in servizio presso le strutture nelle quali il medesimo tirocinio sia stato svolto.
Il Consiglio della Scuola puo autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola può riconoscere utile ai fini della Scuola, sulla base dell'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.
Articolo 10 L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente al fini della Specializzazione in Pediatria, assegnata allo Specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola.
La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma è nominata annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente.
Lo Specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella Tabella B (Standard complessivo di addestramento professionalizzante).
Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.
A. Area propedeutica
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomia, fisiologia, biochimica e genetica dello sviluppo umano, allo scopo di acquisire gli elementi propedeutici per interpretare metodologie e risultati di medicina di laboratorio e per approfondire le conoscenze clinico-pediatriche.

Settori: E09A Anatomia,
E09B Istologia,
E05A Biochimica,
E06A Fisiologia umana,
F03X Genetica Medica.

B. Area di fisiopatologia generale

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie pediatriche.

Settori: F03X Genetica medica,
F04A Patologia generale.

C. Area di Medicina di laboratorio

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di diagnostica applicati alla pediatria, comprese: citogenetica, citomorfologia, istopatologia, immunopatologia, immunoematologia e diagnostica per immagini.

Settori: F03X Genetica Medica,
F06B Patologia clinica,
F05X Microbiologia e microbiologia clinica,
F06A Anatomia patologica,
F18X Diagnostica per immagini.

D. Area di Pediatria generale

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere approfondite cognizioni teoriche e cliniche relative alle condizioni patologiche in età pediatrica; deve saper interpretare le correlazioni patologiche specialistiche, saper indirizzare i pazienti agli specialisti, saper attuare le prescrizioni terapeutiche specialistiche e sub-specialistiche.

Settori: F19A Pediatria generale e specialistica,
F19B Neuropsichiatria infantile,
F08C Chirurgia pediatrica ed infantile,
F08C Chirurgia pediatrica ed infantile,
F16A Malattie dell'apparato locomotore,
F14X Malattie dell'apparato visivo,
F15A Otorinolaringologia,
F17X Malattie cutanee e veneree.

E. Area di Pediatria di comunità

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le basi teoriche dell'inserimento del bambino e dell'adolescente nelle diverse comunità, con le patologie che possono derivarne, riguardo sia agli aspetti clinici, che a quelli relazionali.

Settori: F19A Pediatria generale e specialistica,
F19B Neuropsichiatria infantile

F. Area di Pediatria preventiva

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le basi teoriche e la pratica attuazione degli interventi per la protezione della salute psicofisica del neonato, del bambino e dell'adolescente con particolare riferimento alla prevenzione delle malattie.

Settori: F19A Pediatria generale e specialistica,
F19B Neuropsichiatria infantile.

G. Area di malattie genetiche e metaboliche pediatriche

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere, diagnosticare e curare le malattie genetiche e metaboliche che si manifestano in età pediatrica, con particolare riferimento a quelle di maggior rilievo epidemiologico, e alla loro prevenzione.

Settori: F19A Pediatria generale e specialistica.

H. Area di nutrizione e dietetica pediatrica

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i principi fondamentali della nutrizione del neonato, bambino, adolescente, le modalità per la valutazione dello stato di nutrizione e la sua patologia, i principi teorici e la pratica dell'alimentazione per il soggetto sano o malato in età pediatrica.

Settori: F19A Pediatria generale e specialistica.

I. Area di neonatologia e terapia intensiva neonatale

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche di medicina perinatale e neonatale e deve di conseguenza saper intervenire nelle più comuni condizioni a rischio dei neonati; deve inoltre conoscere le principali specifiche patologie neonatali e saper intervenire per la loro prevenzione, per formulare una appropriata diagnosi ed attuare le opportune condotte terapeutiche.

Settori: F19A Pediatria generale e specialistica,
F20X Ostetricia e ginecologia.

L. Area di broncopneumologia pediatrica

Obiettivo: lo specialista deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia respiratoria e delle malattie dell'apparato respiratorio in età pediatrica.

Settore: F19A Pediatria generale e specialistica

M. Area di cardiologia pediatrica

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia cardiaca e delle malattie dell'apparato cardiovascolare in età pediatrica.

Settori: F19A Pediatria generale e specialistica,
F09X Chirurgia cardiaca.

N. Area di endocrinologia e diabetologia pediatrica

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia e delle malattie endocrine e metaboliche in età pediatrica

Settori. F19A Pediatria generale e specialistica

O. Area di gastroenterologia ed epatologia pediatrica

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere, diagnosticare e curare le patologie del tratto gastrointestinale, del pancreas, e del fegato in età pediatrica.

Settori. F07D Gastroenterologia,
F19A Pediatria generale e specialistica.

P. Area di nefrologia pediatrica

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia renale e della malattie dell'apparato urinario in età pediatrica.

Settori: F19A Pediatria generale e specialistica

Q. Area di allergologia ed immunologia pediatrica

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia del sistema immunitario e delle relative malattie a patogenesi allergica

Settore: F19A Pediatria generale e specialistica.

R. Area di ematologia ed oncologia pediatrica

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia ematica e delle malattie del sangue in età pediatrica, ivi comprese le emolinfopatie neoplastiche; deve conoscere gli aspetti teorici e clinici, compresi quelli terapeutici, delle principali neoplasie infantili.

Settore: F19A Pediatria generale e specialistica

S Area di neurologia pediatrica

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia neurologica e delle malattie del sistema nervoso centrale e periferico in età pediatrica

Settore: F19A Pediatria generale e specialistica,
F19B Neuropsichiatria infantile.

T. Area di adolescentologia

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia dell'accrescimento, delle malattie connesse con l'età adolescenziale e di protezione del benessere psicofisico dell'adolescente.

Settore: F19A Pediatria generale e specialistica,
F19B Neuropsichiatria infantile

Tabella B. - Standard complessivo di addestramento professionalizzante.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto con progressiva assunzione di autonomia professionale i seguenti atti specialistici:

- aver eseguito almeno 100 visite ambulatoriali generali, delle quali almeno un terzo con responsabilità diretta;
- aver seguito direttamente l'itinerario diagnostico, comprensivo degli esami di medicina di laboratorio, di quelli radiologici e strumentali in almeno 100 casi, discutendo direttamente con gli specialisti di settore l'interpretazione dei dati;
- aver seguito almeno 50 casi di patologia neonatale dei quali almeno un terzo con responsabilità diretta;
- aver seguito almeno 50 casi di adolescenti dei quali almeno un terzo con responsabilità diretta;
- aver seguito almeno 200 casi clinici, dei quali almeno 10 ciascuno dei seguenti tipi di patologia: malattie apparato respiratorio, cardiologia, endocrinologia e diabetologia, gastroenterologia ed epatologia, nefrologia, allergologia ed immunologia, ematologia ed oncologia, neurologia, reumatologia, malattie infettive, in età pediatrica, malattie genetiche.

Inoltre lo specializzando deve aver fatto pratica per l'indirizzo di:

A) Pediatria generale - pratica ambulatoriale di reparto adeguata alla gestione del neonato, bambino e adolescente sano, ai problemi di sviluppo, comportamentali e psico-sociali, alla cura delle più comuni e più specialistiche malattia del bambino, all'approccio della patologa acuta, alla gestione del bambino disabile o affetto da patologia cronica.

B) Adolescentologia - tecniche di colloquio, valutazione accrescimento corporeo e sviluppo puberale, educazione sanitaria, epidemiologia e bisogni di salute dell'adolescente, gestione globale dell'adolescente con malattie croniche.

C) Allergologia ed immunologia pediatrica - valutazione del sistema immunitario, diagnostica delle terapie allergiche, delle immunodeficienze, delle malattie autoimmuni.

D) Broncopneumologia pediatrica - Gestione di broncopneumopatie acute e croniche del bambino e dell'adolescente, test di funzionalità respiratoria e interpretazione, terapia riabilitativa, partecipazione a broncoscopie e lavaggi broncoalveolari, studio di discinesie ciliari, frequenza in Day_Hospital:

E) Cardiologia pediatrica - valutazione clinica, laboratoristica, funzione dell'apparato cardiovascolare nell'età evolutiva, prevenzione, diagnosi, trattamento medico o terapia riabilitativa delle cardiopatie acute e croniche del neonato, bambino, adolescente.

F) Endocrinologia e diabetologia pediatrica - gestione globale e follow-up del bambino e dell'adolescente affetto da patologie endocrine e metaboliche incluso il diabete. Trattamento delle emergenze endocrine, esecuzione e interpretazione degli esami funzionali endocrini, addestramento alle tecniche di predizione e prevenzione dei soggetti a rischio di diabete.

G) Gastroenterologia ed epatologia pediatrica - diagnostica di laboratorio, endoscopia, laparoscopia, istopatologia e per immagini e semeiotica funzionale delle patologie gastroenteriche ed epatiche, nutrizione clinica artificiale e parenterale, terapia farmacologica e riabilitativa, terapia chirurgica e dei trapianti d'organo.

H) Nefrologia pediatrica - gestione globale e follow-up del paziente affetto da uropatia malformativa e da nefropatia congenita e acquisita, trattamento conservativo e dialitico dell'insufficienza renale acuta e cronica, gestione del paziente sottoposto a trapianto, Day-Hospital nefro-urologico.

I) Neonatologia e terapia intensiva neonatale - Follow-up della gravidanza, travaglio e parto normali o patologici , assistenza al neonato sano, pretermine e patologico, terapia intensiva neonatale, trasporto neonati a rischio.

L) Neurologia pediatrica - scelta degli iter diagnostici delle affezioni neurologiche pediatriche, comunicazione con la famiglia del paziente, terapia di supporto e protocolli di trattamento, assistenza domiciliare in neurologia pediatrica.

M) Oncologia ed ematologia pediatrica - scelta degli iter diagnostici delle affezioni oncologiche ed ematologiche pediatriche, comunicazione con la famiglia del paziente, terapia di supporto e protocolli di trattamento, assistenza domiciliare in oncologia pediatrica.

N) Pediatria di comunità - monitoraggio del bisogno di salute del bambino e dell'adolescente, interventi di prevenzione primaria, programmi vaccinali e loro impatto nella popolazione, gestione screening e bilanci di salute, identificazione dei rischi ambientali e sociali, interventi di educazione sanitaria su base comunitaria, supporto in caso di handicap o malattia cronica.

O) Reumatologia pediatrica - epidemiologia e prevenzione della patologia reumatologica pediatrica, diagnostica di laboratorio e strumentale, clinica e terapia farmacologica della patologia reumatologica pediatrica.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICHIATRIA

Articolo 1 La Scuola di Specializzazione in Psichiatria risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica alla luce del D M. 11.5.1995, Tab. XV/2.

Articolo 2 La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della Psichiatria e della Psicoterapia

Articolo 3 La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Psichiatria

Articolo 4 Il Corso ha la durata di 4 anni

Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S.S.N.

Articolo 5 Sede amministrativa della Scuola è il Dipartimento di Patologia Neuropsicosensoriale ell'Università degli Studi di Modena.

Concorrono al funzionamento della Scuola:

le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia, con il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A,·

le strutture del Servizio Sanitario Nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'Art. 6, comma 2 del decreto l.vo 502/1992, con il personale dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

l'Università, su proposta del Consiglio della Scuola, può altresì stabilire Convenzioni con Enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della Scuola.

Articolo 6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono essere ammessi alla Scuola, tenuto conto delle capacità formative della Scuola stessa, è determinato in 12 (dodici) per ciascun anno di corso per un totale di 48 (quarantotto) specializzandi.

Articolo 7 Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i Laureati in Medicina e Chirurgia.

Sono altresì ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere, ritenuto equipollente dalle competenti Autorità accademiche italiane.

Articolo 8 Il piano didattico è elaborato nel rispetto degli obbiettivi generali e di area riportati nella Tabella A.

Il Consiglio della Scuola determina l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni e nelle strutture di cui all'art. .. Il piano didattico prevede le seguenti attività

Didattica formale teorica e seminariale

Attività tutoriale

Tirocinio

Articolo 9 All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio

Per tutta la durata del Corso gli Specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attività di tirocinio ed il suo esito positivo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica, in servizio presso le strutture nelle quali il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Il Consiglio della Scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola può riconoscere utile ai fini della Scuola, sulla base dell'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere

Articolo 10 L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente ai fini della Specializzazione in Psichiatria, assegnata allo Specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola.

La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma è nominata annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente.

Lo Specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella Tabella B.

Tabella A - Aree di addestramento, professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.

A. Area di psichiatria biologica e nuropsicofarmacologia

Obiettivo: conoscenza della anatomofisiologia delle strutture nervose correlate con i processi psichici.

Conoscenza dei correlati biochimici, fisiologici, endocrinologici e strutturali delle sindromi psichiatriche.

Conoscenza dei concetti di gene e di trasmissione genetica in rapporto alle malattie mentali; acquisizione dei principali metodi di ricerca genetica in psichiatria.

Conoscenza delle malattie neurologiche con espressività clinica di tipo psichiatrico

Conoscenza della classe di appartenenza, dello spettro d'azione, dei meccanismi d'azione, della cinetica, delle indicazioni, della controindicazioni, degli effetti indesiderati, della tossicità, delle sindromi da sospensione e dall'impiego clinico degli psicofarmaci

Conoscenza delle altre terapie biologiche.

Uso di personal computer e di strumenti di comunicazione con banche dati remote e applicazione della statistica alla ricerca in psichiatria.

Settori: E06A Fisiologia umana,
E07X Farmacologia,
F11A Psichiatria,
F11B Neurologia,
E05B Biochimica clinica,
F03X Genetica medica,
F07E Endocrinologia,
F01X Statistica medica,
F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

B Area di psicopatologia e metodologia psichiatrica

Obiettivo: possedere un corretto corredo psicopatologico sulle varie forme di patologia mentale, interpretare adeguatamente profili diagnostici differenziali, nonchè orientare razionalmente all'indicazione e alla verifica delle

terapie; essere in grado di effettuare psicodiagnosi strumentali attraverso la corretta applicazione di tests psicologici, neuropsicologici e scale di valutazione di comune impiego in psichiatria.
Settori: F11A Psichiatria.
C. Area di psichiatria clinica
Obiettivo: conoscere le caratteristiche eziopatogenetiche, cliniche e prognostiche delle malattie psichiatriche, comprese quelle in età infantoadolescenziale, geriatrica, le malattie psicosomatiche e gli indirizzi di gestione clinica e di presa in carico; dimostrare di possedere le competenze tecniche e metodologiche per trattare i vari quadri clinici, incluse le situazioni di crisi e di psichiatria di consultazione e di collegamento.
Conoscenza dell'uso integrato delle diverse terapie psichiatriche.
Settori: F11A Psichiatria,
E07X Farmacologia.
D. Area di psicoterapia
Obiettivo: conoscenza della Psicologia generale ed evolutiva, della basi teoriche e delle tecniche delle varie forme di psicoterapia individuale, familiare e di gruppo e acquisizione degli strumenti per l'esercizio di una specifica forma strutturale di psicoterapia
Settori: F11A Psichiatria.
E. Area di psichiatria sociale
Obiettivo: conoscenza dei correlati sociali della patologia mentale; dei principi di igiene mentale; degli aspetti etici e giuridici riguardanti il rapporto col paziente, la responsabilità professionale, l'attività peritale, gli accertamenti e trattamenti volontari e obbligatori; le basi della ricerca epidemiologica e le diverse metodiche riabilitative e risocializzanti in psichiatria.
Settori: F11A Psichiatria,
F22B Medicina legale,
F16B Medicina fisica e riabilitativa.
Tabella B - Standards complessivi di addestramento professionalizzante
Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:
- aver preso in carico almeno 80 pazienti per i quali ha definito diagnosi, eziopatogenesi e prognosi, curando il versante terapeutico sotto il profilo delle indicazioni, controindicazioni ed effetti indesiderati di ogni trattamento.
- aver seguito almeno 20 casi in psicoterapia con supervisione
- aver seguito almeno 10 casi con programmi di riabilitazione psichiatrica
- aver seguito almeno 5 disegni sperimentali di trattamento con psicofarmaci
- aver effettuato almeno 20 interventi di psichiatria di consultazione e collegamento;
- aver effettuato almeno 50 turni di guardia psichiatrica attiva;
- aver somministrato ad almeno 40 pazienti tests psicometrici e scale di valutazione;
- aver affrontato problemi di psichiatria forense con particolare riguardo ai temi della responsabilità professionale e al rapporto tra imputabilità e malattia mentale.

Costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno tre fra quelle di seguito indicate):
a) Psicofarmacoterapia: aver acquisito approfondite conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativamente alle indicazioni, controindicazioni, meccanismi d'azione, interazione degli psicofarmaci e alle correlazioni tra psicofarmacoterapia e altre procedure terapeutiche psichiatriche (varie modalità di intervento psicoterapeutico individuale o di gruppo, tecniche di psicoeducazione, risocializzazione, riabilitazione).
b) Riabilitazione psichiatrica: aver acquisito approfondite conoscenze teoriche ed esperienze pratiche relative alle principali tecniche di riabilitazione in psichiatria e alla correlazione di queste con altre modalità di intervento terapeutico
c) Psichiatria forense: aver acquisito approfondite conoscenze teoriche ed esperienze pratiche relative alla legislazione psichiatrica, ai problemi etici e giuridici dell'operare psichiatrico, all'espletamento delle perizie psichiatriche concernenti sia problemi del rapporto tra imputabilità e malattie mentali che di responsabilità professionale dello psichiatra.
d) Medicina delle famacotossicodipendenze: aver acquisito approfondite conoscenze teoriche relativamente ai meccanismi di dipendenza, tolleranza, astinenza, craving degli psicofarmaci e delle sostanze di abuso; aver acquisito esperienza pratica nella diagnosi e nel trattamento delle farmacodipendenze; aver acquisito esperienza nelle problematiche relative alla comorbidità psichiatrica delle tossicodipendenze.
e) Psichiatria geriatrica: aver acquisito approfondite conoscenze sulle peculiarità della patologia psichiatrica in età senile, con particolare riferimento ai meccanismi dell'invecchiamento cerebrale e del deterioramento mentale e delle problematiche psicosociali dell'anziano; aver acquisito esperienza pratica nella diagnosi e nel trattamento dei quadri psichiatrici in età senile nonchè nei problemi inerenti l'istituzionalizzazione e l'assistenza domiciliare.

f) Psichiatria adolescenziale: aver acquisito approfondite conoscenze sulle peculiarità della patologia psichiatrica in età adolescenziale e sulle problematiche psicobiologiche e psicosociali dell'adolescente; aver acquisito esperienza pratica nella diagnosi e nel trattamento dei quadri psichiatrici in età adolescenziale
g) Psicologia medica: aver acquisito approfondite conoscenze sui rapporti fra patologie internistiche o chirurgiche e disturbi mentali, sulle problematiche relative alla psichiatria di consultazione e collegamento e alla medicina psicosomatica, sugli aspetti psicologici del paziente non psichiatrico, degli operatori medici e non, e più in generale delle strutture assistenziali; aver acquisito esperienza pratica relativamente ai settori suddetti nella diagnosi e nel trattamento e aver conseguito una opportuna formazione relativa al rapporto medico-paziente.
Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buone pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Articolo 1 La Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica alla luce del D M. 11 5 1995, Tab XV/2.
Articolo 2 La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale delle Malattie dell'Apparato Locomotore con particolare riguardo alla diagnostica ed al trattamento chirurgico di tali malattie.
Articolo 3 La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Ortopedia e Traumatologia
Articolo 4 Il Corso ha la durata di 5 anni.
Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S.S.N..
Articolo 5 Sede amministrativa della Scuola è il, Dipartimento di Chirurgia dell'Università degli Studi di Modena.
Concorrono al funzionamento della Scuola

- le Strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia, con il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla TAB A
- le strutture del Sistema Sanitario Nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del D L.vo 502/1992, con il personale dirigente del S.S N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

l'Università, su proposta del Consiglio della Scuola, può altresì stabilire Convenzioni con Enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della Scuola.
Articolo 6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono essere ammessi alla Scuola, tenuto conto delle capacità formative della Scuola stessa, è determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque Specializzandi.
Articolo 7 Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola i Laureati in Medicina e Chirurgia.
Sono altresì ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere, ritenuto equipollente dalle competenti Autorità accademiche italiane.
Articolo 8 Il piano didattico è elaborato nel rispetto degli obiettivi generali e di area riportati nella Tabella A.
Il Consiglio della Scuola determina l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni nelle strutture di cui all'art. Il piano didattico prevede le seguenti attività:

- Didattica formale teorica e seminariale
- Attività tutoriale
- Tirocinio

Articolo 9 All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attività comuni per gli Specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.
Per tutta la durata del corso gli Specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.
Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attività di tirocinio ed il suo esito positivo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica, in servizio presso le strutture nelle quali il medesimo tirocinio sia stato svolto.
Il Consiglio della Scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero il Consiglio della Scuola può riconoscere utile ai fini della Scuola, sulla base dell'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.
Articolo 10 L'esame di diploma consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente ai fini della Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, assegnata allo Specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della Scuola.
La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma è nominata annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente.

Lo specializzando, per essere ammèsso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella Tabella B.

Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

A. Area propedeutica
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite di anatomia-fisiologia ed anatomia chirurgica; deve acquisire le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.
Settori: E06A - Fisiologia umana,
E09A - Anatomia umana,
E10X - Biofisica Medica. Bioingegneria.
F01X - Statistica Medica,
F04B - Patologia Clinica,
F06A - Anatomia Patologica.

B. Area di biomatematica e meccanica
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali e saper utilizzare i principi della statistica, della matematica, dell'informatica, della fisica e della biomeccanica necessaria per l'Ortopedia e Traumatologia.
Settori: K05B - Informatica,
F01X - Statistica Medica,
I26A - Bioingegneria meccanica,
I15F - Ingegneria chimica biotecnologia.

C. Area della semeiotica generale e strumentale e di metodica clinica
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche e la padronanza delle metodologie di laboratorio e strumentali per attuare i procedimenti diagnostici delle malattie dell'apparato locomotore; lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica in Ortopedia e Traumatologia.
Settori: F04B - Patologia Clinica,
F06A - Anatomia Patologica,
F16A - Malattie dell'apparato Locomotore,
F08A - Chirurgia Generale,
F18X - Diagnostica per immagini e Radioterapia.

D. Area di Anatomia Chirurgica e corso di operazioni
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche chirurgiche generali relative alla specialità.
Settori: F16A - Malattie dell'Apparato Locomotore
F08A - Chirurgia Generale

E. Area delle Malattie dell'Apparato Locomotore
Obiettivo: lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semeiologiche nell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la più opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici o con supporti terapeutici medici, radiogeni e di riabilitazione.
Settori: F16A - Malattie dell'apparato Locomotore
F16B - Medicina fisica e Riabilitazione.

F. Area delle Emergenze Medico-Chirurgiche
Obiettivo: lo specializzando deve riconoscere e trattare a livello di primo intervento le situazioni cliniche di emergenze con particolare riguardo a quelle di interesse chirurgico ortopedico e traumatologico; acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici e alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche; acquisire gli elementi essenziali per l'espletamento di procedure di rianimazione.
Settori: F16A - Malattie dell'Apparato Locomotore
F08A - Chirurgia Generale
F21X - Anestesiologia.
F22B - Medicina Legale.

Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante

- frequenza per almeno mezza annualità, in reparto di Chirurgia Generale;

- turni di tirocinio in attività di: corsia, sala gessi, ambulatorio, sala operatoria, pronto soccorso, guardia e riabilitazione ed aver eseguito:

I - almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore;
II - almeno 100 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;
III - almeno 200 interventi di piccola chirurgia generale e specialistica, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.
Infine lo specializzando deve aver partecipato secondo le norme di buona pratica clinica ad almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate e/o altrettanti lavori sperimentali che potranno costituire l'oggetto della tesi di specializzazione.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PATOLOGIA CLINICA

Artiolo 1 E' costituita presso l'Università degli Studi di Modena la Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica ai sensi delle norme transitorie iscritte nel D M. 11/5/95, così come definito all'art. 1 -04 del Cap II -D M. 11/5/95. La Scuola risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica come al Cap.I Tab. XLV/2 D.M. 11/5/95 ed i relativi art. di decreto per le norme comuni alle Scuole di Specializzazione.
Articolo 2 La Scuola ha lo scopo di fornire competenze professionali specifiche nel campo della diagnostica di laboratorio e delle prevenzione relativamente alla patologia umana nonchè competenze nell'organizzazione del laboratorio e nelle sue relazioni con la clinica.
A partire del terzo anno sono previsti tre indirizzi:
a) generale e direttivo
b) immunoematologico
c) tecnico
Gli indirizzi *a)* e *b)* sono riservati ai laureati in Medicina e Chirurgia, l'indirizzo *c)* è aperto anche ai laureati in Scienze Biologiche, Farmacia, Chimica e Chimica e Tecnologie Farmaceutiche.
Articolo 3 La Sciola rilascia il titolo di Specialista in Patologia Clinica
Articolo 4 Il Corso ha la durata di 5 anni
Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Sistema Sanitario Nazionale.
Articolo 5 Sede amministrativa della Scuola è il Dipartimento di Scienze Biomediche. Concorrono al funzionamento della Scuola: a) le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia, con il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A; b) le strutture del Servizio Sanitario Nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'Art. 6, comma 2 del decreto l.vo 502/1992, con il personale dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline;
c) l'Università, su proposta del Consiglio della Scuola, può altresì stabilire Convenzioni con Enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della Scuola.
Articolo 6 Il numero massimo degli Specializzandi che possono essere ammessi alla Scuola, tenuto conto delle capacità formative della Scuola stessa, è determinato in cinque per ciasun anno di corso per un totale di venticinque specializzandi.
Articolo 7 Sono ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola per ottenere l'iscrizione ai tre indirizzi:
a) generale e direttivo: laureati in Medicina e Chirurgia;
b) immunoematologico: laureati in Medicina e Chirurgia;
c) tecnico: laureati in Scienze Biologiche, Farmacia, Chimica e Chimica e Tecnologie Farmaceutiche.
Sono altresì ammessi al Concorso di ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere, ritenuto equipollente dalle competenti Autorità Accademiche italiane.
Articolo 8 Il piano didattico è elaborato nel rispetto degli obiettivi generali e di area riportati nelle Tabelle A
Il Consiglio della Scuola determina l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi dei diversi anni ed il tirocinio nelle strutture di cui all'art.. Il piano didattico prevede le seguenti attività:
- didattica formale teorica e seminariale
- attività tutoriale
- tirocinio

Articolo 9 All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attività per gli Specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.
Per tutta la durata della Scuola gli Specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola
Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attività di tirocinio ed il suo esito positivo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica, in servizio presso le strutture nelle quali il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Il Consiglio della Scuola puo autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola può riconoscere utile ai fine della Scuola, sulla base dell'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Articolo 10 L'esame di diploma consta nella presentqazione di un eleborato scritto su una tematica coerente ai fini della Specializzazione in Patologia Clinica, assegnata allo Specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la giuda di un docente della Scuola.

La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma è nominata annualmente dal Rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve avere frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, deve avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti di attività professionale specialistica, certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella tabella B

Articolo 11 Gli insegnamenti relativi a ciascuna area disciplinare di addestramento professionalizzante ed i relativi settori scientifico-disciplinari sono quelli riportati nella Tab. A:

A. Area Propedeutica

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali delle tecnologie applicabili alla diagnostica di laboratorio.

Settori. F01X Statistica Medica,
E10X Biofisica Medica,
E04B Biologia Molecolare,
E05A Biochimica,
E12X Microbiologia Generale.

B. Area di Patologia Generale

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le basi biologiche delle malattie, della genetica e biologia molecolare delle infezioni virali e dell'integrazione del genoma virale in cellule eucariote.

Settori: E13X Biologia Applicata,
F03X Genetica,
FO4A Patologia Generale,
E12X Microbiologia Generale

C. Area di Patologia Clinica

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le competenze per la diagnostica di laboratorio, la citopatologia e la citodiagnostica, anche mediante l'uso di sonde molecolari. Deve inoltre acquisire le competenze nell'ambito della programmazione della sperimentazione, validazione, controllo di qualità ed uso clinico della medicina dei trapianti e della terapia genica.

Settori: F04A Patologia Generale,
F04B Patologia Clinica,
F03X Genetica Medica,
F05X Microbiologia e Microbiologia Clinica,
F06A Anatomia Patologica,
F07G Malattie del Sangue,
F07A Medicina Interna,
F07I Malattie Infettive.

D. Area di Organizzazione di Laboratorio

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'organizzazione e della legislazione del laboratorio di Patologia Clinica. Deve acquisire altresì i fondamenti per la sicurezza di laboratorio e dello smaltimento dei rifiuti.

Settori: F04B Patologia Clinica,
F22B Medicina Legale,
F07A Medicina Interna.

E. Area disciplinare di Immunoematologia (indirizzo immunoematologico)

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire gli elemtni necessari per eseguire la tipizzazione di sangue e derivati e per la terapia trasfusionale.

Settori: F04B Patologia Clinica,
F07G Malattie del Sangue,
F22B Medicina Legale.

F. Area delle Tecnologie Strumentali in Patologia Clinica (indirizzo tecnico)

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire gli elementi necessari all'utilizzo ed allo sviluppo della strumentazione del laboratorio di Patologia Clinica ed alla sintesi di molecole utilizzabili some sonde per il riconoscimento di batteri, virus e parassiti patogeni.

Settori: F04A Patologia Generale,
F04B Patologia Clinica,
F05X Microbiologia e Microbiologia Clinica.

Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante

Gli specializzandi, per essere ammessi all'esame finale di diploma, debbono avere adempiuto ai seguenti obblighi, in relazione all'indirizzo seguito:

1. INDIRIZZO GENERALE E DIRETTIVO
- partecipazione all'attività diagnostica di almeno 1000 casi clinici.
- preparazione (compresso il prelievo) e lettura al microscopio di 1000 preparati ematologici, di cui 100 da midollo.
- 100 determinazioni emocromocitometriche
- 200 letture di sedimenti urinari al microscopio
- 100 esami delle feci, compresa la ricerca di parassiti
- 100 dosaggi radioimmunologici
- 100 dosaggi EIA, ELISA, etc.
- 100 ore di pratica con analizzatore automatico multicanale
- 500 determinazione di gruppi sanguigni e di compatibilità trasfusionale
- preparazione (compreso il prelievo) e lettura di 1000 preparati citologici ottenuti sia per citologia esfoliativa che per agoaspirati
- identificazione di malattie virali
- identificazione di oncogeni
- identificazione di polimorfismi genici
- gestione delle urgenze in laboratorio
- analisi biotossicologiche

2. INDIRIZZO IMMUNOEMATOLOGICO
- preparazione (compreso il prelievo) e lettura al microscopio di 100 preparati ematologici di 10 da midollo
- 100 determinazioni emocrocitometriche al contatore automatico
- 1500 determinazioni di gruppi sanguigni e compatibilità trasfusionale
- 500 identificazioni di contaminazioni virali nel sangue ed in emoderivati
- tipizzazione di 500 campioni ematologici per terapia trasfusionale
- controllo della qualità di emoderivati per terapia trasfusionale
- gestione delle urgenze in laboratorio

3. INDIRIZZO TECNICO
- preparazione (escluso il prelievo) e lettura al microscopio di 100 preparati ematologici, di cui 10 da midollo
- 200 determinazioni emocromocitometriche al contatore automatico
- 100 letture di sedimenti urinari al microscopio
- 100 esami di feci compresa la ricerca di parassiti
- 300 dosaggi radioimmunologici
- 300 saggi EIA, ELISA etc.
- 300 ore di pratica con analizzatore automatico multicanale
- preparazione (escluso il prelievo) e lettura di 100
- preparati citologici ottenuti sia per citologia esfoliativa che per agoaspirati
- identificazione di patologie utilizzando sonde molecolari
- analisi biotossicologiche

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Modena, 31 ottobre 1996

Il rettore CIPOLLI

96A8322

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8652466) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie 69
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour 75
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava 51,
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto 37/38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSI
Corso V Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalle, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L.	385.000
- semestrale	L.	211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L.	72.500
- semestrale	L.	50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L.	216.000
- semestrale	L.	120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
~~Abbonamento semestrale~~	~~L.~~	~~220.000~~
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189